

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 59

mercoledì, 07 dicembre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE II	4
CORTE COSTITUZIONALE	
- Sentenze	5
SENTENZA 6 ottobre 2022, n. 229	
Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizia straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009).	
.....	5
SENTENZA 9 novembre 2022, n. 239	
Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 (Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000).	
.....	17
CONSIGLIO REGIONALE	
- Ordini del giorno	27
ORDINE DEL GIORNO 23 novembre 2022, n. 319	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 23 novembre 2022 collegato alla legge regionale 28 novembre 2022, n. 41 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Terza variazione Modifiche alla l.r. 25/2022). In merito alle risorse per gli interventi educativi per l'infanzia.	
.....	27
ORDINE DEL GIORNO 23 novembre 2022, n. 320	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 23 novembre 2022, collegato alla legge regionale 28 novembre 2022, n. 42 (Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili).	
.....	29
SEZIONE III	30
COMMISSARI REGIONALI	
- Ordinanze	31
ORDINANZA 29 novembre 2022, n. 158	
O.C.D.P.C. n. 690 del 31/07/2020 e n. 892 del 16/05/2022 - Ordinanza di liquidazione spese oneri del personale di sei enti locali.	
.....	31

ORDINANZA 1 dicembre 2022, n. 159	
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 3.11.2010 - Terzo Atto Integrativo - Aggiudicazione servizio di architettura e ingegneria alla HS Ingegneria SRL dello "Studio idraulico a supporto della Progettazione definitiva, esecutiva relativa all'intervento Cod. 09IR698/G1 "Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra, località Torretta Vecchia nei comuni di Collesalvetti (LI) e Fauglia (PI)" - CIG: 9432002E44 - CUP: J52B17000090003.	
.....	37
ORDINANZA 1 dicembre 2022, n. 160	
DL 91/2014 - DL 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n. 4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola - Rimborso a FENIX CONSORZIO STABILE SCARL per somme anticipate. (Cod. intervento 09IR002/G4) CUP: D17B14000280003 Codice Commessa 16389.	
.....	62
ORDINANZA 1 dicembre 2022, n. 161	
L. 228/2012 art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 11/2019 - Quartiere Matteotti: demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d'argine per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla. Codice intervento 2012EMS0041. Affidamento dei servizi di progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CIG: 9440906218. CUP: J63C18000070001.	
.....	66
ORDINANZA 2 dicembre 2022, n. 162	
L. 228/2012 art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 35/2018 - Intervento codice 2012EMS0036 - Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul Lungomare Vespucci di Marina di Massa (CUP J66J16000980001) - Impegno e liquidazione incentivo funzioni tecniche.	
.....	132
ORDINANZA 2 dicembre 2022, n. 163	
D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Lavori per la realizzazione di "Casse di espansione di Figline - Lotto Prulli" sita nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI) - Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo. CUP: D17B14000280003.	
.....	142

SEZIONE II





CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **229/2022**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente **SCIARRA** - Redattore **BARBERA**

Udienza Pubblica del **04/10/2022** Decisione del **06/10/2022**

Deposito del **15/11/2022** Pubblicazione in G. U. **16/11/2022**

Norme impugnate: Art. 1 della legge della Regione Toscana 30/12/2020, n. 101.

Massime:

Atti decisi: **ric. 10/2021**

SENTENZA N. 229

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi

straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-3 marzo 2021, depositato in cancelleria il 2 marzo 2021, iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2021.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 4 ottobre 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 2), punto 2), della delibera della Corte del 23 giugno 2022, e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;

deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso depositato il 2 marzo 2021 (reg. ric. 10 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione e al principio di leale collaborazione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009).

La disposizione impugnata, nel modificare l'art. 3-bis della legge della Regione Toscana 8 maggio 2009, n. 24 recante «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» (d'ora in avanti: Piano casa per la Toscana), estende alle unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie già previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale dal citato art. 3-bis, che consente interventi di addizione volumetrica o sostituzione edilizia, con un incremento massimo del venti per cento della superficie utile lorda (gli artt. 3 e 4 disciplinano invece le misure straordinarie sugli edifici abitativi).

Nell'illustrazione delle censure, il ricorrente menziona anche l'art. 2 della legge regionale impugnata che, nel modificare l'art. 7, comma 2, del Piano casa per la Toscana, introduce per tutte le misure straordinarie una proroga di due anni del termine per la presentazione dei titoli abilitativi necessari, quali la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o la richiesta del permesso di costruire, slittato al 31 dicembre 2022. Il termine originario (fissato al 31 dicembre 2010) era già stato oggetto di numerose proroghe, l'ultima delle quali disposta sino al 31 dicembre 2020 dall'art. 6 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2018, n. 74 (Legge di stabilità per l'anno 2019).

1.1.- Con il primo motivo di ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione degli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e agli artt. 5 e 6 della Convenzione europea sul paesaggio.

Risulterebbe lesa la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), in quanto la normativa impugnata – nel derogare in via generale agli strumenti urbanistici – consentirebbe che gli interventi edilizi su unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio vengano realizzati anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico, approvato in Toscana con delibera del Consiglio regionale n. 27 marzo 2015, n. 37, recante «Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico.

Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)».

Questo perché la norma oggetto di censura ometterebbe di richiamare espressamente i principi di elaborazione congiunta, inderogabilità e prevalenza del piano paesaggistico sanciti dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e, al contempo, non conterrebbe alcuna clausola di salvaguardia delle previsioni del piano paesaggistico, che all'epoca dell'entrata in vigore del Piano casa per la Toscana non era stato ancora approvato.

Ad avviso della difesa statale, la realizzazione di rilevanti interventi di trasformazione del territorio in deroga alla pianificazione urbanistica avverrebbe, quindi, senza alcuna garanzia che gli stessi siano conformi alle previsioni del piano paesaggistico, la cui revisione potrebbe avvenire solo con nuova intesa (art. 143, comma 2, cod. beni culturali); nel caso in esame, infatti, rileverebbe una modifica unilaterale, attesa l'estensione del Piano casa per la Toscana in assenza di previa concertazione con lo Stato.

In proposito, il ricorrente evidenzia che, per espressa previsione normativa, il piano paesaggistico dovrebbe provvedere alla «individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela» (art. 143, comma 1, lettera g, cod. beni culturali), eventualmente indicando le «linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti» (art. 143, comma 8, cod. beni culturali).

È, dunque, in virtù di tali disposizioni che il miglioramento del riutilizzo degli edifici aventi destinazione commerciale al dettaglio avrebbe dovuto trovare la propria disciplina all'interno del piano paesaggistico, che segnerebbe il naturale esaurimento delle normative regionali applicative del cosiddetto Piano casa. Questo per evitare che in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche le singole trasformazioni vengano valutate in modo parcellizzato, dovendo il loro vaglio avvenire nell'ambito della considerazione complessiva del contesto tutelato, specificatamente demandata al piano paesaggistico, che detta le linee fondamentali di tutela del territorio.

Il ricorrente sostiene che la deroga al piano paesaggistico ad opera della disposizione impugnata troverebbe conferma anche in quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del Piano casa per la Toscana che, nell'escludere dal proprio ambito applicativo i beni culturali e alcuni beni paesaggistici (centri storici e immobili collocati nelle aree naturali protette), avvalorerebbe la realizzabilità degli interventi straordinari in relazione a tutti gli altri beni paesaggistici e, inoltre, a buona parte del paesaggio non vincolato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri esclude, inoltre, che possa essere ravvisata una clausola di salvaguardia delle previsioni del piano paesaggistico nel comma 1 del richiamato art. 5, in base al quale «[g]li interventi edilizi di cui agli articoli 3, 3-bis e 4 perseguono il fine del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti». In particolare, tale previsione si limiterebbe soltanto a riconoscere la generica finalità di assicurare l'integrazione del manufatto nel contesto in cui si colloca, senza peraltro che siano definiti i parametri valutativi di tale finalità.

Quanto alla rilevanza della Convenzione europea del paesaggio, il ricorrente osserva che la medesima tutela il paesaggio nella sua interezza, sia i beni soggetti a vincolo, sia quelli non vincolati. In proposito, vengono richiamati gli artt. 5 e 6 di detta Convenzione, secondo cui il territorio dovrebbe essere oggetto di pianificazione e specifica considerazione anche per quanto concerne le aree non tutelate. Tali prescrizioni sarebbero confluite nell'art. 135 cod. beni culturali, in base al quale le Regioni sono tenute alla pianificazione paesaggistica dell'intero territorio, con riqualificazione delle aree compromesse o degradate.

Per l'effetto, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'inderogabilità del piano paesaggistico non sarebbe garantita neppure per le aree non vincolate: la disposizione impugnata consentirebbe infatti interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici, anche nella parte in cui gli stessi recepiscono gli indirizzi e le direttive del piano paesaggistico cui sono tenuti a conformarsi.

In definitiva, in evidente contrapposizione con il carattere transitorio ed eccezionale della normativa sul Piano casa, volta a sostenere il settore dell'edilizia per un periodo temporalmente limitato, la Regione Toscana avrebbe stabilizzato tale misura straordinaria, prorogandola e addirittura estendendone l'applicazione agli immobili destinati al commercio al dettaglio. Ciò sarebbe accaduto nonostante l'avvenuta approvazione del piano paesaggistico regionale d'intesa con lo Stato, posto al vertice della gerarchia dei piani.

Di conseguenza, l'intervento unilaterale della Regione sarebbe, ad avviso del ricorrente, lesivo della sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio e del principio di necessaria co-pianificazione tra Stato e regioni.

Per altro verso, l'estensione della disciplina derogatoria, in quanto tale soggetta a stretta interpretazione, anche a edifici a destinazione commerciale, concorrerebbe – unitamente alle reiterate proroghe disposte dal legislatore regionale – al risultato di accrescere enormemente, per sommatoria, il numero degli interventi assentibili, così aggravando la compressione dell'interesse alla tutela del paesaggio, al di fuori di qualsiasi visione unitaria del territorio.

La diminuzione del livello della tutela ambientale determinerebbe, dunque, il contrasto con l'art. 9 Cost., che sancisce la rilevanza della tutela del paesaggio quale interesse primario e assoluto; nella medesima prospettiva, risulterebbe violato anche l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla richiamata Convenzione europea del paesaggio.

1.2.– Con il secondo motivo di ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e del principio di leale collaborazione.

La disposizione impugnata contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto le continue proroghe pluriennali unitamente all'estensione degli interventi in deroga ad una ulteriore tipologia di edifici avrebbero reso stabile una misura temporanea, in evidente contrasto con il carattere straordinario ed eccezionale della disciplina del Piano casa.

L'ampliamento di siffatta disciplina derogatoria sarebbe manifestamente irragionevole, anche perché si porrebbe al di fuori di qualsivoglia valutazione unitaria del territorio. Ciò in violazione del principio fondamentale in materia di governo del territorio, sotteso all'intero impianto della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), secondo il quale gli interventi di trasformazione edilizia sono consentiti soltanto nel quadro della pianificazione urbanistica, che esercita una funzione di disciplina degli usi del territorio necessaria e insostituibile, in quanto idonea a fare sintesi dei molteplici interessi, anche di rilievo costituzionale, che afferiscono a ciascun ambito territoriale.

Inoltre, l'estensione delle misure straordinarie ad opera della disposizione impugnata sarebbe vieppiù irragionevole, poiché intervenuta al di fuori della pianificazione paesaggistica, che dovrebbe costituire la sede necessaria di valutazione del corretto inserimento degli interventi edilizi nei contesti sottoposti a tutela.

La stabilizzazione del Piano casa per effetto di un intervento unilaterale della Regione Toscana, in quanto contrastante con il principio di necessaria co-pianificazione tra Stato e regioni, determinerebbe infine anche la violazione del principio di leale collaborazione.

2.– Il 6 aprile 2021, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e/o non fondato.

2.1.– In primo luogo, viene eccepita l'inammissibilità delle questioni promosse con il secondo motivo di ricorso, in quanto non sarebbe stato impugnato l'art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, che prevede la proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione di tutti gli interventi in deroga agli strumenti urbanistici. Ciò sarebbe stato necessario, in quanto le questioni indicate sarebbero incentrate sulla stabilizzazione delle misure straordinarie previste dal Piano casa per la Toscana, che il ricorrente ricolleggerebbe sia all'estensione degli interventi in deroga disposta dall'art. 1 della legge regionale impugnata, sia alla proroga introdotta dall'art. 2 della medesima legge.

2.2.– Nel merito, in riferimento al dedotto contrasto con gli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. e con il principio di leale collaborazione, la resistente esclude che gli interventi straordinari previsti dal Piano casa per la Toscana, come emendato dalla disposizione impugnata, possano essere realizzati in deroga alle previsioni del piano paesaggistico.

A sostegno di tale interpretazione, viene invocato l'art. 5 della legge reg. Toscana n. 24 del 2009 che, al comma 2, esclude espressamente l'ammissibilità degli interventi straordinari con riguardo a molti beni soggetti alla pianificazione paesaggistica (centri storici e immobili collocati nelle aree naturali protette) e, al comma 1, sancisce comunque in termini generali che gli interventi del Piano casa perseguono il fine del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri paesaggistici e ambientali in cui sono inseriti.

Al riguardo, la Regione resistente precisa che il richiamo ai valori paesaggistici contenuto nel citato comma 1 è da intendersi quale rinvio "mobile", riferito quindi alla disciplina paesaggistica regionale via via vigente nel tempo, a nulla rilevando che la legge della reg. Toscana n. 24 del 2009 sia antecedente all'approvazione del piano paesaggistico regionale, avvenuta nel 2015.

In ogni caso, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel piano paesaggistico regionale, le disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente in contrasto con esse non troverebbero più applicazione per il meccanismo della prevalenza di queste ultime (artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali), da ritenersi operante a prescindere dal richiamo del piano da parte delle leggi regionali.

La resistente deduce, altresì, che la disposizione impugnata non inciderebbe sull'applicazione della normativa generale concernente il rilascio e il rispetto delle autorizzazioni per la tutela paesaggistica, di talché in sede di rilascio dell'autorizzazione suddetta non potrebbero essere assentiti interventi non ammessi dal piano paesaggistico.

In tale prospettiva, l'art. 5, comma 2, della legge reg. Toscana n. 24 del 2009 – nella parte in cui esclude la realizzabilità degli interventi straordinari con riferimento a determinati beni paesaggistici – non andrebbe inteso, come sostenuto dal ricorrente, nel senso di ammettere sempre e comunque tali interventi per le residue tipologie di beni vincolati. Con tale disposizione, infatti, nell'esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia del governo del territorio, il legislatore regionale avrebbe vietato per gli immobili ivi indicati gli interventi edilizi straordinari anche in assenza di vincoli di inedificabilità di carattere paesaggistico, con ciò andando ad introdurre una tutela ulteriore rispetto a quella attinente al paesaggio.

In riferimento all'ulteriore rilievo contenuto nel ricorso circa la potenziale derogabilità del piano paesaggistico anche con riguardo alle aree non soggette a vincolo paesaggistico, la Regione Toscana evidenzia che l'obbligo della co-pianificazione Stato-Regione varrebbe unicamente con riferimento ai beni soggetti al vincolo paesaggistico, con conseguente non fondatezza della tesi circa la necessità della valutazione complessiva della trasformazione del contesto tutelato.

Parimenti, gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale al dettaglio non avrebbero dovuto trovare la loro disciplina all'interno del piano paesaggistico, che tra i suoi contenuti obbligatori e facoltativi (art. 143 cod. beni culturali) non contempla la regolamentazione delle trasformazioni edilizie sugli immobili.

In definitiva, sarebbero destituite di ogni fondamento anche le censure attinenti alla violazione dell'art. 9 Cost. e al contrasto con il principio di leale collaborazione, non risultando violato alcun obbligo di pianificazione congiunta.

2.3.– Quanto alle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la Regione Toscana esclude che la legge regionale impugnata abbia stabilizzato le misure straordinarie del Piano casa, in violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, evidenziando il carattere temporaneo delle finalità indicate nel preambolo del testo legislativo, ovvero a favorire ulteriormente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e fronteggiare la crisi del settore delle costruzioni causata dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia.

Lo stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 avrebbe determinato la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, compresi quelli di esame dei titoli abilitativi, con la conseguenza che il legislatore regionale avrebbe ritenuto «doveroso, logico e razionale concedere la proroga di un anno [recte: di due anni] del termine previsto dall'art. 7, secondo comma, della L.R. n. 24 del 2009».

Con specifico riferimento all'estensione degli interventi in deroga, la resistente invoca altresì la finalità di fronteggiare la crisi del settore del commercio al dettaglio, anch'esso duramente colpito dall'emergenza pandemica.

3.– In prossimità delle udienze dell'8 marzo e del 13 settembre 2022, successivamente rinviate, le parti hanno depositato memorie illustrative.

3.1.– Con memoria del 15 febbraio 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le proprie argomentazioni in ordine alla prospettata illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

3.2.– Analogamente, con memoria depositata il 3 agosto 2022, la Regione Toscana ha confermato le proprie difese, richiamando la sopravvenuta sentenza n. 187 del 2022 di questa Corte, che avrebbe escluso la necessità di richiamare il piano paesaggistico e il codice di settore ad opera di una norma regionale, incidente sull'assetto del territorio, quando la stessa sia stata adottata da Regione munita di piano paesaggistico.

3.3.– All'udienza pubblica del 4 ottobre 2022, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi.

Considerato in diritto

1.– Con ricorso depositato il 2 marzo 2021 (reg. ric. n. 10 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020.

La disposizione impugnata, nel modificare l'art. 3-bis della legge reg. Toscana n. 24 del 2009, recante il cosiddetto Piano casa per la Toscana, estende alle unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie già previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale dal citato art. 3-bis, che consente interventi di addizione volumetrica o sostituzione edilizia, con

un incremento massimo del venti per cento della superficie utile lorda (gli artt. 3 e 4 disciplinano invece le misure straordinarie sugli edifici abitativi).

Nell'illustrazione delle censure, il ricorrente menziona anche l'art. 2 della legge regionale impugnata che, nel modificare l'art. 7, comma 2, del Piano casa per la Toscana, introduce per tutte le misure straordinarie una proroga di due anni del termine per la presentazione dei titoli abilitativi necessari, quali la SCIA, o la richiesta del permesso di costruire, slittato al 31 dicembre 2022. Il termine originario (fissato al 31 dicembre 2010) era già stato oggetto di numerose proroghe, l'ultima delle quali disposta, sino al 31 dicembre 2020, dall'art. 6 della legge reg. Toscana n. 74 del 2018.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione degli artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost. e del principio di leale collaborazione, deducendo quali parametri interposti gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché gli artt. 5 e 6 della Convenzione europea sul paesaggio.

2.1.– Il ricorrente sostiene anzitutto che la disposizione impugnata violi la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), in quanto – nel derogare in via generale agli strumenti urbanistici – consentirebbe che gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale al dettaglio vengano realizzati anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico, approvato in Toscana con delibera del Consiglio regionale n. 37 del 2015, con ulteriore violazione dell'art. 9 Cost., a causa della compromissione della tutela ambientale che ne conseguirebbe.

Questo perché la norma oggetto di censura ometterebbe di richiamare espressamente il vincolo di elaborazione congiunta tra Stato e Regione Toscana, inderogabilità e prevalenza del piano paesaggistico sancito dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e, al contempo, non conterrebbe alcuna clausola di salvaguardia delle previsioni del piano paesaggistico, che all'epoca dell'entrata in vigore del Piano casa per la Toscana non era ancora stato approvato.

Ad avviso del ricorrente, inoltre, l'efficacia derogatoria al piano paesaggistico ad opera della disposizione impugnata troverebbe conferma in quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del Piano casa per la Toscana che, nell'escludere dal proprio ambito applicativo i beni culturali e alcuni beni paesaggistici (centri storici e immobili collocati nelle aree naturali protette), avvalorerebbe la realizzabilità degli interventi straordinari in relazione ai rimanenti beni vincolati, oltre che a buona parte del paesaggio non vincolato.

2.2.– In secondo luogo, sarebbe violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 5 e 6 della citata Convenzione europea del paesaggio, secondo cui il territorio dovrebbe essere oggetto di pianificazione e specifica tutela anche per quanto concerne le aree non vincolate.

Tali prescrizioni sarebbero confluite nell'art. 135 cod. beni culturali, che imporrebbe alle regioni la pianificazione dell'intero territorio, con riqualificazione delle aree compromesse o degradate, anche se non soggette a vincolo.

Di conseguenza, l'inderogabilità del piano paesaggistico non sarebbe garantita –secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – neppure per le aree non vincolate. Invero, la disposizione impugnata consentirebbe interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici, anche nella parte in cui recepiscono gli indirizzi e le direttive del piano paesaggistico cui sono tenuti a conformarsi.

2.3.– Infine, la compromissione della pianificazione paesaggistica, soggetta al principio di congiunta elaborazione tra Stato e regione, lederebbe il principio di leale collaborazione, perché in contraddizione con l'approvazione, da parte della Regione Toscana, del piano paesaggistico nel 2015.

2.4.– Le questioni di legittimità costituzionale, in quanto strettamente connesse, possono essere esaminate in una prospettiva unitaria.

Esse si incentrano sulla deroga alla pianificazione paesaggistica e all'obbligo di pianificazione congiunta, censurata in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., e al principio di leale collaborazione.

2.5.– La tutela ambientale e paesaggistica – gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto – «costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché a quelle residuali» (sentenza n. 201 del 2021; nonché, da ultimo, sentenze n. 187 e n. 106 del 2022).

Il sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta, dunque, attuazione dell'art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti (da ultimo, sentenze n. 187, n. 45 e n. 24 del 2022, n. 219 e n. 74 del 2021).

La condizione per realizzare questo obiettivo è la concertazione del piano paesaggistico tra Stato e regione (art. 135, comma 1, terzo periodo, cod. beni culturali), la sua cogenza per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, la sua non derogabilità da piani o progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, nonché la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, come sancito dall'art. 145, comma 3, cod. beni culturali (ex plurimis, sentenze n. 187 e n. 45 del 2022 e n. 261 del 2021).

Sulla base di tale premessa, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito, nell'esercizio di proprie competenze – siano esse residuali o concorrenti – «adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche» (sentenza n. 74 del 2021; nello stesso senso, sentenze n. 24 del 2022, n. 141 e n. 54 del 2021, n. 240 del 2020, n. 86 del 2019, n. 178, n. 68 e n. 66 del 2018).

In considerazione di tali presupposti, ripetutamente affermati (sentenze n. 187 del 2022, n. 201, n. 124, n. 74, n. 54 e n. 29 del 2021 e n. 189 del 2016), questa Corte ha statuito che l'omessa indicazione, da parte di una norma regionale, della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico e il codice di settore, non determina di per sé l'illegittimità costituzionale della disposizione, ogni volta che quest'ultima sia suscettibile di interpretazione conforme ai criteri di competenza legislativa dettati dalla Costituzione e non abbia quindi l'effetto di sottrarre interventi urbanistici o edilizi alle previsioni del codice di settore e del piano paesaggistico, «dotate di immediata forza cogente, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario» (sentenza n. 24 del 2022).

Nella sentenza n. 124 del 2021, questa Corte ha fatto applicazione dell'indicato principio con riferimento ad una norma regionale che, seppur non attuativa della disciplina del Piano casa, derogava in via generale agli strumenti di pianificazione urbanistica. In tale pronuncia, nel sancire che il principio di prevalenza della tutela paesaggistica può ritenersi violato solo a fronte di disposizioni regionali che contengono deroghe espresse a disposizioni specifiche del codice di settore (ex multis sentenze n. 141, n. 74 e n. 54 del 2021), questa Corte ha precisato che la norma regionale che deroghi in via generale agli strumenti di pianificazione urbanistica non integra di per sé anche una deroga alle prescrizioni del richiamato Codice dei beni culturali e del paesaggio. In tal caso, infatti, occorre rifarsi al dato testuale e sistematico della disposizione regionale, al fine di verificare se la stessa deroghi esplicitamente al codice di settore, risultando peraltro del tutto irrilevante che quest'ultimo non sia oggetto di espresso richiamo.

Con la sentenza di questa Corte n. 170 del 2021, il medesimo principio ha trovato applicazione proprio con riguardo a disposizioni regionali attuative della disciplina del Piano casa, che – in quanto attinenti alla

normativa urbanistica ed edilizia – vanno ascritte alla competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di «governo del territorio», ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma terzo, Cost. (su quest'ultimo aspetto, sentenza n. 217 del 2020).

La richiamata sentenza n. 170 del 2021 ha affermato che una disciplina regionale volta ad ampliare, mediante proroga, il numero degli interventi assentibili in contrasto con la disciplina urbanistica non interferisce per ciò solo con il diverso profilo della tutela del paesaggio: invero, il «valore unitario e prevalente della pianificazione paesaggistica [...] mantiene intatta la sua forza imperativa anche con riguardo alle leggi regionali attuative del “piano casa”, piano che, pur nelle sue differenti versioni, deve essere sottoposto a stretta interpretazione per quel che attiene alla sua portata derogatoria».

È alla luce di tali principi che si devono ora vagliare le censure oggetto del primo motivo di ricorso.

2.6. – Le questioni non sono fondate, nei termini di seguito precisati.

2.7.– Sulla base della giurisprudenza appena citata, non è condivisibile l'assunto del ricorrente per cui l'omesso richiamo da parte della legge regionale impugnata del piano paesaggistico e delle previsioni di tutela del codice di settore equivalga a una deroga, con la conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ambiente e dei beni culturali.

Tale giurisprudenza costituzionale ha peraltro trovato recente conferma nella sentenza n. 187 del 2022, invocata dalla difesa regionale, nel cui ambito ne è stata precisata la portata con riferimento alle regioni, quale è la Regione Toscana, munite di piano paesaggistico. Si è dapprima ribadito il menzionato principio per cui l'omessa indicazione, da parte di una norma regionale, della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico e il codice di settore, non ne determina di per sé l'illegittimità costituzionale, ogni volta che quest'ultima sia suscettibile di interpretazione conforme ai criteri di competenza legislativa dettati dalla Costituzione. La sentenza indicata ha altresì specificato che «[è] però evidente che tale conclusione presuppone che la pianificazione paesaggistica sia vigente, perché in tal caso essa è immediatamente prevalente su eventuali prescrizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici. Viceversa, quando [...] il piano paesaggistico manca, occorre maggiore cautela nel valutare la portata precettiva delle norme che intersechino profili attinenti con tale pianificazione. Non perché la Regione non possa in nessun caso attivare le proprie competenze legislative, ma perché va evitato il rischio che esse, afferendo [...] al governo del territorio, permettano il consolidamento di situazioni tali da ostacolare il compiuto sviluppo della pianificazione paesaggistica».

La circostanza che la Regione Toscana sia dotata di piano paesaggistico è, dunque, sufficiente ad escludere la necessità di un rinvio esplicito sia al codice di settore, sia al piano paesaggistico.

Inoltre, non risultano in alcun modo derogate dalla legge regionale sul Piano casa, come modificata dalla norma impugnata, le disposizioni che richiedono per la realizzazione degli interventi edilizi il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Per l'effetto, la norma oggetto di censura ben può essere intesa – in termini compatibili con l'ordinamento costituzionale – nel senso di includere il rispetto del codice di settore e delle invocate prescrizioni in esso contenute (artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali), tra cui il principio di prevalenza del piano paesaggistico, che deve ritenersi operante anche in assenza di esplicita clausola di salvaguardia.

Una volta escluso che la normativa impugnata possa pregiudicare, in violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., le prescrizioni recate o riservate al piano paesaggistico, che concerne l'intero territorio regionale, ne deriva la non fondatezza della censura che, richiamando la Convenzione europea sul paesaggio, lamenta – in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. – la compromissione delle aree non oggetto di vincolo.

Allo stesso modo, si rivelano non fondati i profili di illegittimità costituzionale legati alla violazione del principio di leale collaborazione.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, infine, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

La disposizione impugnata contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto l'estensione degli interventi in deroga ad una ulteriore tipologia di edifici, con ulteriore ampliamento delle premialità volumetriche, unitamente alle continue proroghe pluriennali disposte dal legislatore regionale, avrebbe reso stabile una misura invece concepita come temporanea, in evidente contrasto con il carattere straordinario ed eccezionale della disciplina del Piano casa.

La portata di siffatta disciplina derogatoria sarebbe – sempre ad avviso della difesa statale – manifestamente irragionevole, anche perché si porrebbe al di fuori di qualsivoglia valutazione unitaria del territorio da parte delle amministrazioni. Ciò in violazione del principio fondamentale in materia di governo del territorio, sotteso all'intero impianto della legge urbanistica e sue successive modificazioni, secondo il quale gli interventi di trasformazione edilizia sarebbero consentiti soltanto nel quadro delle procedure di pianificazione urbanistica, sia di livello regionale sia di livello locale, che esercita una funzione di disciplina degli usi del territorio necessaria e insostituibile, in quanto idonea a fare sintesi dei molteplici interessi, anche di rilievo costituzionale, che afferiscono a ciascun ambito territoriale.

Il ricorrente prospetta, inoltre, un ulteriore profilo di irragionevolezza riferibile al possibile contrasto della normativa regionale, che consente la deroga agli strumenti urbanistici, con il principio di prevalenza del piano paesaggistico regionale, al quale i piani subordinati devono necessariamente conformarsi. La possibile deroga a questi ultimi, che hanno l'obbligo di recepire le prescrizioni inderogabili del piano e che fanno propri gli indirizzi e le direttive dello stesso, potrebbe infatti tradursi nella deroga al Piano paesaggistico regionale approvato nel 2015. Ciò sarebbe in sé contraddittorio, e quindi irragionevole, in quanto, da una parte, la Regione approva il piano paesaggistico e, dall'altra, reitera ed anzi amplia la portata di disposizioni eccezionali derogatorie al piano stesso.

3.1.– La Regione Toscana eccipe l'inammissibilità delle questioni, in quanto il ricorrente, in luogo dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, che prevede la proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione di tutti gli interventi in deroga agli strumenti urbanistici, si sarebbe limitato ad impugnare il solo art. 1 della medesima legge regionale, relativo all'estensione degli interventi in deroga.

3.2.– Questa Corte, al fine di valutare la predetta eccezione, non può esimersi dal rilevare – in ciò aderendo alle obiezioni sollevate nella memoria del Presidente del Consiglio dei ministri – che reiterate proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono compromettere l'imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

Difatti, proprio con riguardo ad alcune legislazioni regionali sul cosiddetto Piano casa – vale a dire a quelle sole che, tra le molte altre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha deciso negli anni di impugnare in via principale – questa Corte ha già sottolineato che «[i] prolungato succedersi delle proroghe di una disciplina derogatoria, in contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell'assetto del territorio, presenta un innegabile rilievo» (sentenze n. 24 del 2022 e n. 170 del 2021). Inoltre, la previsione di «interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, trascura l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica» (sentenza n. 24 del 2022; nello stesso senso sentenza n. 219 del 2021).

Resta fermo quindi che un ripetuto protrarsi delle proroghe si presume irragionevole, posto che tende nel tempo a rendere definitiva una disciplina nata come transitoria.

Tale prolungato e più volte ripetuto protrarsi delle proroghe espone a rischio il buon andamento dell'azione amministrativa nella tutela del territorio e nello sviluppo urbanistico, consegnandola ad una dimensione perennemente instabile e precaria.

Del resto, sin dalla sua formulazione originaria, è proprio l'art. 1 del Piano casa per la Toscana a presupporre che «[l]a presente legge ha carattere straordinario», in conformità alla disciplina nazionale relativa al Piano casa.

3.3.– Dette considerazioni, tuttavia, non afferiscono al contenuto precettivo della disposizione impugnata.

Con il richiamato art. 1, infatti, il legislatore toscano ha esteso l'oggetto degli interventi in deroga, rispetto alla previgente disciplina, fino a ricomprendere determinate unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale al dettaglio. Tale previsione investe, perciò, il contenuto dell'attività in deroga, ma non l'efficacia temporale di quest'ultima, che viene invece, come detto, disciplinata dall'art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020; disposizione, questa, non impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Questa norma, anche con riferimento agli interventi ai quali si riferisce l'art. 1 impugnato, permette la presentazione della SCIA, o la richiesta del permesso di costruire, entro il 31 dicembre 2022, anziché entro il termine in precedenza vigente, e già più volte prorogato, del 31 dicembre 2020.

È perciò a tale norma che va imputato l'effetto di stabilizzazione di un regime eccezionale derogatorio, che il ricorrente pone a base delle questioni di legittimità costituzionale promosse. La mera caducazione dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020 non sarebbe pertanto idonea a far conseguire il risultato auspicato dal ricorrente (così la sentenza n. 68 del 2022 e, sia pur nell'ambito di un giudizio in via incidentale, le sentenze n. 239 del 2019 e n. 210 del 2015; similmente, le sentenze n. 22 del 2022 e n. 21 del 2020), in quanto – non travolgendo la proroga introdotta dal successivo art. 2 – lascerebbe invariata la possibilità di realizzare, per altri due anni, le misure straordinarie già previste dal Piano casa per la Toscana.

In conclusione – e contrariamente a quanto dedotto dalla difesa statale – la lesione lamentata dal ricorrente deriva non solo dall'ampliamento dell'oggetto degli interventi, ma anche, e necessariamente, dalla circostanza che essi possono avere luogo nel termine introdotto dall'art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020. In difetto di tale termine, infatti, nessun intervento potrebbe essere realizzato perché l'efficacia temporale della legge si sarebbe già esaurita.

3.4.– Alla luce di quanto appena precisato, non avendo il ricorso investito l'art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, va dunque accolta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla regione resistente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso

industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alla legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **239/2022**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente **SCIARRA** - Redattore **DE PRETIS**

Udienza Pubblica del **08/11/2022** Decisione del **09/11/2022**

Deposito del **29/11/2022** Pubblicazione in G. U. **30/11/2022**

Norme impugnate: Art. 1 della legge della Regione Toscana 28/12/2021, n. 52.

Massime:

Atti decisi: **ric. 15/2022**

SENTENZA N. 239

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 (Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2022, iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udita nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;

deliberato nella camera di consiglio del 9 novembre 2022.

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, impugna l'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 (Disposizioni in materia di tagli culturali. Modifiche alla l.r. 39/2000), con il ricorso iscritto al n. 15 reg. ricorsi 2022. Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e a diverse norme legislative statali (di seguito indicate).

La disposizione impugnata modifica l'art. 47-bis della legge della Regione Toscana 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), in materia di taglio culturale. Il comma 4 di tale legge dispone che «[i] tagli culturali, comprese le opere connesse di cui all'articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del D.Lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del citato decreto legislativo».

L'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021 aggiunge, dopo il comma 4 appena citato, il seguente comma 4-bis: «Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi».

Il ricorrente osserva che il citato comma 4 dell'art. 47-bis già «si poneva in contrasto con l'articolo 149» del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che distingue gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, esonerati dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi della lettera b) dell'art. 149, comma 1, da altri interventi quali il «taglio culturale», escluso dalla medesima autorizzazione ai sensi della lettera c) dell'art. 149, comma 1, solo se eseguito nei boschi indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), cod. beni culturali (riguardante le «aree tutelate per legge»). Secondo il ricorrente, dunque, se il taglio culturale è effettuato in boschi ricompresi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali, l'obbligo di chiedere l'autorizzazione paesaggistica permane.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe «palese» che la legge regionale impugnata mira a superare il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, 30 giugno 2020, n. 1233, che avrebbe escluso la possibilità di approvare i piani antincendio boschivo, concernenti aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali, senza il preventivo parere favorevole della Soprintendenza. Il Consiglio di Stato avrebbe escluso che ai boschi sottoposti a vincolo provvedimentale possa essere esteso il regime (meno severo) previsto per i boschi sottoposti a vincolo ex lege. Per la prima tipologia di boschi l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica sarebbe limitata agli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale «minori», che non si traducono in taglio culturale, forestazione,

riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione. Inoltre, il Consiglio di Stato avrebbe escluso che le citate norme del codice siano state modificate dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» (di seguito: t.u. foreste), e in particolare dall'art. 7, comma 12, del testo unico.

2.– Nella parte in diritto del suo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri argomenta specificamente l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, invocando diversi parametri.

Essa introdurrebbe «un'ampia ipotesi di esenzione dall'autorizzazione paesaggistica di quasi tutti gli interventi di taglio boschivo in aree tutelate» da vincolo specifico ex art. 136 cod. beni culturali, sebbene la competenza legislativa in materia di autorizzazione paesaggistica spetti in via esclusiva allo Stato.

Gli artt. 136, 142, 146 e 149 cod. beni culturali rappresenterebbero norme interposte, la cui violazione integrerebbe il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce competenza legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela del paesaggio. Questa Corte avrebbe in particolare affermato che il legislatore regionale non può disciplinare in modo difforme dalla legge statale i presupposti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (vengono citate diverse pronunce di questa Corte).

La norma impugnata, introdotta unilateralmente dalla Regione, violerebbe anche l'art. 7, comma 12, del citato t.u. foreste. In base a tale disposizione, «[c]on i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo [...]». Il ricorrente riferisce che, nel 2020, allo scopo di giungere all'accordo previsto dal citato art. 7, comma 12, è stato istituito un tavolo tecnico tra rappresentanti ministeriali e regionali. Anche il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 1233 del 2020, avrebbe ribadito l'esigenza di un accordo tra lo Stato e la Regione per l'individuazione di interventi forestali ritenuti compatibili con il vincolo.

Il ricorrente segnala poi che, in base all'art. 36, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere ricondotti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali, gli interventi specificamente indicati nello stesso art. 36, comma 3: «a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi».

La disposizione impugnata, contrastando con l'art. 7, comma 12, t.u. foreste e con l'art. 36, comma 3, del d.l. n. 77 del 2021, come convertito, invaderebbe la competenza legislativa statale in materia di tutela del paesaggio e violerebbe il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, espressamente richiamato nell'art. 7, comma 12. Il contrasto con tali parametri interposti e con la disciplina della pianificazione paesaggistica (artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali) integrerebbe la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La norma stessa violerebbe inoltre l'art. 9 Cost. perché, escludendo l'autorizzazione paesaggistica per i tagli colturali nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali, abbasserebbe il livello di tutela dei beni paesaggistici.

Infine, la norma impugnata violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., perché paralizzerebbe l'esecuzione del giudicato, in contrasto con l'art. 6 CEDU. Il citato parere emesso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato produrrebbe l'effetto di giudicato e la sua esecuzione sarebbe coercibile con il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo). A tale proposito il ricorrente richiama le sentenze del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 6 maggio 2013, n. 10 e n. 9. Il citato parere del Consiglio di Stato n. 1233 del 2020 avrebbe dovuto essere eseguito dalla Regione, secondo il ricorrente, acquisendo l'autorizzazione paesaggistica in relazione al piano antincendio boschivo. Invece, non solo la Regione non si sarebbe conformata al parere ma avrebbe adottato la norma impugnata per paralizzare l'esecuzione del giudicato. La disposizione violerebbe così l'art. 6 CEDU, che comprenderebbe anche «il diritto alla corretta esecuzione del giudicato» (a tale proposito, il ricorrente richiama Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 11 settembre 2013, n. 4499): di qui il contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.

3.– La Regione Toscana si è costituita nel presente giudizio con memoria depositata il 4 aprile 2022.

In primo luogo, rileva che la norma impugnata avrebbe «una finalità di chiarificazione, senza incidenza sulla normativa nazionale vigente». Sia l'art. 7, comma 12, t.u. foreste (che regola gli interventi «da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi» dell'art. 136 cod. beni culturali), sia il parere del Consiglio di Stato n. 1233 del 2020 (secondo il quale il citato art. 136 riguarderebbe «boschi e foreste vincolati sulla base di un apposito provvedimento amministrativo») farebbero riferimento «letteralmente ai “boschi vincolati ex art. 136” del Codice», cioè al caso in cui il vincolo è apposto specificamente sul bosco. Solo in questo caso l'autorizzazione paesaggistica sarebbe necessaria e, secondo la Regione, «questo è ribadito dalla disposizione regionale», che esonera dall'autorizzazione i tagli culturali «con la sola eccezione di quelle [aree vincolate] in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguarda in modo esclusivo i boschi». Invece, quando il provvedimento di vincolo non riguarda specificamente il bosco ma un'area più ampia, in cui ricade il bosco, esso «è finalizzato alla tutela di elementi identificativi diversi dal bosco».

La norma impugnata sarebbe, dunque, una «semplice e corretta riproposizione della norma statale che prevede la necessità di autorizzazione paesaggistica nei soli boschi tutelati ex art. 136 e non nelle aree tutelate ex art. 136 esattamente come previsto» dall'art. 7, comma 12, t.u. foreste.

Inoltre, la Regione osserva che, in base all'art. 47-bis, comma 4, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, «[i] tagli culturali [...] costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale» e che tale disposizione non è mai stata contestata. In base all'art. 149 cod. beni culturali, per gli interventi inerenti all'attività agro-silvo-pastorale («che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio») non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, né nelle aree vincolate ex lege, né in quelle vincolate per decreto. L'art. 47-bis, comma 4, rispetterebbe le condizioni dell'art. 149 cod. beni culturali, perché, in base al comma 1 dello stesso art. 47-bis, «[p]er taglio culturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico». Ciò dimostrerebbe anche che la norma impugnata non abbassa il livello di tutela ambientale.

Infine, sarebbe non fondato anche il motivo relativo alla violazione dell'art. 6 CEDU. La Regione riferisce infatti che, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato n. 1233 del 2020 e della decisione del ricorso proposto dall'associazione Italia Nostra e altri contro la delibera della Giunta della Regione Toscana 18 marzo 2019, n. 355, di approvazione del piano antincendio boschivo per la pineta del cosiddetto Tombolo, l'autorizzazione paesaggistica relativa a tale piano è stata acquisita prima della realizzazione degli interventi previsti e che il piano stesso è stato riapprovato con la delibera della Giunta regionale 29 marzo 2021, n. 297.

4.– L'11 ottobre 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria integrativa, in cui replica alle difese svolte dalla Regione nella memoria di costituzione.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, con il ricorso indicato in epigrafe, l'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021.

Tale disposizione modifica l'art. 47-bis della legge reg. Toscana n. 39 del 2000 in materia di taglio colturale. Il comma 4 del citato art. 47-bis dispone che «[i] tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all'articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del D.Lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del citato decreto legislativo». L'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021 aggiunge, dopo il comma 4 appena citato, il seguente comma 4-bis: «Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi».

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe: a) l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con riferimento agli artt. 136, 142, 146 e 149 cod. beni culturali, in quanto introdurrebbe «un'ampia ipotesi di esenzione dall'autorizzazione paesaggistica di quasi tutti gli interventi di taglio boschivo in aree tutelate» da vincolo specifico ex art. 136 del medesimo codice, sebbene la competenza in materia spetti in via esclusiva allo Stato; b) l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e il principio di leale collaborazione, con riferimento all'art. 7, comma 12, del d.lgs. n. 34 del 2018, in quanto, in base a tale norma, gli interventi forestali ammessi all'interno dei boschi vincolati ex art. 136 cod. beni culturali «vanno individuati esclusivamente nell'ambito della pianificazione paesaggistica oppure attraverso accordi tra la Regione e il Ministero della cultura»; c) l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con riferimento all'art. 36, comma 3, del d.l. n. 77 del 2021, come convertito, secondo il quale possono essere ricondotti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali, solo gli interventi specificamente indicati nello stesso art. 36, comma 3; d) l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con riferimento agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, per «contrasto [...] con la disciplina della pianificazione paesaggistica»; e) l'art. 9 Cost., perché, escludendo l'autorizzazione paesaggistica per i tagli colturali nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali, abbasserebbe il livello di tutela dei beni paesaggistici; f) l'art. 117, primo comma, Cost., con riferimento all'art. 6 CEDU, perché la Regione avrebbe adottato la norma impugnata per paralizzare l'esecuzione del giudicato formatosi sul parere del Consiglio di Stato n. 1233 del 2020.

2.– Il motivo di ricorso consistente nella violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con riferimento agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali (indicato sub d), è inammissibile per carenza di motivazione.

Il ricorrente, infatti, si limita ad affermare in modo apodittico che esisterebbe un «contrasto [...] con la disciplina della pianificazione paesaggistica», ma non spiega perché la norma impugnata contrasterebbe con i citati artt. 135, 143 e 145. La giurisprudenza di questa Corte «è costante nell'affermare “che, nella impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta (con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che denuncia violati), ma ha anche l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali: ex plurimis, sentenza n. 115 del 2021) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in

ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi” (ex plurimis, da ultimo, sentenza n. 71 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 5 del 2022, n. 201, n. 52 e n. 29 del 2021)» (sentenza n. 135 del 2022).

3.– Nel merito, è innanzitutto non fondato il motivo di ricorso (indicato sopra sub f) con il quale si lamenta la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., con riferimento all’art. 6 CEDU.

Secondo il ricorrente, l’art. 6 CEDU sarebbe violato perché la Regione avrebbe adottato la norma impugnata per «paralizzare l’esecuzione del giudicato» formatosi sul ricorso straordinario proposto dall’associazione Italia Nostra e altri contro la delibera della Giunta della Regione Toscana n. 355 del 2019 (approvazione del piano antincendio relativo alle pinete litoranee di Grosseto e Castiglione della Pescaia), ricorso accolto con il d.P.R. 1° ottobre 2020, sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 1233 del 2020.

Il ricorrente afferma che «la Regione non solo non si è conformata a tale parere, venendo meno alla prescritta acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica», ma avrebbe adottato la norma impugnata «allo scopo concreto di paralizzare l’esecuzione del giudicato».

Invece, come risulta dagli atti depositati dalla difesa della resistente, la Regione Toscana si è adeguata al d.P.R. 1° ottobre 2020 già diversi mesi prima dell’adozione della norma impugnata (promulgata il 28 dicembre 2021), allorché, a seguito del citato d.P.R., ha riapprovato il piano antincendio con la delibera della Giunta regionale 29 marzo 2021, n. 297, sulla base delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune di Castiglione della Pescaia e dal Comune di Grosseto, previo parere della Soprintendenza.

Nella propria memoria integrativa il ricorrente ha osservato che l’adeguamento al giudicato «nel singolo caso specifico» non potrebbe sanare il vizio della legge regionale impugnata. Poiché, tuttavia, ciò che il ricorso denuncia è la violazione dell’art. 6 CEDU proprio per la presunta volontà del legislatore regionale di paralizzare l’esecuzione del più volte citato parere n. 1233 del 2020, l’avvenuta ottemperanza al giudicato formatosi sul ricorso straordinario rende evidente la non fondatezza della censura.

4.– Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato.

Considerato il contenuto della censura, il thema decidendum va circoscritto, quanto alle norme interposte, agli artt. 146 e 149 cod. beni culturali, dato che gli artt. 136 e 142 dello stesso codice, pure invocati dal ricorrente, non attengono all’autorizzazione paesaggistica.

4.1.– È opportuna in via preliminare una breve sintesi del contesto normativo in cui si inserisce la disposizione impugnata.

L’art. 3, comma 2, lettera c), t.u. foreste fa rientrare nelle «pratiche selvicolturali» «i tagli, le cure e gli interventi volti all’impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all’utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d)» (che definisce i «prodotti forestali spontanei non legnosi»). Il taglio culturale rappresenta, dunque, un’«ordinaria attività di gestione e manutenzione del bosco», distinta dalla «trasformazione del bosco» (sentenza n. 201 del 2018). Le attività di gestione forestale e la trasformazione del bosco sono disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 7 e 8 t.u. foreste. In base all’art. 7, comma 13, «[l]e pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli culturali di cui all’articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

L’art. 149 cod. beni culturali stabilisce che, «[f]atta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; b) per gli

interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia». Il richiamato art. 142, comma 1, lettera g), individua le «aree tutelate per legge» e dispone che «[s]ono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: [...] g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento [...]».

Il citato art. 149 cod. beni culturali è integrato dai punti A.19 e A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), che elencano interventi rientranti nella definizione operata, rispettivamente, alle riportate lettere b) e c) del comma 1 dello stesso art. 149.

4.2.– Come visto, la disposizione regionale impugnata stabilisce che l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica (previsto dal citato art. 47-bis, comma 4, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000) si applica «anche agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguarda in modo esclusivo i boschi». Il richiamato art. 136 cod. beni culturali è dedicato ai beni individuati come di interesse paesaggistico con vincolo provvedimentale, ossia sulla base di un atto amministrativo che li dichiara appunto di «notevole interesse pubblico».

La legge regionale recante la disposizione impugnata è dotata di un preambolo in cui, oltre a definire il taglio colturale, si osserva che, «[a]nche in seguito ad alcune criticità emerse recentemente sul territorio regionale, si rende opportuno un intervento normativo finalizzato a chiarire il regime applicativo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle predette attività, con particolare riferimento agli interventi da eseguirsi nei boschi ricompresi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004». Anche dalla memoria di costituzione della Regione Toscana risulta che la norma impugnata vorrebbe «rappresentare una semplice e corretta riproposizione» della disciplina statale, in quanto il citato art. 149 cod. beni culturali andrebbe inteso nel senso che, per il taglio colturale, l'autorizzazione paesaggistica è necessaria se sussiste un vincolo provvedimentale che riguarda specificamente ed esclusivamente il bosco, non quando la dichiarazione di notevole interesse pubblico (adottata ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali) ha ad oggetto un'area più ampia comprendente il bosco.

In sintesi, secondo la Regione la disposizione impugnata sarebbe legittima perché, pur essendo indiscusso che la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica e delle sue eventuali esenzioni rientra nella competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., essa si sarebbe limitata a chiarire il contenuto dell'art. 149 cod. beni culturali.

Tale impostazione non può essere condivisa. Proprio con riferimento all'autorizzazione paesaggistica di cui si discute, questa Corte ha già statuito che «la Regione non sarebbe competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero già desumibili dall'applicazione in concreto della disciplina statale» (sentenza n. 139 del 2013, confermata dalla sentenza n. 144 del 2021). In altra materia, ma sempre con riferimento a una previsione regionale che interveniva su un oggetto già disciplinato dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva, questa Corte ha affermato che «[l]'argomento della difesa della Regione, secondo cui la norma regionale impugnata si limiterebbe ad esplicitare la disciplina previdenziale corrente, senza produrre effetti innovativi sull'ordinamento, quand'anche fondato, [...] non varrebbe comunque a consentire l'esercizio da parte della Regione della funzione legislativa in materia, assegnata a titolo esclusivo al legislatore statale» (sentenza n. 82 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2018 e n. 233 del 2015).

Questi precedenti vanno qui confermati. Non vi è dubbio che la disciplina del provvedimento autorizzatorio, così come l'individuazione delle ipotesi di deroga, attiene al cuore della materia della tutela del paesaggio, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex multis, sentenze n. 108, n. 106 e n. 21 del 2022, n. 141 e n. 138 del 2021). Per questa ragione, l'interpretazione di una disposizione come l'art. 149 cod. beni culturali, che indica puntualmente, offrendone una definizione, le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica, resta sottratta a qualsiasi possibilità di intervento ad opera della legge regionale: l'interpretazione non può che spettare agli organi chiamati ad applicare lo stesso art. 149 (pubblica amministrazione e giudici comuni) e, se del caso, al legislatore statale che intenda provvedervi in sede di interpretazione autentica.

Il necessario rispetto della competenza esclusiva dello Stato nella materia de qua corrisponde, del resto, all'esigenza sostanziale di non mettere a rischio quell'uniformità che l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. mira a garantire: uniformità che sarebbe pregiudicata qualora le regioni potessero vincolare con legge, nei loro territori, l'interpretazione dell'art. 149 cod. beni culturali. È in questa logica che la giurisprudenza costituzionale esclude la stessa possibilità della mera riproduzione di una disposizione legislativa statale, in materia di competenza esclusiva dello Stato, in quanto anche «la semplice novazione della fonte normativa costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione regionale» (sentenza n. 178 del 2018, riguardante proprio la materia dell'autorizzazione paesaggistica).

4.3.– Precisato che, per le ragioni appena esposte, la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), anche a prescindere dalla sua conformità o meno all'art. 149 cod. beni culturali, questa Corte deve osservare che la tesi della Regione Toscana (secondo la quale la norma impugnata rappresenterebbe «una semplice e corretta riproposizione» della disciplina statale) non risulta condivisibile.

L'intervento di taglio colturale è regolato, come visto, dall'art. 149, comma 1, lettera c), cod. beni culturali, che limita l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica al caso in cui il taglio sia autorizzato «in base alla normativa in materia» e sia eseguito in un bosco vincolato ex lege. La giurisprudenza amministrativa conferma che l'assoggettamento del taglio colturale alla specifica disciplina di cui al citato art. 149, comma 1, lettera c), esclude che tale particolare tipo di intervento possa ricadere anche fra quelli genericamente inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, esonerati dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi della lettera b) dello stesso art. 149, comma 1 (Consiglio di Stato, sezione prima, parere n. 1233 del 2020; sezione terza, sentenza 13 febbraio 2020, n. 1124; sezione sesta, sentenza 20 luglio 2018, n. 4416; sezione sesta, sentenza 10 febbraio 2015, n. 717; Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, sentenza 22 aprile 2014, n. 160). Soluzione, questa, che risulta coerente con il citato d.P.R. n. 31 del 2017, dal momento che il punto A.19 dell'Allegato A riconduce all'art. 149, comma 1, lettera b), solo attività minori relative ai boschi, mentre le «pratiche selvicolturali» in generale (comprendenti anche il taglio colturale) sono ricondotte dal punto A.20 all'art. 149, comma 1, lettera c). Similmente, come già visto, l'art. 7, comma 13, t.u. foreste dispone che «[l]e pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Su questa base, il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 1233 del 2020, ha affermato che l'esonero di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), si applica solo se il taglio colturale dev'essere eseguito in un bosco vincolato ex lege (nel medesimo senso, TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ordinanza 24 marzo 2017, n. 163; Ufficio legislativo del MIBACT, parere 8 settembre 2016, n. 25553). Anche le più recenti norme statali invocate nel ricorso come parametro interposto (e citate nel Ritenuto in fatto), cioè l'art. 7, comma 12, t.u. foreste e l'art. 36, comma 3, del d.l. n. 77 del 2021, come convertito, smentiscono la tesi secondo la quale l'esonero del taglio colturale dall'autorizzazione paesaggistica potrebbe operare anche nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali.

Ne consegue che il comma 4-bis dell'art. 47-bis della legge reg. Toscana n. 39 del 2000 (aggiunto dalla disposizione impugnata), secondo il quale l'esonero del taglio colturale dall'autorizzazione paesaggistica si applica anche nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali (eccetto «quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguarda in modo esclusivo i boschi»), non presenta un valore meramente esplicativo del significato dell'art. 149 cod. beni culturali.

In conclusione, anche sotto questo ulteriore profilo, la disposizione impugnata viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 146 e 149 cod. beni culturali.

5.– Le altre questioni promosse nel ricorso (per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e del principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 7, comma 12, t.u. foreste e all'art. 36, comma 3, del d.l. n. 77 del 2021, come convertito) restano assorbite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 (Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 319 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 23 novembre 2022 collegato alla legge regionale 28 novembre 2022, n. 41 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Terza variazione Modifiche alla l.r. 25/2022).

OGGETTO: In merito alle risorse per gli interventi educativi per l'infanzia.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 28 novembre 2022, n. 41 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Terza variazione. Modifiche alla l.r. 25/2022);

Premesso che la l.r. 41/2022 apporta modifiche al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56, tali da variare gli stanziamenti complessivi dell'entrata e della spesa per -12,03 milioni di euro nel 2022, +4,42 milioni di euro nel 2023 e +24,80 milioni di euro nel 2024;

Tenuto conto che le variazioni contenute nella l.r. 41/2022 scaturiscono dall'esigenza di soddisfare necessità di spesa, di natura corrente e di investimento, intervenute successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024;

Preso atto, positivamente, che tra gli interventi finanziati nel provvedimento vi è l'aumento delle risorse destinate alle politiche di sostegno ai servizi educativi per l'infanzia mediante l'incremento di risorse stanziato nell'ambito della Missione 4 "istruzione e diritto allo studio", Programma 1 "istruzione prescolastica", Titolo 1 "Spese correnti";

Rilevato che tale incremento è stato ritenuto necessario al fine di andare incontro alle esigenze di famiglie e studenti interessati;

Richiamato il Programma di Governo 2020 – 2025, di cui alla risoluzione 21 ottobre 2020, e, in particolare, i contenuti del capitolo 5 dedicato all'istruzione e formazione, università e diritto allo studio;

Tenuto conto che la Toscana, come ribadito nel sopracitato Programma di Governo, si colloca, negli ambiti dell'educazione e dell'istruzione, in una dimensione europea, con indicatori allineati, o già superiori, agli obiettivi comunitari previsti per tali ambiti, come, ad esempio, con un 38,6 per cento dei bambini da 0 a 3 anni accolti nei servizi educativi;

Considerato che:

- è opportuno confermare, anche per i prossimi anni, il sostegno ai servizi di educazione e di cura per la prima infanzia e, in una prospettiva più ampia (c.d. "zerosei"), anche alla scuola per l'infanzia, al fine di offrire:
 - 1) ai bambini una delle esperienze più importanti per il loro sviluppo;
 - 2) ai genitori un sostegno nella quotidiana conciliazione della vita familiare con quella lavorativa, anche al fine di promuovere concretamente la parità di genere e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
- a tal fine, la programmazione comunitaria della Toscana per il settennato 2021 – 2027, recentemente approvata dalla Commissione Europea, può consentire finalmente di concretizzare il previsto abbattimento delle rette degli asili nido, rimandato negli scorsi anni a causa della fase emergenziale legata alla pandemia COVID-19, per quelle famiglie con reddito inferiore a determinate fasce di reddito.

Impegna
la Giunta regionale

a confermare, già dalla prossima manovra complessiva di bilancio della Regione, un adeguato livello di finanziamento degli interventi educativi per l'infanzia, prevedendo in tal senso gli importi consolidati degli anni precedenti, al fine garantire la sostenibilità di tali servizi per le famiglie interessate;

ad arrivare, quanto prima, mediante l'utilizzo delle risorse comunitarie, a favorire la gratuità degli asili nido in Toscana per le fasce di reddito più basse, come previsto nel Programma di Governo 2020 – 2025, al fine di facilitare uno sviluppo armonico del bambino e sostenere la parità di genere e l'occupazione femminile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 320 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 23 novembre 2022, collegato alla legge regionale 28 novembre 2022, n. 42 (Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 28 novembre 2022, n. 42 (Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili);

Dato atto che, con la l.r. 42/2022, la Regione Toscana intende dare ulteriore impulso alla promozione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) quali strumenti significativi per favorire la transizione energetica e per la creazione di nuovi modelli di economia sostenibile, anche in relazione agli obiettivi del “Green New Deal Europeo”;

Preso atto che la l.r. 42/2022 prevede la messa a disposizione di specifici contributi, 100 mila euro per gli anni 2023 e 2024, e strumenti finanziari volti a sostenere l'animazione e la diffusione delle CER;

Considerato che, a partire dalla prossima programmazione comunitaria 2021 – 2027, potranno essere impiegate ulteriori risorse, attualmente stimate attorno ai 20 milioni di euro, per il sostegno alla costituzione e alla diffusione delle CER;

Ritenuto che la promozione delle CER può rappresentare uno strumento utile per favorire la transizione energetica e, quindi, una maggiore sostenibilità ambientale ed economica, anche per quanto concerne il settore delle imprese toscane, attualmente alle prese con una crisi energetica che sta mettendo in difficoltà interi comparti dell'economia toscana e nazionale;

Si impegna

di concerto con la Giunta regionale, a prevedere che, successivamente alle azioni da mettere in atto per beneficiare delle risorse provenienti dalla programmazione comunitaria 2021 – 2027, si favorisca la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili anche quale possibile opportunità per le imprese toscane.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

SEZIONE III



**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 158 del 29/11/2022***Oggetto:*

O.C.D.P.C. n. 690 del 31/07/2020 e n. 892 del 16/05/2022 - Ordinanza di liquidazione spese oneri del personale di sei enti locali.

Gestione Commissariale: Emergenza COVID-19 - OCDPC n.892/2022 - Prosecuzione in ordinario - nomina Presidente della Giunta soggetto responsabile

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	elenco enti da liquidare
B	No	modalità di pagamento

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- A* *elenco enti da liquidare*
60f2db5e61adabf8a1482db2b5d964bd73e1a4672e9cf1cc97bb8de4c80367bf
- B* *modalità di pagamento*
2a217dca90f8ada275a8fb2057b51c32756cb730bac9d1cb597d2d8a9687209f

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA - SOGGETTO PROSECUTORE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati i seguenti atti nazionali, adottati per affrontare l'emergenza sanitaria COVID-19:

- DCM del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Viste le successive proroghe disposte con DCM del 29/07/2020 e del 7/10/2020, con DL. n. 2 del 14/01/2021 e con DL n. 105 del 23/07/2021 fino al 31/12/2021;
- OCDPC n. 630 del 03/02/2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
- OCDPC n. 639 del 25/02/2020, la quale all'articolo 3 autorizza l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento di protezione civile;
- OCDPC n. 690 del 31/07/2020 avente ad oggetto "Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e successive ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile, in materia di disposizioni in favore del personale anche degli enti locali;

Visto che la DCM 31/01/2020 ha assegnato per la gestione dell'emergenza euro 5.000.000,00 e che con successiva DCM del 5/03/2020 sono state assegnate ulteriori risorse per euro 100.000.000,00;

Visto che il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27/02/2020 ha nominato soggetto attuatore per la Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della citata OCDPC n. 630/2020, il Presidente della medesima Regione, che opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento stesso attivata per la gestione dell'emergenza;

Preso atto che è stata aperta la contabilità speciale n. 6206 intestata al Soggetto attuatore e che sulla medesima è stato disposto dal Dipartimento di protezione civile l'accreditamento di complessivi euro 9.241.742,84 e precisamente:

- euro 3.464.649,00 come da nota prot. DPC/ABI/27513 del 11/05/2020 a titolo di prima anticipazione;
- euro 240.000,00 come da nota ABI/0055594 del 23/10/2020 per i benefici del volontariato a titolo di anticipazione ed euro 121.314,88 a seguito di richiesta previa presentazione di corrispondente rendicontazione;
- euro 4.153.863,39 come da nota ABI/0022860 del 25/05/2022 a titolo di rimborso per le spese richieste con nota prot. 126217 del 25/03/2022 per le aziende sanitarie.

Considerato in particolare che per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto di nomina sopra indicato, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate;

Viste le note del Capo Dipartimento, quale coordinatore degli interventi ai sensi della citata ordinanza n. 690/2020, relativamente alle modalità di rendicontazione per gli oneri del personale, tra cui in particolare: prot. DPC/ABI/30491 del 23/05/2020 e DPC/ABI/6961 del 10/02/2021 agli atti d'ufficio del Settore regionale di Protezione civile;

Richiamata l'ordinanza n. 30 del 03/03/2021 adottata nella mia qualità di Soggetto attuatore con cui in particolare sono state definiti gli adempimenti che ogni ufficio regionale per la propria competenza nell'ambito dell'emergenza in oggetto, svolge per la liquidazione delle risorse sulla contabilità speciale n. 6206, per le tipologie di spesa specificatamente individuate dalla OCDPC n. 630/2020 e 690/2020 nonché dalle note del Dipartimento sopra citate, e sono state definite le modalità che i predetti uffici regionali devono seguire per la rendicontazione delle spese autorizzate e liquidate;

Visto che le spese vengono imputate alle risorse accreditate sulla contabilità speciale n. 6206, una volta approvate dal Dipartimento di protezione civile come riportato nelle indicazioni del Capo del Dipartimento con le note citate in premessa;

Preso atto che in base alla DCM 31/01/2020 e successivi atti integrativi lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è cessato il 31/03/2022;

Considerato che il DL n. 24 del 24/03/2022 ha previsto di disporre con una o più ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 26 D.lgs. n. 1/2018, misure per assicurare fino al 31/12/2022 la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture di protezione civile durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario;

Vista quindi la OCDPC n. 892 del 16/05/2022 con cui sono state individuate le regioni e le province autonome quali amministrazioni competenti alla prosecuzione dell'esercizio delle funzioni dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'articolo 1 comma 1 OCDPC n. 630/2020;

Vista la nota prot. 0222622 del 30/05/2022 con cui è stata chiesta la variazione di denominazione della contabilità speciale da "PRESIDENTE REGIONE TOSCANA Soggetto Attuatore OCDPC O.630-20" a "PRESIDENTE REGIONE TOSCANA Soggetto prosecutore OCDPC O.892/22";

Dato atto inoltre che in base alla OCDPC n. 892/2022:

- le regioni e le province autonome sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 31/05/2022 nei limiti dei fabbisogni indicati nell'allegato A della citata ordinanza delle attività già in essere alla data del 31/03/2022, limitatamente alle categorie individuate all'articolo 1 comma 2 della medesima ordinanza, mentre per le attività di cui alla comma 3 è possibile la prosecuzione oltre il 31/05/2022 previa specifica istanza al Dipartimento di protezione civile;
- le contabilità speciali già autorizzate in attuazione della OCDPC n. 630/2020 sono prorogate di dodici mesi, e vengono intestate alle regioni e province autonome per la prosecuzione e il completamento delle attività gestionali ed amministrativo-contabili;

Preso atto che con nota prot. 282540 del 14/07/2022 conservata agli atti del Settore Regionale competente, sono stati trasmessi i rendiconti per gli oneri del personale di due enti per complessivi euro 23.962,35 di cui euro 11.176,52 per oneri del personale di n. 1 ente locale (Comune di Prato) e l'altro (Comune di Agliana) già liquidato con l'ordinanza n. 143/2022;

Preso atto che con nota prot. 403052 del 23/10/2022 conservata agli atti del Settore regionale competente, sono stati trasmessi i rendiconti per gli oneri del personale di n. 5 enti locali per complessivi euro 50.644,48, istruiti secondo le modalità di cui alle citate note del Dipartimento di protezione civile, che devono essere ora liquidate con i fondi della contabilità speciale n. 6206;

Dato atto che si procede ora al rimborso dei n. 6 enti locali per complessivi euro 61.821,00 sulla base delle rendicontazioni presentate;

ORDINA

1. di prendere atto delle spese sostenute da n. 6 enti locali ai sensi della OCDPC n. 690/2020 come rendicontate al Dipartimento di protezione civile con le note citate in premessa, relative agli oneri del personale per complessivi euro 61.821,00, come da allegato A) che fa parte integrante della presente ordinanza;
2. di rimborsare le spese sostenute dagli enti locali per euro 61.821,00 imputandole sull'impegno n. 1 del capitolo di uscita n. 1111 della contabilità speciale 6206 intestata al sottoscritto a favore dei soggetti indicati nell'allegato A);
3. di liquidare sulla base delle rendicontazioni presentate dai medesimi enti, l'importo totale di euro 61.821,00 a favore degli enti e con le modalità di pagamento di cui all'allegato B);
4. di comunicare la presente ordinanza agli enti locali indicati nell'allegato A);
5. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/2007.

E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B) nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Presidente della Regione Toscana
Soggetto proscutore

Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini

ALLEGATO A

N.	PROV	ENTI	IMPORTO
1	LU	Comune di Lucca	21.099,86
2	PO	Provincia di Prato	16.459,80
3	PO	Comune di Prato	11.176,52
4	PT	Comune di Lamporecchio	3.517,16
5	PT	Comune di Larciano	8.472,19
6	SI	Unione Val Di Chiana Senese	1.095,47
TOTALE			61.821,00

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 159 del 01/12/2022***Oggetto:*

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 3.11.2010 - Terzo Atto Integrativo - Aggiudicazione servizio di architettura e ingegneria alla HS Ingegneria SRL dello "Studio idraulico a supporto della Progettazione definitiva, esecutiva relativa all'intervento Cod. 09IR698/G1 "Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra, località Torretta Vecchia nei comuni di Collesalvetti (LI) e Fauglia (PI)" - CIG: 9432002E44 -CUP: J52B17000090003

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Dirigente Responsabile: Francesco PISTONE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Lettera d'invito
B	No	Offerta economica

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- A* *Lettera d'invito*
ea2b3503411755fccd1fead3664fc1501e3f08588d43587e60dbb6d0aa273ef1
- B* *Offerta economica*
9e1dd0952b9c37d88e3162427e6a6a0c38df49bfed4ee5aaf9fa80041605fdd5

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l'altro, prevede all'art. 5, che per l'attuazione dell'Accordo di Programma i sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all'art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195;

Visto l'Atto Integrativo al citato Accordo di Programma sottoscritto in data 3 agosto 2011 ed il 2° Atto Integrativo al citato Accordo di Programma sottoscritto in data 9 novembre 2012 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM - Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia" e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede inoltre che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

Considerato che, sempre ai sensi del suddetto articolo 7, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

Visto l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Richiamate le seguenti Ordinanze del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico:

- n. 4 del 19/02/2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;
- n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/204 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;
- n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/204 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;
- n. 60 del 16/12/2016 recante “D.L. 91/2014 - D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi”, che ha provveduto all’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

Visto il terzo Atto integrativo al citato Accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, trasmesso dal Ministero, a seguito di avvenuta sottoscrizione digitale tra le parti, con nota prot. n. 27216 del 19/12/2017;

Vista l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 24 del 27/03/2018 con la quale:

- è stato approvato l’Allegato A, contenente gli interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione, che nella parte A1 (interventi realizzati dal Commissario avvalendosi dei Settori Regionali) prevede l’intervento Cod. 09IR698/G1 – “Adeguaenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra”, a valere della c.s. 5588, per la cui attuazione il Commissario si avvale del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;
- è stato stabilito che, per l’attuazione degli interventi ricompresi nel sopra citato Allegato A, si applicano le disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 60/2016 con le precisazioni riportate in tale Ordinanza;

Vista l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 72 del 26/06/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato “Int. 09IR698/G1 - Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra – Comuni di Collesalveti e Fauglia”, dell’importo complessivo di € 1.540.000,00, dichiarando la pubblica utilità dell’intervento ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. a) del D.P.R n. 327 del 08/06/2001 e apponendo, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree oggetto dell’intervento;

Considerato che tale progetto definitivo prevedeva la totale demolizione e ricostruzione del ponte sul Torrente Morra in corrispondenza di Via di Torretta Vecchia;

Considerato che con nota prot. reg. 0215612 del 22/06/2020 trasmessa dalla SABAP di Pisa, si prendeva atto che il Ponte di Torretta Vecchia sul Torrente Morra era stato oggetto di una verifica di interesse culturale ai sensi art. 12 D.Lgs. n. 42/04, conclusasi successivamente con emissione del decreto n. 121 del 5/11/2020 da parte del Segretario regionale per i Beni e le Attività Culturali della

Toscana di tutela dell'immobile denominato Ponte di Torretta Vecchia sul Torrente Morra;

Vista la con nota prot. MIC/MIC_SABAP-PI/09/03/2022/0003527-P con cui la Soprintendenza ABAP di Pisa ha espresso parere contrario alla proposta di demolizione, se pur parziale del ponte, presentata da questi uffici con nota prot. n. 0071107 del 22/02/2022;

Preso atto della necessità di intervenire urgentemente sul Fiume Morra;

Considerato che l'unica alternativa progettuale che permetta la mitigazione del rischio idraulico del Torrente Morra senza prevedere alcuna demolizione del ponte, è quella di procedere al rialzamento delle strutture arginali di contenimento, così come comunicato alla SABAP con nota prot. n. 0116977 del 21/03/2022,

Considerata la necessità di modificare la progettazione già svolta e pertanto la necessità di affidare un nuovo servizio di studio idraulico a supporto della progettazione definitiva, esecutiva relativa all'intervento "Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra, località Torretta Vecchia nei comuni di Collesalveti (LI) e Fauglia (PI);

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" c.d. "Semplificazioni", convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020;
- il D.L. n. 77 del 31.05.2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" c.d. "Semplificazioni-bis", convertito con Legge n. 108 del 29.07.2021;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
- la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;

Viste le Delibere della Giunta Regionale:

- n. 648 del 11 giugno 2018 "Indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure negoziate e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti per l'effettuazione dei controlli" in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi;
- n. 105 del 03 febbraio 2020 recante "Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti";
- n. 970 del 27/09/2021 "Indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure di affidamento lavori, forniture e servizi a seguito del D.L. n.76 del 16/07/2020 aggiornato con le disposizioni introdotte con D.L. n.77 del 31/05/2021";

Considerato che l'importo a base di gara per l'effettuazione del servizio in oggetto risulta pari ad € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri previdenziali ed IVA nei termini di legge;

Considerato che per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti;

Ritenuto opportuno, ricorrere alla procedura prevista, mediante START, per far fronte all'acquisizione del servizio inerente a "Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (c.d. D.L. "Semplificazioni bis") convertito con Legge n.108/2021, del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, e della Delibera di Giunta Regionale n. 648 dell'11.06.2018, così come integrata dalla Delibera di G.R. n. 105 del 03.02.2020 e della Delibera di Giunta Regionale n. 970 del 27.09.2021, relativo al servizio di architettura e ingegneria "Studio idraulico a supporto della Progettazione definitiva, esecutiva relativa all'intervento "Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra, località Torretta Vecchia nei comuni di Collesalveti (LI) e Fauglia (PI)" CIG: 9432002E44 - CUP: J52B17000090003;

Considerato che il Dirigente Responsabile del Contratto, Ing. Francesco Pistone, per l'affidamento del servizio sopra indicato, ha invitato a presentare offerta con lettera d'invito prot. 0395711 del 18/10/2022, tramite la piattaforma Start, il seguente operatore economico: H.S. Ingegneria S.r.l. con sede in Via Bonistallo, 39 - Empoli (FI) - P.IVA e C.F. 01952520466;

Ritenuto quindi di approvare la sopra citata lettera d'invito, contenente le condizioni prestazionali del servizio, prot. n. 0395711 del 18/10/2022, Allegato A ;

Ritenuto di non richiedere, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva, considerato l'importo modico della prestazione richiesta;

Accertato che la documentazione è stata compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma digitale, presentata sulla piattaforma START nei termini indicati nella lettera di invito, dalla H.S. Ingegneria S.r.l. con sede in Via Bonistallo, 39 - Empoli (FI) - P.IVA e C.F. 01952520466 e specificamente:

- Offerta economica;
- Dichiarazione accettazione clausole contrattuali;
- DGUE;
- Dichiarazioni integrative;
- Elenco dei servizi;
- Composizione del gruppo di lavoro;
- Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Valutato che l'offerta presentata, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale quale Allegato B risponde alle esigenze dell'Amministrazione e risulta congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione;

Dato atto che sono stati espletati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 648/2018, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal soggetto aggiudicatario, dando atto dell'efficacia dell'aggiudicazione;

Ritenuto pertanto di disporre l'aggiudicazione efficace del servizio di architettura e ingegneria "Studio idraulico a supporto della Progettazione definitiva, esecutiva relativa all'intervento "Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra, località Torretta Vecchia nei comuni di Collesalveti (LI) e Fauglia (PI)" CIG: 9432002E44 - CUP: J52B17000090003 alla H.S. Ingegneria S.r.l. con sede in Via Bonistallo, 39 - Empoli (FI) - P.IVA e C.F. 01952520466 per l'importo complessivo di € 4.000,00 oltre oneri previdenziali 4% e l'IVA 22% nei termini di legge, a tutte le condizioni previste dal documento di cui all'allegato "A" ;

Ritenuto pertanto di assumere a favore della H.S. Ingegneria S.r.l. con sede in Via Bonistallo, 39 - Empoli (FI) - P.IVA e C.F. 01952520466 (cod. contSpc 6681), i cui dati sono riportati nell'allegato B al presente atto, un impegno per la somma complessiva di € 5.075,20 a valere sul capitolo n. 11171 della contabilità speciale n. 5588 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui l'amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d'invito;

Dato atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT – SA;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la lettera d'invito di richiesta di offerta economica, inviata tramite la piattaforma START, prot. n. 0395711 del 18/10/2022, alla H.S. Ingegneria S.r.l. con sede in Via Bonistallo, 39 - Empoli (FI) - P.IVA e C.F. 01952520466, che si allega al presente atto come allegato A, per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria "Studio idraulico a supporto della progettazione definitiva, esecutiva relativa all'intervento "Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra, località Torretta Vecchia nei comuni di Collesalveti (LI) e Fauglia (PI)" CIG: 9432002E44 - CUP: J52B17000090003;

2. di approvare l'offerta economica presentata dalla H.S. Ingegneria S.r.l. con sede in Via Bonistallo, 39 - Empoli (FI) - P.IVA e C.F. 01952520466, che si allega al presente atto come Allegato B, pari al prezzo offerto di € 4.000,00, oltre oneri previdenziali 4% e l'IVA nei termini di legge, così come descritto in narrativa;

3. di aggiudicare il servizio di architettura e ingegneria “Studio idraulico a supporto della progettazione definitiva, esecutiva relativa all’intervento “Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra, località Torretta Vecchia nei comuni di Collesalveti (LI) e Fauglia (PI)” CIG: 9432002E44 - CUP: J52B17000090003 alla H.S. Ingegneria S.r.l. con sede in Via Bonistallo, 39 - Empoli (FI) - P.IVA e C.F. 01952520466, per l’importo complessivo di € 4.000,00, oltre oneri previdenziali 4% e IVA nei termini di legge, dato atto dell’efficacia dell’aggiudicazione;

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui l’amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d’invito;

5. di impegnare la somma complessiva di € 5.075,20 (cinquemilasettantacinque/20), comprensivo degli oneri previdenziali al 4% e dell’ IVA 22%, per il servizio di architettura e ingegneria “Studio idraulico a supporto della progettazione definitiva, esecutiva relativa all’intervento “Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra, località Torretta Vecchia nei comuni di Collesalveti (LI) e Fauglia (PI)” CIG: 9432002E44 - CUP: J52B17000090003 in favore della H.S. Ingegneria S.r.l. con sede in Via Bonistallo, 39 - Empoli (FI) - P.IVA e C.F. 01952520466 (cod. contSpc 6681), i cui dati sono riportati nell’allegato B alla presente ordinanza, sul capitolo n. 11171 della contabilità speciale n. 5588 che presenta la necessaria disponibilità;

6. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla H.S. Ingegneria S.r.l. con sede in Via Bonistallo, 39 - Empoli (FI) - P.IVA e C.F. 01952520466 (cod. contSpc 6681) con le modalità di cui all’art. 12 “Corrispettivo, fatturazione e pagamenti” della lettera d’invito;

7. di dare atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT – SA;

8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce “Interventi straordinari e di emergenza”.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato B, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Francesco Pistone

Il Direttore
Giovanni Massini



**COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO IN
REGIONE TOSCANA
D.L. 91/2014**

REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

<http://www.regione.toscana.it>

Prot. n. 0395711

D. 060.030.035

Data 18/10/2022

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (c.d. D.L. "Semplificazioni bis") convertito con Legge n.108/2021, del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, e della Delibera di Giunta Regionale n. 648 dell'11.06.2018, così come integrata dalla Delibera di G.R. n. 105 del 03.02.2020 e della Delibera di Giunta Regionale n. 970 del 27.09.2021, relativo al servizio di architettura e ingegneria "**Studio idraulico a supporto della Progettazione definitiva, esecutiva relativa all'intervento "Adegamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra, località Torretta Vecchia nei comuni di Collesalveti (LI) e Fauglia (PI)".**

Codice Identificativo di Gara (CIG): 9432002E44

Codice Unico di Progetto (CUP): J52B17000090003

CPV: 71322000-1

Spett.le impresa

H.S. Ingegneria S.r.l.

Via Bonistallo, 39 - 50053 Empoli (FI)

pec: simone.pozzolini@ingpec.eu

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Start" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Start, per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema.

Istruzioni sull'utilizzo della piattaforma START sono disponibili sul sito stesso o possono essere richieste al **Call Center del Gestore del Sistema Telematico al numero +390810084010 o all'indirizzo di posta elettronica: start.OE@accenture.com**

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO

L'importo stimato dei lavori ai quali si riferisce la prestazione indicata in oggetto è pari ad **Euro 1.140.000,00**, compresi costi per la sicurezza e al netto di I.V.A., e risulta così suddiviso (opere oggetto della prestazione professionale individuate sulla base delle elencazioni contenute nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, pubblicato nella G.U.R.I. del 27/07/2016):

ID. Opere D.M. 17/06/2016	Lavorazione od opera	Importo stimato (Euro)
D.02	<i>Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani</i>	1.140.000,00

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad **Euro 4.160,00**, al netto di I.V.A.

L'importo stimato del corrispettivo professionale, determinato per le attività oggetto del presente appalto, ammonta ad **Euro 4.000,00**, al netto di oneri previdenziali ed esclusa I.V.A, così suddiviso:

Servizio	Importo stimato (Euro)	% corrispettivo
Supporto al RUP per effettuare uno Studio idraulico	4.000,00	100%
Totale	4.000,00	100%

Il suddetto importo totale non costituisce minimo tariffario ed è stato preso a riferimento, nel contesto del presente appalto, per l'individuazione della procedura di scelta del contraente.

Si attesta che per il presente appalto vi è copertura contabile sulla contabilità speciale n. 5588 capitolo di spesa 11171 del bilancio regionale.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'Operatore economico (art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016), deve essere in possesso di:

2.1) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione all'albo professionale degli Ingegneri dei professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati della progettazione.

2.2) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA:

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di invio della lettera d'invito per un importo pari a € 5.000,00. Tale requisito è richiesto in ragione dell'entità dell'appalto e a dimostrazione dell'affidabilità dell'operatore.

2.3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI

Servizi, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016, riferiti alle opere con ID D.02 (D.M. 17/06/2016) e corrispondenti classi e categorie L. n. 143/1949, effettuati nel decennio precedente la data della presente lettera, per un importo minimo complessivo dei lavori pari a Euro:

ID Opere (D.M. 17/06/2016)	Corrispondenti classi e categorie (L. n. 143/1949)	Importo in Euro
D.02	VII/a	1.140.000,00

Per ciascun incarico dovranno essere forniti, oltre all'importo, la descrizione della prestazione, specificandone classi e categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente, attraverso l'apposito Modello **"Elenco dei Servizi"** di cui al successivo punto 4.4.

I servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016, valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato, oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, delle categorie e ID delle opere progettate, del valore delle opere e del periodo di esecuzione;

- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Deve in ogni caso risultare il valore e la categoria delle opere progettate. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione delle opere progettate e loro descrizione, dell'importo delle opere e del periodo di esecuzione;

- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Devono in ogni caso risultare le opere progettate e l'importo delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

Inoltre, nel caso in cui per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione siano stati utilizzati anche servizi di consulenza progettuale per la redazione di varianti, è necessario che l'aggiudicatario presenti gli elaborati sottoscritti dal progettista che si è avvalso di tali servizi e che la stazione appaltante committente attesti tali varianti, formalmente approvate e validate, e i relativi importi (Linee Guida ANAC n. 1/2016, par. 2.2.2.4).

In ogni caso, ai fini della comprova, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante i servizi svolti.

2.4) GRUPPO DI LAVORO

Le unità previste per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente appalto, a pena di esclusione, sono le seguenti:

- n. 1 Ingegnere Idraulico.

3. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
--

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 mediante la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e del Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", di cui al successivo paragrafo 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

SUBAPPALTO

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento non è ammesso in quanto non sono presenti le attività subappaltabili individuate dall'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 238 del 2021.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata all'operatore economico e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dall'operatore economico ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Start". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**richiedi chiarimento**", disponibile nella sezione "**Comunicazioni**", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

4. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00:00 del giorno 26/10/2022**, la seguente documentazione:

- 4.1 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
- 4.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE
- 4.3 - DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI
- 4.4 - MODELLO ELENCO DEI SERVIZI
- 4.5 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
- 4.6 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
- 4.7 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- 4.8 - OFFERTA ECONOMICA

4.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico dovrà compilare il Modello "Documento di Gara Unico Europeo" elettronico (DGUE), approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato, al fine di rendere le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore *(parte compilata dall'Amministrazione)*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

(se richiesti dall'Amministrazione)

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante apposizione di firma digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per l'affidamento.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

4.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà presentare il modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", relativo alla forma di partecipazione, alle dichiarazioni ulteriori sui requisiti di ordine generale ed alle ulteriori dichiarazioni integrative per la partecipazione.

Nel suddetto modello, l'operatore economico deve, altresì, indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o dei soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione" è sottoscritto, mediante apposizione di firma digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese

dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

4.3 - DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

L'Operatore economico, relativamente alla comprova dei requisiti di capacità tecniche e professionali dichiarati nel Documento di Gara unico Europeo (DGUE), dovrà produrre ed inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio, idonea documentazione mediante una delle modalità indicate al precedente punto 2.3.

4.4. MODELLO "ELENCO DEI SERVIZI"

L'operatore economico, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, così come indicato nelle Linee guida ANAC n.1 al paragrafo 2.2.2, dovrà presentare l'apposito Modello "Elenco dei servizi" ed elencare negli appositi spazi, per ciascun servizio prestato, l'importo, la descrizione del servizio, la classe e categoria, nonché il relativo committente e il periodo di riferimento.

4.5 - MODELLO "COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO"

L'operatore economico dovrà indicare, nell'apposito modello, i nominativi e la qualifica dei soggetti facenti parte del gruppo di lavoro di cui al punto 2.4. incaricato dell'esecuzione della/e prestazione/i oggetto del presente appalto.

4.6 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile", sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

4.7 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)", sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

4.8 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, pari o inferiore all'importo stimato di Euro 4.000,00 (quattro mila/00), oltre oneri previdenziali e IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'operatore economico per presentare la propria offerta dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nell'apposito spazio previsto sul Sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

5. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'affidamento non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'operatore economico, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite PEC.

6. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 38/2007, del D.P.G.R. n. 30/R/2008, della Delibera di G.R. n. 648 dell'11.06.2018 e della Delibera di G.R. n. 970 del 27.09.2021 l'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di capacità tecnico-professionale, così come dichiarati dall'Operatore economico nel "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE) e nel Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", secondo le modalità di dettaglio previste nella Delibera di G.R. n. 648/2018, che prevedono modalità semplificate dei controlli per contratti di importo inferiore ad Euro 20.000.

Nel caso in cui, ai sensi della stessa Delibera di G.R. n. 648/2018 (come integrata dalla Delibera di G.R. n. 105 del 03.02.2020), l'Amministrazione proceda con la semplificazione dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'Operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, è

tenuta ad effettuare a campione, uno ogni ogni 5 affidamenti rientranti nella medesima fascia di importo, il controllo su tutti i requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e su tutti i soggetti previsti dall'art. 80, comma 3 del medesimo decreto. Qualora, a seguito di tali controlli, emerga il mancato possesso di uno o più dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, si applicherà quanto previsto dal comma 1 dell'art. 17 - ("Penali e risoluzione del contratto") del successivo Paragrafo 8 – "Contenuto prestazionale del servizio".

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento amministrativo di affidamento.

OFFERTA ECONOMICA – IMPOSTA DI BOLLO

L'offerta economica presentata a sistema dall'affidatario, accettata dall'Amministrazione a seguito dell'adozione del provvedimento di affidamento (Decreto o Ordinativo), è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 del valore di Euro 16,00 (Sedici/00).

Modalità di pagamento del bollo

Il pagamento dell'imposta di bollo, relativo all'offerta economica presentata a sistema dall'affidatario, accettata dall'Amministrazione, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'operatore economico (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, Piazza Duomo 10 – Firenze, C.F. 94200620485);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM) (inserire il codice ufficio dell'Agenzia delle Entrate e riscossione territorialmente competente);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Offerta Economica per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 relativa al servizio CIG 9432002E44).

L'affidatario comproverà il pagamento dell'imposta di bollo, mediante l'invio della copia informatica dell'F23, in modalità telematica, attraverso un'apposita comunicazione utilizzando il sistema telematico "START", accedendo al sito <https://start.toscana.it/> con il proprio identificativo.

Dopo il provvedimento di affidamento l'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto, invita l'affidatario a:

- effettuare e comprovare il pagamento dell'imposta di bollo relativa all'offerta economica presentata, secondo le modalità previste nella presente Lettera di invito;
- (*per i progettisti*) trasmettere alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà la lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

7. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da Regione Toscana – Giunta Regionale, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati a Regione Toscana – Giunta regionale, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Regione Toscana, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;

- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del soggetto invitato/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore dell'affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

L'affidatario si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Regione Toscana- Giunta Regionale per le finalità sopra descritte.

8. - CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Art. 1 – Oggetto e contenuto prestazionale del servizio

1. La Regione Toscana, in relazione alla necessità di poter provvedere all'affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento "Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra, località Torretta Vecchia nei comuni di Collesalveti (LI) e Fauglia (PI) - Ponte sul torrente Morra – loc. Torretta Vecchia", deve procedere alla redazione di un progetto definitivo ed esecutivo che riesca a conciliare le opere di adeguamento idraulico con le caratteristiche storico-architettoniche del ponte per il quale è stato riconosciuto l'interesse culturale con provvedimento di tutela n. 121/20 del 05/11/2020.

L'unica alternativa progettuale, che consenta la mitigazione del rischio idraulico del Torrente Morra senza prevedere alcuna demolizione della struttura esistente del ponte, è quella di procedere al rialzamento delle strutture arginali di contenimento.

Pertanto è emersa la necessità di ricercare una soluzione alternativa rispetto a quanto accertato nella progettazione esecutiva dell'intervento, definendo sulla base degli studi idrologici, a partire dal modello idrologico già realizzato, le nuove sezioni idrauliche del tratto di torrente in esame ed implementando un modello idraulico a moto vario bidimensionale finalizzato allo specifico approfondimento del tratto a monte del ponte, fino a comprendere le aree di allagamento a monte della SR206, e a valle, con il mantenimento dell'attraversamento esistente sulla vecchia viabilità della SP21.

Questa Amministrazione regionale pertanto, sulla base dei risultati della modellazione idraulica deve provvedere quindi a dare seguito alla progettazione come sopra evidenziato.

2. L'Operatore economico, nell'espletamento del servizio, resta obbligato alla rigorosa osservanza della normativa di riferimento per quanto applicabile (D.Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; D.Lgs. n. 81/2008). Le prestazioni da svolgere sono le seguenti:

Elaborati da produrre:

- Relazione idraulica
- Allegati di modellazione: modelli HEC-RAS implementati a supporto dello studio.

Art. 2 - Personale per l'esecuzione del servizio

1. Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall'Operatore economico affidatario mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate dal soggetto affidatario nella documentazione di gara.

Art. 3 - Importo stimato

1. L'importo del corrispettivo professionale è stimato in 4.000,00 Euro, al netto di oneri previdenziali ed esclusa IVA.

L'importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale totale sarà il prezzo offerto dall'Operatore economico, oltre oneri previdenziali e I.V.A.

Si evidenzia che la percentuale di oneri previdenziali applicabile è determinata dalle specifiche disposizioni in merito emesse dalle rispettive casse previdenziali cui è iscritto il professionista che esegue la prestazione.

Si fa presente che l'importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale derivante dal prezzo offerto è fisso, invariabile e onnicomprensivo.

Art. 4 - Stipula

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà apposita lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

L'Operatore economico resta impegnato alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione resta impegnata dal momento dell'emanazione del

provvedimento amministrativo (ordinativo o decreto dirigenziale/ordinanza), salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 3, della L.R. n. 38/2007.

Art. 5 – Termini, avvio dell'esecuzione

1. Gli elaborati dovranno essere presentati entro giorni 30 naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione ordinata dal Responsabile unico del procedimento.
2. L'avvio dell'esecuzione dovrà risultare da apposito verbale.
3. I tempi sopra specificati sono improrogabili, e potranno essere modificati solo per cause oggettive non imputabili all'Operatore economico affidatario, e, comunque, solo previa approvazione dell'Amministrazione.

Art. 6 – Modifiche e varianti in corso d'opera del contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Consegna degli elaborati e proprietà degli elaborati

1. La documentazione progettuale richiesta dovrà essere prodotta in n. 1 copia cartacea firmata e n. 1 copia di un quaderno riassuntivo degli elaborati grafici in formato A3.
2. L'operatore economico oltre alla copia cartacea, dovrà consegnare all'Amministrazione, due copie complete di tutti gli elaborati su due supporti informatici pen drive USB:
 1. in formato editabile;
 2. in formato PDF;
 3. in formato PDF firmato digitalmente nel formato PAdES (firma grafica).

Gli elaborati grafici dovranno essere in formato .DWG o .DXF oltre che in .PDF. Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato compatibile con il programma LibreOffice o equivalente. Dovranno essere forniti i modelli numerici HEC-RAS.

3. Tutti i materiali, documenti, studi, ricerche ed elaborati prodotti durante ed al termine del presente incarico restano di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, utilizzarli nei modi e nei tempi che ritiene opportuni e apportarvi modifiche ed integrazioni, senza che l'Operatore economico possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.

Art. 8 – Verifica, validazione e approvazione degli elaborati progettuali

1. L'Amministrazione verificherà, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente.
2. L'Amministrazione approverà gli elaborati progettuali ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 – Modifiche agli elaborati di progetto

1. L'Operatore economico affidatario è tenuto, senza avere diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le eventuali modifiche richieste in sede di Conferenza dei servizi e/o dalle Autorità preposte al rilascio delle necessarie autorizzazioni, oltre a quelle necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Art. 10 - Obblighi del progettista

L'Operatore economico affidatario, nel caso in cui a seguito di errori od omissioni nel progetto si verificasse la necessità di procedere a nuova progettazione dei lavori, è obbligato a procedere alla stessa assumendo a suo carico gli interi costi a ciò necessari e senza quindi nessun costo od onere per l'Amministrazione.

Art. 11 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà essere trasmessa tramite casella di **posta elettronica certificata** (pec) o il **sistema ap@ci**, secondo quanto indicato dall'Operatore economico nel Modello "Dichiarazioni integrative per la

partecipazione”, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 12.

2. L’Operatore economico si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite casella di **posta elettronica certificata** (pec) o il **sistema ap@ci** la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare, nel caso di indicazione del sistema ap@ci, si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS oppure mediante SPID o CIE (<https://www.regione.toscana.it/apaci>).

La pec della Regione Toscana è “regionetoscana@postacert.toscana.it”.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.

Art. 12 – Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

1. La fattura dovrà essere unica e riferita all’intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto dall’affidatario e dovrà essere emessa nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di regolare esecuzione (autorizzativo anche del pagamento) da parte dell’Amministrazione, di cui al successivo art. 13, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 3.

La comunicazione dell’avvenuto rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 11, contestualmente al rilascio del Certificato di regolare esecuzione stesso.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell’affidatario, di quanto previsto nel presente comma, l’eventuale ritardo nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 3 non potrà essere imputato all’Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

La fattura intestata a **COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore – codice fiscale 94200620485 CUU 1E9CWJ** deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55/2013. Al fine di generare la fatturaPA nel tracciato e con le specifiche previste dal D.M. 55/2013 è a disposizione dell’Operatore economico il sito <https://fert.regione.toscana.it>.

2. La fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti: CIG 9432002E44, CUP J52B17000090003 e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

3. Il pagamento sarà disposto, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dal rilascio del certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per la fattura ricevuta dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, la stessa non verrà accettata.

In ogni caso in cui l’Appaltatore non emetta la fattura entro il termine stabilito al precedente comma 1, oppure la stessa non sia conforme a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l’eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all’Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

4. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Operatore economico e degli eventuali subappaltatori. Nel caso si verifichi un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso si verifichi ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Operatore economico o del subappaltatore, l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

6. L'Operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'Amministrazione, prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale nonché gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate avvalendosi dei conti correnti sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 9432002E44 ed il seguente codice CUP J52B17000090003. Il pagamento, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, sarà eseguito con ordinativo a favore dell'Operatore economico sulla Tesoreria regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento su uno dei conti correnti bancari o postali, sopra indicati, dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, previa indicazione in fattura di quale dei suddetti conti dovrà essere utilizzato per il pagamento.

Nel caso in cui l'Operatore economico non adempia agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore economico fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 11 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati anche in via non esclusiva alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 13 - Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

Il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni sarà emesso subito dopo l'avvenuta verifica progettuale con esito positivo.

A seguito dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Art. 14 - Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente contratto ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 15 - Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 52/1991.
2. L'Operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 9432002E44 e del seguente codice CUP J52B17000090003. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui c/c bancario/i o postale/i dedicati come da questo comunicati.
3. La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 11 "Gestione digitale del contratto".

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

1. L'Operatore economico è tenuto a eseguire esclusivamente e direttamente quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Operatore economico è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Operatore economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Operatore economico, fino a quando non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso, l'Operatore economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
4. L'Operatore economico, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Operatore economico restandone sollevata l'Amministrazione.
5. L'Operatore economico è tenuto a assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.
6. L'Operatore economico esonera la Regione Toscana da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, l'Operatore economico è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri

e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza o ai diritti di proprietà intellettuale, l'Amministrazione ha diritto di richiedere all'Operatore economico affidatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

8. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Operatore economico affidatario.

9. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. n. 38/2007, l'Operatore economico ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

10. L'Operatore economico, in ottemperanza dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo articolo ("Penali e risoluzione del contratto").

L'Operatore economico, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmettere copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore.

Art. 17 - Penali e risoluzione del contratto

1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui la consegna degli elaborati sia effettuata in ritardo rispetto ai termini stabiliti dall'art. 5, le penali seguiranno il seguente criterio:

- da 1 a 15 giorni di ritardo, pari allo 0,5 per mille del corrispettivo professionale netto per ogni giorno di ritardo;

- da 16 a 30 giorni di ritardo si applicherà una penale giornaliera pari allo 1 per mille del corrispettivo professionale netto.

Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno, l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Nel caso l'esito negativo della verifica progettuale o di mancata validazione del progetto sia dovuto a carenze o inadempienze imputabili all'Operatore economico affidatario, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica, ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 5 in rapporto al livello progettuale. Decorso tale termine, senza che siano state eliminate le cause che hanno portato al suddetto esito negativo, l'Amministrazione applicherà una penale giornaliera pari allo 1 per mille del corrispettivo professionale. Fermo restando l'applicazione della suddetta penale giornaliera, persistendo l'inadempimento da parte dell'affidatario, si procederà ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione a ottenere le prestazioni.

5. Gli importi delle penali sono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva che dovrà essere integrata dall'Operatore economico senza bisogno di ulteriore diffida.

6. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 12 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento”;

- subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;
- cessione di tutto o di parte del contratto;
- utilizzo non autorizzato da parte dell’Operatore economico affidatario, per l’esecuzione della/e prestazione/i, di professionalità diverse da quanto previsto dall’art. 2 “Personale per l’esecuzione del servizio”;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Operatore economico, compresi quelli del subappaltatore;
- violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*);
- qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del corrispettivo professionale netto di ogni singola prestazione elencata all’art. 1.
- in caso di tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, rispetto al termine stabilito dal precedente articolo 5;

7. A eccezione delle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente documento, l’Amministrazione applica la disciplina prevista dell’articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.8. In caso di risoluzione, l’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 18 - Recesso

1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dà formale comunicazione all’Operatore economico con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

È fatto divieto all’Operatore economico di recedere dal contratto.

2. La Regione Toscana, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull’esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di preavviso di cui al precedente comma 1: in tali ipotesi, l’Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.

Art. 19 - Spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l’IVA e al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l’imposta di registro. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell’Amministrazione; ogni altra eventuale spesa connessa al contratto è a carico dell’Operatore economico.

2. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 20 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 e, per le parti compatibili, nella L.R. n. 38/2007, nel D.P.G.R. n. 30/R/2008 e nel “Capitolato generale d’appalto per i contratti di forniture e di servizi” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 30.07.2001.

Art. 21 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto è esclusa

la competenza arbitrale; le controversie, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone tel. 055-4387001, mentre competente per questa fase del procedimento è la Dott.ssa Santa Elia tel. 055-4387468.

Il Dirigente Responsabile del Contratto
(Ing. Francesco Pistone)

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 160 del 01/12/2022***Oggetto:*

DL 91/2014 - DL 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n°4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola - Rimborso a FENIX CONSORZIO STABILE SCARL per somme anticipate .

(Cod. intervento 09IR002/G4) CUP: D17B14000280003 Codice Commessa 16389

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM - Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto il decreto - legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia" e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede inoltre che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto - legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
- il Piano Stralcio 2020 - V Atto Integrativo all'Accordo di programma Regione Toscana – MATTM del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico approvato con decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 142 del 05/11/2020 e registrato dalla Corte dei Conti in data 15/11/2020, n. 3491;

Visto l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate";

Richiamate le seguenti Ordinanze Commissariali:

1. n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";
2. n. 9 del 15 marzo 2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";

3. n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
4. n. 60 del 16.12.2016 con oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei Settori della Regione Toscana;

Richiamato il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l’Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Dato atto che con Decreto R.T. n. 9638 del 25/06/2020 l’Ing. Lorenzo Bechi è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento denominato “Cassa di espansione Leccio sul F. Arno: adeguamento idraulico del ponte sull’Arno in località Pian dell’Isola nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull’Arno” di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Superiore”;

Richiamato il suddetto Decreto Dirigenziale R.T. n. 9638 del 25/06/2020 che individua il Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore quale Dirigente Responsabile del Contratto (DRC) relativo all’intervento in oggetto;

Richiamata l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 103 del 23/06/2021 “DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n°4. Interventi di adeguamento del ponte sull’Arno in Loc. Pian dell’Isola - Approvazione ed autorizzazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento dei lavori. (Cod. intervento 09IR002/G4) CUP: D17B14000280003 – CIG: 879234047F”;

Considerato che con la suddetta Ordinanza n. 103 del 23/06/2021 è stato approvato e autorizzato, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014 convertito in L. n. 116/2014, il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere relative all’intervento “Casse di Espansione di Figline - Lotto n°4. Interventi di adeguamento del ponte sull’Arno in Loc. Pian dell’Isola Comuni di Reggello e Figline e Incisa Valdarno (FI)”;

Richiamata l’Ordinanza n. 204 del 16/12/2021 “DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n°4. Interventi di adeguamento del ponte sull’Arno in Loc. Pian dell’Isola - Aggiudicazione efficace all’operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL.(Cod. intervento 09IR002/G4) CUP: D17B14000280003 – CIG: 879234047F”;

Considerato che il contratto con la ditta Fenix consorzio stabile scarl, il cui schema è stato approvato con l’Ordinanza n. 103 del 23/06/2021, è stato stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante in data 03/02/2022;

Visto che nel sopra citato contratto la ditta Fenix consorzio stabile scarl dichiara che la consorziata esecutrice dei lavori è la ditta Numi srl con sede in Altamura (BA) codice fiscale e partita iva 07481590722;

Considerato che, nel corso di sopralluoghi effettuati dal settore Genio Civile Valdarno Superiore prima dell’avvio dei lavori con l’impresa e con tecnici di E-distribuzione, è stato concordato che l’impresa avrebbe anticipato il pagamento delle somme necessarie alla realizzazione dell’elettrodotta provvisoria-

rio, al fine di procedere ad una rapida risoluzione dell'interferenza in modo che l'impresa potesse avviare celermente i lavori di adeguamento del ponte;

Considerato inoltre che con nota AOOGR/PT prot. 0088694 del 04/03/2022, sottoscritta dal dirigente del settore Genio Civile Valdarno Superiore Ing. Gennarino Costabile e dal R.u.p. Ing. Lorenzo Bechi, (che rimane agli atti del settore), tali accordi verbali sono stati formalizzati comunicando alla ditta Fenix consorzio stabile scrl di anticipare le spese per lo spostamento provvisorio della linea elettrica di media tensione data l'urgenza e imminenza dei lavori;

Dato atto che in data 31/10/2022 la ditta Fenix consorzio stabile scrl ha inviato una richiesta di rimborso spese di somme anticipate dalla ditta Numi srl (consorziata esecutrice dei lavori) per l'importo complessivo di euro 51.590,29 per le quali allega a giustificativo due fatture pagate da Numi srl ad E-distribuzione spa (fattura 92200000079 per euro 100,00 + iva 22,00 e fattura 922000627715 per euro 42.187,12 + iva 9.281,17)(la lettera e le fatture con il relativo bonifico rimangono agli atti del settore);

Considerato che le somme per l'intervento di spostamento provvisorio della linea elettrica di media tensione sono da ricomprendersi tra le somme a disposizione del punto B1 "spostamento servizi e sottoservizi (iva inclusa)" del quadro economico approvato con l'ordinanza 204 del 16/12/2021 di aggiudicazione efficace.

Visto il capitolo 1116 della contabilità speciale 6010 che presenta la necessaria copertura finanziaria a valere sulla prenotazione 20167;

ORDINA

1) Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, al rimborso a favore della ditta Fenix consorzio stabile scrl con sede in Galleria Ugo Bossi 1 – cap 40121 Bologna (BO) delle spese di somme anticipate da parte della consorziata Numi srl per lo spostamento provvisorio della linea elettrica di media tensione;

2) Di impegnare l'importo totale di euro 51.590,29 a favore della ditta Fenix consorzio stabile scrl (codice cont. Spec 4217 - CF 03533141200) sul cap 1116 a valere sulla prenotazione 20167 contabilità speciale 6010 (CUP D17B14000280003) (codice commessa 16389);

3) di liquidare la somma impegnata con il presente atto, ai sensi della normativa vigente, dietro presentazione di regolare fattura.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 161 del 01/12/2022***Oggetto:*

L. 228/2012 art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 11/2019 - Quartiere Matteotti: demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d'argine per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla. Codice intervento 2012EMS0041. Affidamento dei servizi di progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CIG: 9440906218. CUP: J63C18000070001

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi novembre 2012 - L. 228/2012, art. 1, comma 548

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Dirigente Responsabile: Enzo DI CARLO

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°4**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Lettera di invito
B	No	Offerta
C	Si	Capitolato
D	Si	Schema di contratto

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 4

- A Lettera di invito*
a7b9d183a60592aed4cebb36f92149994d18375b7ceff756192b5217d65132c4
- B Offerta*
fc0343052b7d69278f1f5d8e54924c21047ae4f401a89b99aa13aef66bab162
- C Capitolato*
baceba053c2918afd9f3c4b32d190adf679cd23d012e0081aa378b5a767b06fd
- D Schema di contratto*
1080fa18765557c0a0fb7c196fe1943bf3a09e4eb0c2bd6acc8e28daae53ac2d

IL COMMISSARIO DELEGATO

CONSIDERATO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”*;

PRESO ATTO del comma 548 dell'articolo 1 di tale Legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

PRESO ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n. 122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* che ha disposto all'art. 1, comma 459 che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito della Legge n. 234/2021 sopra indicata e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2022 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 "*Eventi novembre 2012. Presa d'atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell'economia al finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto*" la quale prendere atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32,

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il "*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*", di cui all'allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l'allegato 3 alla citata Ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli "*Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata Ordinanza;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre 2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10 marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017, n. 35 del 18 aprile 2018, n. 11 del 19 febbraio 2019 e n. 105 del 5 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

CONSIDERATO che con D.P.G.R. n. 170 del 30 ottobre 2014 è stato nominato Commissario l'Ing. Antonio Cinelli per l'approvazione del progetto esecutivo delle opere relative alla messa in sicurezza idraulica del centro abitato di Aulla e dell'abitato di Bagni in Comune di Podenzana alla confluenza tra il Torrente Aulella e il Fiume Magra nonché per l'affidamento dei lavori medesimi;

CONSIDERATO che con successivo D.P.G.R. n. 20 del 5 febbraio 2018 il Commissario Ing. Antonio Cinelli veniva, altresì, nominato per il completamento delle attività connesse all'approvazione del progetto di cui sopra, per l'affidamento dei lavori medesimi e per tutte le ulteriori attività necessarie al completamento delle opere stesse, prevedendo il termine delle attività medesime entro il 31 dicembre 2018;

PRESO ATTO che il mandato commissariale di cui agli atti sopra richiamati riguardava, tra i vari interventi, la "*Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati in quartiere Matteotti*" ad Aulla (MS);

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 11 del 19 febbraio 2019 "*Decima rimodulazione del Piano degli interventi e delega per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di esproprio*" sono state destinate quota parte delle economie rese disponibili con ordinanza n. 114/2018 a valere della contabilità speciale n. 5750, pari ad € 10.181.998,49, per l'attuazione dei seguenti nuovi interventi inseriti nel Piano rimodulato:

- "*Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse*" per € 2.250.000,00 (codice intervento 2012EMS0040);

- *“Quartiere Matteotti: demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d’argine per la messa in sicurezza dell’abitato di Aulla”* per € 2.031.998,49 (codice intervento 2012EMS0041) ;
- *“Sopraelevazione/costruzione argini del torrente Taverone dalla briglia al ponte della SS62”* per € 1.500.000,00 (codice intervento 2012EMS0042);

CONSIDERATO che era stato individuato il Settore Assetto Idrogeologico quale settore regionale di riferimento di cui il Sottoscritto si avvale per gli adempimenti connessi all’attuazione dei suddetti interventi;

VISTO il Decreto n. 9638 del 25 giugno 2020 di aggiornamento e integrazione dei gruppi di lavoro per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, nel quale è presente l’intervento *“Quartiere Matteotti: demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d’argine per la messa in sicurezza dell’abitato di Aulla ”* codice intervento 2012EMS0041;

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 94 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario Delegato per l’intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di Carlo;

DATO ATTO che con Decreto dirigenziale n. 14119 del 21 maggio 2021 è stata individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto l’Ing. Stefano Malucchi;

CONSIDERATO che è in corso di ultimazione l’intervento relativo alla demolizione di alcuni fabbricati siti in Q. Matteotti, nel comune di Aulla, in particolare le unità immobiliari ERP;

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 17 del 16 febbraio 2021 recante *“L. 228/2012 art. 1 c. 548 – O.C.D. n. 105/2020 – Approvazione del progetto preliminare relativamente all’intervento “Realizzazione del muro d’argine per la messa in sicurezza dell’abitato di Aulla”– codice intervento 2012EMS0041”*;

DATO ATTO che la prima demolizione degli edifici ERP sopra richiamata risulta un primo stralcio funzionale di un progetto complessivo più ampio, che si pone quale finalità quella di ridurre il rischio idrogeologico del centro abitato di Aulla, demolendo edifici che rappresentano un ostacolo al normale deflusso delle acque e realizzando al contempo un’opera di contenimento e protezione dell’argine;

DATO ATTO che, per poter procedere quindi alla messa in sicurezza dell’abitato di Aulla ed alla realizzazione del progetto complessivo sopra richiamato, risulta necessario procedere alla progettazione della parte di opera che riguarda le ulteriori demolizioni di edifici posti a valle e monte degli edifici ERP già demoliti, edifici su cui è già stata effettuata una perizia di stima, propedeutica alla progettazione e demolizione, e ad affidare altresì i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori che saranno poi avviati;

DATO ATTO che si è provveduto a ricercare idonea professionalità interna alla stazione appaltante in grado di effettuare l’attività in oggetto e che a tale scopo si è provveduto a pubblicare un avviso di ricerca sulla intranet regionale, con scadenza in data 15 settembre 2022;

DATO ATTO che l’esito della sopra indicata ricerca è risultato negativo e si deve quindi procedere ad affidare tale attività ad un operatore in possesso dei requisiti professionali e tecnici necessari;

TENUTO CONTO dell'importo dei servizi da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse alla gestione commissariale e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, proporzionalità e non aggravamento del procedimento, di procedere tramite affidamento diretto dei servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, così come integrato e modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, nonché del D.Lgs. n. 50/2016 per le parti non oggetto di modifica ed integrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modifiche in Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e da ultimo modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108/2021;

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le Linee Guida n. 3 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017;

RICHIAMATO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", per le parti ancora applicabili;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*" ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, nel disciplinare i contratti di appalto stabilisce che "*per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore 139.000 euro*" si proceda mediante affidamento diretto;

INDIVIDUATA quindi la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per le parti non oggetto di modifica;

RICHIAMATE la D.G.R. n. 648 del 11 giugno 2018 recante "*Indicazioni per l'effettuazione delle procedure negoziate e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti per l'effettuazione dei controlli*" e la successiva D.G.R. n. 105 del 03 marzo 2020 recante "*Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti*";

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 970 del 27 settembre 2021 recante "*Indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure di affidamento lavori, forniture e servizi a seguito del D.L. n.76 del 16/07/2020 aggiornato con le disposizioni introdotte con D.L. n.77 del 31/05/2021*";

DATO ATTO che il servizio di cui all'oggetto è affidato nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida n. 4 ANAC, emanate con delibera del Consiglio di ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, nonché nella D.G.R. n. 648/2018, così come integrata dalla D.G.R. n. 105/2020;

DATO ATTO che per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto ci si è avvalsi della piattaforma START messa a disposizione della Regione Toscana;

DATO ATTO quindi che l'Ing. Giacomo Lazzarotti, con studio in Via U. Maddalena n. 81, Vezzano Ligure (SP), presenta i requisiti richiesti per l'attività sopra richiamata e che, pertanto, tale operatore economico è stato invitato, tramite START, a presentare formale offerta con lettera di invito prot. n. AOOGR/0384825/D.060.030.035 del 10 ottobre 2022, allegata al presente atto alla lettera "A";

RITENUTO di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);

VISTA l'offerta economica presentata in data 14 ottobre 2022 dall'Ing. Giacomo Lazzarotti, che in copia si allega al presente atto alla lettera "B", pari ad € 51.090,00 (cinquantunomilanovanta/00), oltre oneri previdenziali;

VALUTATO che l'offerta presentata risponde alle esigenze della Stazione Appaltante e risulta essere congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione richiesta;

RITENUTO, pertanto, di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);

DATO ATTO che sono stati effettuati i controlli sui requisiti di ordine generale e che gli stessi hanno avuto esito positivo;

DATO ATTO che lo stesso dichiarava di essere in regime forfettario di non esigibilità IVA e di applicare il contributo del 4% della cassa Ingegneri ed Architetti (INARCASSA);

DATO ATTO che la prestazione dovrà essere eseguita secondo i termini e le modalità previste nella Lettera d'invito a presentare offerta (Allegato A), nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, (Allegato C) e nello Schema di contratto (Allegato D);

DATO ATTO che per l'espletamento del presente servizio non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze", DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato C) e lo Schema di contratto (Allegato D);

RITENUTO pertanto di aggiudicare i servizi di architettura e ingegneria di progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di "Messa in sicurezza del Quartiere Matteotti in Aulla (MS). Ulteriori demolizioni", all'Ing. Giacomo Lazzarotti con studio in Via U. Maddalena n. 81, Vezzano Ligure (SP), per l'importo offerto di € 51.090,00, oltre oneri previdenziali per € 2.043,60, IVA esente, per un importo complessivo dell'affidamento pari ad € 53.133,60;

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata in modalità elettronica ai sensi, dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022") per l'importo dell'affidamento in oggetto è previsto il versamento del contributo a favore di ANAC da parte della stazione appaltante pari ad € 30,00;

DATO ATTO che il pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) avviene periodicamente a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;

DATO ATTO che è dunque necessario impegnare la somma di € 30,00 sul capitolo n. 22215 della contabilità speciale n. 5750 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 2586) per il suddetto contributo ANAC, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che si provvederà a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente Ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e sul SITAT-SA ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2;

RITENUTO, pertanto, di assumere a favore dell'Ing. Giacomo Lazzarotti, con sede in Via U. Maddalena n. 81, Vezzano Ligure (SP), P.IVA. 01304350117, i cui dati sono rinvenibili nell'allegato B al presente atto, un impegno per una somma complessiva pari ad € 51.090,00, oltre oneri previdenziali per € 2.043,60, IVA esente, per un importo complessivo dell'affidamento pari ad € 53.133,60 a valere sul capitolo n. 22215 della contabilità speciale n. 5750, che presenta la necessaria disponibilità;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la lettera di invito prot. n. AOOGR/0384825/D.060.030.035 del 10 ottobre 2022, di richiesta di offerta economica, che si allega al presente atto alla lettera "A", per i servizi di architettura e ingegneria di progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di "Messa in sicurezza del Quartiere Matteotti in Aulla (MS). Ulteriori demolizioni";
2. di approvare l'offerta economica presentata in data 14 ottobre 2022 dall'Ing. Giacomo Lazzarotti con studio in Via U. Maddalena n. 81, Vezzano Ligure (SP), allegata al presente atto alla lettera "B", pari ad € 51.090,00 oltre oneri previdenziali, IVA esente, per i servizi di architettura e ingegneria di progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di "Messa in sicurezza del Quartiere Matteotti in Aulla (MS). Ulteriori demolizioni";
3. di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato C) e lo Schema di contratto (Allegato D) per i servizi di architettura e ingegneria di progettazione preliminare,

progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di "Messa in sicurezza del Quartiere Matteotti in Aulla (MS). Ulteriori demolizioni";

4. di aggiudicare i servizi di architettura e ingegneria di progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di "Messa in sicurezza del Quartiere Matteotti in Aulla (MS). Ulteriori demolizioni" all'Ing. Giacomo Lazzarotti, con studio in Via U. Maddalena n. 81, Vezzano Ligure (SP) (i cui dati sono rinvenibili nell'allegato B al presente atto) per un importo complessivo pari ad € 53.133,60 (di cui € 51.090,00, quale corrispettivo per i servizi, oltre oneri previdenziali per € 2.043,60);

5. di dare mandato al Settore Genio Civile Toscana Nord di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50 del 2016;

6. di assumere l'impegno di € 53.133,60 (di cui € 51.090,00, quale corrispettivo per i servizi, oltre oneri previdenziali per € 2.043,60) sul capitolo n. 22215 della contabilità speciale n. 5750 a favore dell'Ing. Giacomo Lazzarotti, con studio in Via U. Maddalena n. 81, P.IVA 01304350117, (Codice contspec. 7492), (CIG. 9440906218 - CUP: J63C18000070001) (Codice procedimento 16360);

7. di procedere al pagamento del contributo di € 30,00 dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;

8. di assumere un impegno pari ad € 30,00, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 2586), per il contributo ANAC di cui alla Deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 sul capitolo n. 22215 della contabilità speciale 5750 che presenta la necessaria disponibilità;

9. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all'operatore, con le modalità di cui al paragrafo 6 "contenuto prestazionale del servizio/fornitura";

10. di pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e sul SITAT-SA, in attuazione dell'art. 29, commi 1 e 2.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato "B" nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile
Enzo Di Carlo

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Direttore della Difesa del Suolo e Protezione Civile
Giovanni Massini



COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228
del 24 dicembre 2012

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD
55100 – Lucca – Via Quarquonia, 2
54100 Massa – Via Democrazia, 17

Prot. AOOGR/0384825/D.060.030.035

Lucca, 10 ottobre 2022

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (c.d. D.L. "Semplificazioni bis") convertito con legge n. 108/2021, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.202, convertito in legge n. 108/2021, del D.Lgs. n. 50/2016, della L.R. n. 38/2007, del regolamento emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/2008 e della delibera di Giunta Regionale n. 648 dell'11/06/2018, così come integrata dalla DGRT n. 105 del 03/02/2020 e della DGRT n. 970 del 27/09/2021, relativo ai servizi di architettura e ingegneria di progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di "Messa in sicurezza del Quartiere Matteotti in Aulla (MS). Ulteriori demolizioni". Lettera d'invito a presentare offerta.

Codice Identificativo di Gara (CIG): 9440906218
Codice Unico di Progetto (CUP): J63C18000070001
CPV 7133000-0

INVIO TRAMITE START

Spett.le

Ing. Giacomo Lazzarotti
Via U. Maddalena 81
Vezzano Ligure (SP)
PEC: lazzarotti.giacomo@ingpec.eu

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Start" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet:

<https://start.toscana.it/>

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Start, per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema.

Istruzioni sull'utilizzo della piattaforma START sono disponibili sul sito stesso o possono essere richieste al **Call Center del Gestore del Sistema Telematico al numero +390810084010 o all'indirizzo di posta elettronica: start.OE@accenture.com**

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso

di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO

L'importo stimato dei lavori ai quali si riferisce la prestazione indicata in oggetto è pari ad **Euro 600.000,00** compresi costi per la sicurezza e al netto di I.V.A., e risulta così suddiviso (opere oggetto della prestazione professionale individuate sulla base delle elencazioni contenute nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, pubblicato nella G.U.R.I. del 27/07/2016):

ID. Opere D.M. 17/06/2016	Lavorazione od opera	Importo stimato (Euro)
E.05	Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza	600.000,00

L'importo stimato del corrispettivo professionale, determinato per le attività oggetto del presente appalto comprensivo di spese, ammonta ad **Euro 65.500,00** al netto di oneri previdenziali (stimanti in € 2.620,00) ed esclusa I.V.A, così suddiviso:

Servizio	Importo stimato (Euro)	% corrispettivo
Progettazione preliminare	4.716,00	7,2
Progettazione definitiva	17.357,50	26,5
Progettazione esecutiva/ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	15.130,50	23,1
Direzioni Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione - Adozione CRE-monitoraggio ambientale	28.296,00	43,2
Totale	65.500,00	100,00

Il suddetto importo totale non costituisce minimo tariffario ed è stato preso a riferimento, nel contesto del presente appalto, per l'individuazione della procedura di scelta del contraente.

Si attesta che per il presente appalto vi è copertura contabile sul capitolo n. 22215 della Contabilità Speciale 5750.

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'Operatore economico (art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016), deve essere in possesso di:

2.1) ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

- Iscrizione all'albo professionale di riferimento dei prestatori di servizio con le abilitazioni

necessarie agli specifici servizi inclusi nell'appalto (D.M. n. 263/2016) e possesso dei requisiti professionali del coordinatore sicurezza di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008. Nel modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione" dovranno essere indicati i nominativi e gli estremi dell'iscrizione all'albo professionale dei professionisti.

2.2) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI

Servizi, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, riferiti alle opere con ID D.02 e S.03 o analoghi (D.M. 17/06/2016) e corrispondenti classi e categorie L. n. 143/1949, effettuati nel decennio precedente la data della presente lettera, per un importo minimo complessivo dei lavori pari a Euro:

ID Opere (D.M. 17/06/2016)	Corrispondenti classi e categorie (L. n. 143/1949)	Importo in Euro
E.05	I/a I/b	600.000,00

Per ciascun incarico dovranno essere forniti, oltre all'importo, la descrizione della prestazione, specificandone classi e categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente, attraverso l'apposito Modello "Elenco dei Servizi" di cui al successivo punto 4.4.

I servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016, valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato, oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, delle categorie e ID delle opere progettate, del valore delle opere e del periodo di esecuzione;

- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Deve in ogni caso risultare il valore e la categoria delle opere progettate. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione delle opere progettate e loro descrizione, dell'importo delle opere e del periodo di esecuzione;

- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Devono in ogni caso risultare le opere progettate e l'importo delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

Inoltre, nel caso in cui per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione siano stati utilizzati anche servizi di consulenza progettuale per la redazione di varianti, è necessario che l'aggiudicatario presenti gli elaborati sottoscritti dal progettista che si è avvalso di tali servizi e che la stazione appaltante committente attesti tali varianti, formalmente approvate e validate, e i relativi importi (Linee Guida ANAC n. 1/2016, par. 2.2.2.4).

In ogni caso, ai fini della comprova, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante i servizi svolti.

2.3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 40.000,00.

Ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il concorrente può utilizzare servizi appartenenti non solo agli ID opere cui si riferisce il presente avviso, ma anche a ID di grado di complessità pari o maggiore all'interno della stessa categoria d'opera (art. 8, D.M. n. 17/06/2016) e corrispondenti classi e categorie della L. n. 143/1949.

2.4) COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'incaricato, per le prestazioni relative alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà indicare un nominativo di un professionista, in possesso dei necessari requisiti, che possa svolgere tale prestazioni in caso di temporanea impossibilità dell'incaricato di prestare la propria attività.

3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 mediante la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e del Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", di cui al successivo paragrafo 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI

La disciplina dei raggruppamenti temporanei di professionisti si trova nell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto attiene ai **requisiti di capacità economico-finanziaria** si precisa che il requisito del fatturato deve essere raggiunto dal raggruppamento nel suo complesso. Non è dunque condizione necessaria che ciascun membro del raggruppamento apporti una quota minima di fatturato.

Per quanto attiene ai **requisiti di capacità tecnico-professionale** si precisa invece quanto segue:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento e deve essere apportato da tutti i membri del raggruppamento. La mandataria deve apportare i requisiti in misura maggioritaria.

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Si evidenzia pertanto che qualunque sia la forma del raggruppamento ciascun componente è tenuto a concorrere al raggiungimento del suddetto requisito.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno **un giovane professionista** ai sensi dell'art. 4 del D.M. MIT n. 263/2016, il quale dovrà svolgere parte della prestazione e, quindi, firmare elaborati progettuali di sua pertinenza.

SUBAPPALTO

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento è ammesso per le sole attività individuate dall'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 238 del 2021.

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. n. 38/20071.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla Stazione Appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

Il Commissario di Governo D.L. n. 91/2014 a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata all'operatore economico e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dall'operatore economico ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Start". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "richiedi chiarimento", disponibile nella sezione "Comunicazioni", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio¹ delle ore **16:00:00** del giorno **17/10/2022**, la seguente documentazione:

¹ Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

- 4.1 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**
- 4.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE**
- 4.3 - DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI**
- 4.4 - MODELLO "ELENCO DEI SERVIZI"**
- 4.5 - MODELLO "COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO"**
- 4.6- OFFERTA ECONOMICA**

4.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico dovrà compilare il Modello "Documento di Gara Unico Europeo" elettronico (DGUE), approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato, al fine di rendere le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione. Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore *(parte compilata dall'Amministrazione)*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

In tale sezione l'operatore dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione agli albi di riferimento, le abilitazioni possedute, gli estremi della polizza professionale posseduta con i relativi dati, l'elenco sommario dei servizi prestati nel decennio precedente, che saranno poi dettagliatamente riportati nel modello "Elenco dei servizi"

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante apposizione di firma digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato e firmato digitalmente nel caso di raggruppamenti temporanei, dai legali rappresentanti o procuratori di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per l'affidamento.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

4.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà presentare il modello **“Dichiarazioni integrative per la partecipazione”**, relativo alla forma di partecipazione, alle dichiarazioni ulteriori sui requisiti di ordine generale ed alle ulteriori dichiarazioni integrative per la partecipazione.

Nel suddetto modello, l'operatore economico deve, altresì, indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o dei soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il modello **“Dichiarazioni integrative per la partecipazione”** è sottoscritto, mediante apposizione di firma digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il modello “Dichiarazioni integrative per la partecipazione” è presentato e firmato digitalmente nel caso di raggruppamenti temporanei, dai legali rappresentanti o procuratori di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

L'inserimento di tale documentazione sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

4.3 - DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

L'Operatore economico, relativamente alla comprova dei requisiti di capacità tecniche e professionali dichiarati nel Documento di Gara unico Europeo (DGUE), dovrà produrre ed inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio, idonea documentazione mediante una delle modalità indicate al precedente punto 2.2.

4.4. MODELLO “ELENCO DEI SERVIZI”

L'operatore economico, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, così come indicato nelle Linee guida ANAC n.1 al paragrafo 2.2.2, dovrà presentare l'apposito Modello **“Elenco dei servizi”** ed elencare negli appositi spazi, per ciascun servizio prestato, l'importo, la descrizione del servizio, la classe e categoria, nonché il relativo committente e il periodo di riferimento.

4.5 - MODELLO “COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO”

L'operatore economico dovrà indicare, nell'apposito modello, i nominativi e la qualifica dei soggetti facenti parte del gruppo di lavoro incaricato dell'esecuzione della/e prestazione/i oggetto del presente appalto. In caso di operatori riuniti, tale allegato dovrà essere firmato digitalmente da

tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

4.6- OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è di € 65.500,00, oltre oneri previdenziali (stimanti in € 2.620,00) e IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'operatore economico per presentare la propria offerta dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nell'apposito spazio previsto sul Sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

5 -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'affidamento non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'operatore economico, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite PEC.

6 - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 38/2007, del D.P.G.R. n. 30/R/2008 e della delibera di G.R. n. 648 dell'11.06.2018 (come integrata dalla delibera di G.R. n. 105 del 03/02/2020), l'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di capacità tecnico professionale, così come dichiarati dall'Operatore economico nel "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE) e nel Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione".

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento amministrativo di affidamento.

Dopo il provvedimento di affidamento l'Amministrazione invita l'affidatario a:

- **produrre i contrassegni telematici da Euro 16,00, nel numero che verrà comunicato, per gli adempimenti ai sensi del D.P.R. n. 642/1972;**
- **costituire garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto indicato di seguito;**
 - trasmettere alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice per i professionisti incaricati dell'attività di progettazione;
 - *(se l'affidatario è un raggruppamento temporaneo)* copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti; dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del D.M. n. 263/2016.
- **produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.**

Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, ai sensi e con le modalità individuate all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

- La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (una filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno, con le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 accettate dalla Banca stessa. Resta fermo il limite all'utilizzo del contante previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la garanzia provvisoria mediante cauzione, la causale o la quietanza dovranno riportare la dicitura "Garanzia definitiva per i servizi di architettura e ingegneria di progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di "Messa in sicurezza del Quartiere Matteotti in Aulla (MS). Ulteriori demolizioni". - CIG: 9440906218, indetta dal Commissario Delegato ex L. 228/2012"

Si precisa che il deposito è infruttifero.

- In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione, la stessa deve recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la **rinuncia all'eccezione** di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.
- La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia definitiva per i servizi di architettura e ingegneria di progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di "Messa in sicurezza del Quartiere Matteotti in Aulla (MS). Ulteriori demolizioni". - CIG: 9440906218, indetta dal Commissario Delegato ex L. 228/2012.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **l'importo della garanzia definitiva è ridotto:**

- a) del 50% per i l'operatore economico al quale sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per l'operatore economico che sia microimpresa, piccola e media impresa;
- c) delle ulteriori percentuali indicate dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 al ricorrere delle ipotesi ivi contemplate.

In caso di cumulo di riduzioni - lett.a) e lett.c) o lett. b) e lett.c) - la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai fini delle riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e c), l'operatore economico dovrà essere in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie, della data di rilascio e della scadenza.

Il controllo della suddetta dichiarazione relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal citato comma 7 dell'art. 93), in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, e il controllo sullo status di microimpresa, piccola o media impresa, verrà effettuato contestualmente ai controlli di cui al presente paragrafo della lettera di invito.

La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da Commissario Delegato ai sensi

dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati al Commissario Delegato in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Commissario, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è il Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012 (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;

- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. n. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del soggetto invitato/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore dell'affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

L'affidatario si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte del Commissario Delegato per le finalità sopra descritte.

8 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Stefano Malucchi (tel: 0554387522) mentre il referente per questa fase è la Dott.ssa Lara Isolani (tel: 0554382569).

Il Dirigente Responsabile del Contratto
Ing. Enzo Di Carlo

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DEL QUARTIERE MATTEOTTI IN AULLA (MS). ULTERIORI DEMOLIZIONI".

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Codice Identificativo Gara (CIG): 9440906218

Codice Unico Progetto (CUP): J63C18000070001

Art. 1**Oggetto**

Le prestazioni da eseguirsi a cura del soggetto affidatario, ai sensi degli articoli 24, comma 1, e 101 del D. Lgs. n. 50/2016, e dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle relative **alle attività di Progettazione Preliminare, Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché di redazione del certificato di regolare esecuzione per l'intervento denominato "Messa in sicurezza del Quartiere Matteotti in Aulla (MS). Ulteriori demolizioni".**

Le prestazioni richieste comprendono anche i necessari rilievi dei manufatti per la definizione dell'intervento e un piano di monitoraggio atto ad inquadrare l'intervento all'interno del contesto ambientale in cui si andrà a operare.

L'incaricato dovrà produrre una Relazione di monitoraggio ambientale relativa alle operazioni di demolizione.

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito: Capitolato) fornisce le indicazioni tecniche da seguire durante lo svolgimento delle prestazioni richieste, come meglio specificato negli articoli che seguono.

Art.2**Durata dell'incarico**

La durata dell'incarico è stimata per quanto riguarda la fase di progettazione complessivi 155 giorni naturali e consecutivi, come di seguito articolati:

- per la progettazione preliminare numero 35 giorni naturali e consecutivi, dall'ordine di esecuzione del RUP;
- per la progettazione definitiva numero 60 giorni naturali e consecutivi, dall'ordine di esecuzione del RUP;
- per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione n. 60 gg naturali e consecutivi, dalla data di invio del verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria sul Progetto Definitivo con allegate le prescrizioni per la redazione del Progetto Esecutivo.

Per quanto riguarda la fase di Direzione Lavori e di Coordinamento delle Sicurezza in fase di Esecuzione la durata dell'incarico sarà stabilita nel cronoprogramma dell'intervento redatto a seguito della progettazione di cui sopra, stimabile comunque in circa n. 180 gg, decorrenti decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Con riferimento alla redazione del certificato di regolare esecuzione, lo stesso dovrà essere emesso nei termini di cui all'art.

I suddetti termini saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, derivanti da previsioni normative, da eventuali provvedimenti dell'autorità amministrativa, oppure in relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico connesse allo svolgimento dei servizi.

Il termine di cui trattasi pertanto resta sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere dall'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.

Art. 3**Gruppo di lavoro e personale per l'esecuzione del servizio**

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere eseguite dall'affidatario mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate nella documentazione di gara.

L'incaricato, per le prestazioni relative alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà indicare un nominativo di un professionista, in possesso dei necessari requisiti, che possa svolgere tale prestazioni in caso di temporanea impossibilità dell'incaricato di prestare la propria attività.

Art. 4

Descrizione delle prestazioni

Il **progetto preliminare** costituisce il primo livello di progettazione previsto dal comma 1 dell'art 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come esplicitato nei commi 5 e 6, nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo previsto al comma 3, dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010.

Le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore.

Il progetto dovrà quindi individuare la miglior soluzione progettuale che risponda alle esigenze della stazione appaltante e soddisfi gli interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'opera.

Il progettista incaricato dovrà produrre i seguenti elaborati:

- a) Relazioni, planimetrie, elaborati grafici;
- b) Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;
- c) Piano particellare preliminare delle aree e rilievo di massima degli immobili;
- d) Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Il **progetto definitivo** costituisce il secondo livello di progettazione previsto dal comma 1 dell'art 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come esplicitato nel comma 7, nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo previsto al comma 3, dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010.

Le prestazioni professionali richieste dovranno essere sviluppate con i contenuti di cui agli articoli da 23 a 43 del D.P.R. n. 207/2010 ed il Progetto Esecutivo sarà predisposto nel pieno rispetto del progetto definitivo.

Le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore.

Oltre a quanto espressamente previsto dalle norme, si precisano i seguenti elementi:

- il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elaborati necessari per permettere all'Amministrazione di richiedere l'indizione della Conferenza dei Servizi e consentirne la successiva chiusura con esito positivo. In particolare i progettisti dovranno:

- svilupparlo secondo i contenuti minimi disciplinati dagli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. n. 207/2010, nelle more dell'approvazione del D.M. previsto all'art. 23, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, salva diversa motivata determinazione del responsabile del

procedimento ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 207/2010, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione;

- effettuare, a richiesta, la presentazione del progetto in formato Microsoft Power Point e partecipare alla sua illustrazione ad altri soggetti.

Il progettista incaricato dovrà produrre i seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche, relazione sulle modalità di demolizione;
- c) rilievi planoaltimetrici dei manufatti da demolire con eventuale indicazione di materiali da assoggettare a particolari modalità di smaltimento (cemento-amianto, cisterne, ecc;)
- d) elaborati grafici;
- e) calcoli delle strutture (ove necessari: es. manufatti provvisori, puntelli, ecc.);
- f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze con eventuali utenze e/o servizi pubblici;
- g) piano particellare di esproprio;
- h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- i) computo metrico estimativo;
- l) Indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
- m) Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;
- n) Elaborati necessari alla variante urbanistica (escluso eventuali relazioni geologiche), oltre a tutti gli eventuali elaborati che dovessero risultare necessari in ragione alla natura dell'opera.

Le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore. Degli elaborati prodotti è responsabile verso l'amministrazione, il soggetto designato come Coordinatore per la Progettazione Definitiva.

Relativamente al **progetto esecutivo**, esso dovrà, sulla base dell'art 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, essere redatto in conformità al progetto definitivo, determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e dovrà essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. In particolare i progettisti dovranno:

- svilupparlo secondo i contenuti minimi disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del

D.P.R. n. 207/2010,

- procedere agli eventuali aggiornamenti del Progetto stesso che dovessero rendersi necessari a seguito della Conferenza dei Servizi a cui verrà sottoposto il Progetto Definitivo o il Progetto Esecutivo stesso,

- procedere alla puntuale risposta alle osservazioni emerse in fase di verifica del Progetto Esecutivo, provvedendo alle eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per completare la fase stessa di Verifica,

- svilupparlo secondo i contenuti minimi disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. n. 207/2010, nelle more dell'approvazione del D.M. previsto all'art. 23, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 207/2010, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione,

- effettuare, a richiesta, la presentazione del progetto in formato Microsoft Power Point e partecipare alla sua illustrazione ad altri soggetti.

Gli elaborati progettuali, dovranno essere sviluppati secondo i contenuti minimi disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. n. 207/2010.

Il progettista incaricato dovrà produrre i seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, anche provvisorie, e delle eventuali opere di ripristino ambientale;
- d) piano di smaltimento di eventuali rifiuti pericolosi (es. cemento-amianto, ecc.)
- e) calcoli esecutivi delle strutture (ove necessari);
- f) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (qualora necessario);
- g) piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fascicolo dell'opera (ove fosse necessario) e quadro di incidenza della manodopera;
- h) computo metrico estimativo e quadro economico;
- i) cronoprogramma;
- l) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- n) piano particellare di esproprio.

oltre a tutti gli eventuali elaborati che dovessero risultare necessari in ragione alla natura dell'opera.

Gli incarichi conferiti devono essere espletati nel pieno e puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010, nel Capo III della L.R. n. 38/2007 e nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.

In particolare, le prestazioni da eseguire sono descritte qui di seguito.

Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, tenendo conto delle disposizioni del Responsabile del Procedimento e sotto la supervisione dello stesso

- effettua il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto, al Capitolato e al contratto;
- ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e dell'eventuale subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificando e aggiornando i contenuti a lavori ultimati;
- presenta settimanalmente al responsabile del procedimento un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, con i seguenti contenuti: 1) valutazione dell'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; 2) la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello stato di avanzamento lavori; 3) lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel computo metrico estimativo; 4) corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;
- in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016;

-
- comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'appaltatore;
 - tiene i rapporti con i soggetti gestori dei servizi a rete, delle strade comunali, provinciali e regionali, nonché con le proprietà private;
 - provvede alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'appaltatore dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - archivia su supporto informatico in formato standardizzato, corredato dell'eventuale documentazione fotografica, tutte le comunicazioni e gli atti di competenza dell'ufficio di Direzione Lavori e li mette in condivisione con l'Amministrazione in tempo reale per la predisposizione degli eventuali atti conseguenti;
 - si rende disponibile a partecipare a riunioni e ricognizioni indette dall'Amministrazione o dai soggetti gestori delle reti infrastrutturali o dei servizi a rete, qualunque sia la sede di svolgimento, senza pretendere rimborsi spese aggiuntivi;
 - a lavori ultimati, produce i documenti finali di sua spettanza, relativi all'opera eseguita, aggiornati in conseguenza delle eventuali varianti o soluzioni esecutive che si siano rese necessarie in fase di esecuzione dei lavori.

Il coordinatore per l'esecuzione deve:

- verificare e assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) assicurando la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), nonché adeguare quest'ultimo ed il fascicolo di cui all'art.91, comma 1, lett.b), del D.Lgs. n. 81/2008 all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verificare altresì che le stesse adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- redigere i documenti richiesti dalla normativa, comprese le eventuali integrazioni che si rendono necessarie;
- partecipare a riunioni, conferenze, ecc. che si rendono necessarie per il raccordo con la direzione lavori, per l'approvazione di atti, o su istanza degli enti competenti senza pretendere rimborsi spese aggiuntivi;

-
- assicurare un'adeguata informativa sui rischi connessi alle lavorazioni al personale operante in cantiere, con particolare attenzione ai rischi derivanti dalla presenza delle reti autostradali e ferroviarie nonché delle relative infrastrutture, e delle eventuali interferenze;
 - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - verificare il rispetto di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - segnalare al committente od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese interessate, le inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
 - comunicare all'Asl competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro, nei casi in cui il committente od il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, le inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, di cui al punto precedente;
 - sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
 - assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105, comma 17, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - redigere (settimanalmente) il report delle attività svolte in cantiere, evidenziando eventuali criticità emerse delle quali deve tempestivamente informare il responsabile del procedimento;
 - produrre, a lavori ultimati, i documenti finali di sua spettanza relativi all'opera eseguita aggiornati in conseguenza delle varianti o soluzioni esecutive che si siano rese necessarie in fase di esecuzione dei lavori;
 - curare, in collaborazione con il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento, tutte le comunicazioni che fossero necessarie a evitare o limitare i rischi da interferenze.

Per l'espletamento delle attività di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'incaricato pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto l'arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni deve, comunque, assicurare una presenza adeguata in

considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire.

È comunque compresa nell'incarico l'assunzione di tutte le funzioni e responsabilità attribuite dalle norme vigenti al direttore dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione, con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, indipendentemente dalla presenza di un diretto richiamo alle stesse nel presente Capitolato.

Tra le attività a carico del soggetto aggiudicatario ricade altresì la redazione del certificato di regolare esecuzione, da redigere con le modalità e nei termini di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nel termine massimo di 30 giorni decorrenti dall'ultimazione delle opere.

Alla chiusura dei lavori l'ufficio di direzione dei lavori dovrà provvedere ad eseguire a propria cura e spese i necessari rilievi, relazioni e modellazioni e fornire all'amministrazione tutti gli elaborati aggiornati allo stato *as built*.

Le prestazioni richieste comprendono anche i necessari rilievi dei manufatti per la definizione dell'intervento e un piano di monitoraggio atto ad inquadrare l'intervento all'interno del contesto ambientale in cui si andrà a operare. L'incaricato dovrà produrre una Relazione di monitoraggio ambientale relativa alle operazioni di demolizione.

Art. 5

Modalità di svolgimento dell'incarico

1. Le prestazioni oggetto del presente appalto prendono avvio con ordine di esecuzione del responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento e il direttore per l'esecuzione impartiscono le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio, in conformità al D.M. n. 49 del 2018.
3. Le prestazioni richieste nel presente Capitolato, di natura intellettuale, sono infungibili e rigorosamente personali. Ai professionisti incaricati, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, potendosi valere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e piena responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informata la Stazione Appaltante.
4. I professionisti incaricati sono obbligati ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c., a osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c. e all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 c.c. e seguenti. Limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Capitolato, tali soggetti sono altresì obbligati all'osservanza

della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

5. L'Aggiudicatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il direttore per l'esecuzione/responsabile del procedimento, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni da seguire nello svolgimento delle attività. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, oltre quelle definite dalla normativa vigente, sono integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario (senza alcun compenso aggiuntivo).

6. I professionisti devono eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Amministrazione e non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. In particolare, le attività oggetto del presente appalto dovranno essere espletate in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi.

7. Resta a carico dei professionisti ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo essi organicamente esterni ed indipendenti dagli Uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

8. I professionisti dovranno verificare, durante l'elaborazione del progetto, che siano soddisfatte eventuali indicazioni da parte degli Enti territorialmente competenti e nel rispetto degli esiti della conferenza dei servizi.

9. I professionisti sono tenuti a riferire periodicamente al direttore per l'esecuzione/responsabile del procedimento sullo stato di attuazione dell'incarico e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del direttore per l'esecuzione, a far presente allo stesso, problemi, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e a partecipare a riunioni collegiali concernenti l'incarico affidato, indette dal direttore per l'esecuzione, dal responsabile del procedimento, dall'Amministrazione o da altro ente competente.

10. Il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione hanno l'obbligo di trasmettere al responsabile del procedimento ogni atto redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altra forma o modalità, nel termine stabilito o previsto dalla normativa vigente e, comunque, prima del pagamento dei corrispettivi a saldo.

11. Il direttore dei lavori, pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto l'arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni deve, comunque, assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla

difficoltà ed entità dei lavori da eseguire.

12. Il coordinatore per l'esecuzione, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente Capitolato o, comunque, assegnate dalla legge, dovrà garantire la presenza in tutte le fasi più impegnative dal punto di vista della sicurezza, nella misura occorrente in funzione dei rischi presenti nelle fasi critiche della realizzazione dell'opera secondo il proprio apprezzamento e coerentemente con l'entità e la complessità del cantiere, oltre che con le singole fasi di lavoro.

13. Le presenze di cui ai commi 11 e 12 dovranno essere garantite senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante e saranno registrate in apposito giornale tenuto dal DL e consegnato al responsabile del procedimento mensilmente.

14. La mancata presenza in cantiere del direttore dei lavori, del coordinatore per l'esecuzione nelle fasi significative per lo svolgimento delle loro funzioni potrà essere considerata grave inadempimento e causa conseguentemente di risoluzione contrattuale, come stabilito dall'art. 20 del contratto.

15. Nel caso in cui l'esecutore dei lavori rilevi incompletezze grafiche o descrittive in elaborati progettuali, il DL, sentiti i progettisti e il responsabile del procedimento, fornirà sollecitamente le necessarie precisazioni.

Art. 6

Direzione per l'esecuzione del contratto

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, sono affidate al responsabile del procedimento che riveste, ai sensi dell'art.111 del D.Lgs. n. 50/2016, anche il ruolo di direttore per l'esecuzione del contratto. Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di collaboratori, che svolgeranno attività di supporto con particolare riguardo alle prestazioni in fase di esecutiva.

Art.7

Attività di controllo e verifica di conformità

Lo stato di avanzamento delle attività oggetto della prestazione verrà verificato con la frequenza stabilita dal responsabile del procedimento, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell'Amministrazione, appositamente convocate dal responsabile del procedimento stesso. A tali riunioni parteciperanno il responsabile del procedimento, il direttore per l'esecuzione, il personale costituente l'Ufficio del direttore per l'esecuzione e l'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà a verifica di conformità, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito dall'Aggiudicatario nel rispetto delle previsioni contrattuali, del presente Capitolato e alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è effettuata dal responsabile del procedimento/direttore per l'esecuzione ed avviene a seguito:

- dell'approvazione del progetto definitivo;
- dell'approvazione del progetto esecutivo;
- al raggiungimento del 50% dell'importo lavori
- all'approvazione del cre dei lavori.

La comunicazione dell'esito positivo di verifica di conformità in corso di esecuzione assume valenza di certificato di pagamento.

La verifica di conformità definitiva è effettuata dal responsabile del procedimento/direttore per l'esecuzione che rilascia il certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

La verifica di conformità definitiva è avviata entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere conclusa entro 60 giorni dall'ultimazione della prestazione.

All'esito dell'attività di verifica il direttore per l'esecuzione del contratto rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per l'accettazione all'Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Aggiudicatario può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni sarà emesso dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto dei tempi indicati in precedenza per la fase di progettazione.

Art. 8 Consegna ed esecuzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del responsabile del procedimento entro il termine di 45 giorni dalla stipula del contratto, comunica all'appaltatore dei lavori il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Effettuato il tracciamento, sono collocati i picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.

2. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore

dei lavori e sottoscritto anche dal responsabile del procedimento e da tale data decorrono i termini per l'esecuzione dei lavori.

3. Qualora l'appaltatore non si presenti senza giustificato motivo nel giorno fissato per la consegna, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al responsabile del procedimento e fissa una nuova data per la consegna dei lavori.

4. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza tra il verbale di consegna dei lavori e l'effettivo stato dei luoghi. Il verbale di consegna contiene gli elementi indicati al comma 8 dell'art. 5 del DM n. 49/2018.

5. Il direttore dei lavori procede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili.

6. Qualora la consegna sia anticipata rispetto alla stipula del contratto, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore dei lavori deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

7. Il processo verbale è firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore dei lavori e inviato al responsabile del procedimento.

8. Nel caso di differenze riscontrate tra le condizioni locali e il progetto esecutivo, il direttore dei lavori non procede alla consegna e riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e proponendo i provvedimenti da adottare.

9. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art.6 del DM n.49/2018, esegue tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal Capitolato per l'esecuzione dei lavori oggetto d'intervento, rifiutando in qualunque tempo i materiali che non risultino conformi a tale disciplina.

10. Il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi verifica la presenza delle imprese subappaltatrici autorizzate e dei subcontraenti, i cui nominativi siano stati comunicati alla Stazione Appaltante, controlla che i subappaltatori e i subcontraenti eseguano effettivamente le lavorazioni ad essi affidate, registra le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, provvede alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016.

11. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori in tutti i casi previsti dall'art.107 del D.Lgs. n. 50/2016. Il verbale di sospensione dei lavori è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla sua redazione.

12. In caso di sospensione dei lavori il direttore dei lavori esegue visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e fornisce le disposizioni necessarie a evitare danni sulle

opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Non appena siano cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al responsabile del procedimento che dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale.

13. Il direttore dei lavori con l'ausilio dei direttori operativi, se dal medesimo delegati, compila il giornale dei lavori, i libretti di misura delle lavorazioni, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale ai sensi dell'art. 14 del DM n.49/2018. Nel conto finale dei lavori dovranno essere indicati, a seguito del certificato di ultimazione dei lavori, gli importi dovuti a saldo all'appaltatore al netto di eventuali detrazioni o penali da applicare.

14. Al direttore dei lavori compete poi la redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere, da redigersi nei modi e con i tempi di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9

Compenso professionale

Il corrispettivo definitivo verrà determinato all'aggiudicazione dell'appalto, in seguito al ribasso formulato in sede di gara.

Nel corrispettivo dell'Aggiudicatario sono comprese le spese sostenute per:

- tutte le modifiche progettuali necessarie per rispondere alla richiesta di integrazioni, risolvere le osservazioni e ottemperare alle prescrizioni richieste a vario titolo in conferenza dei servizi, dagli enti autorizzatori;
- gli adeguamenti progettuali che si rendano necessari a seguito di rapporti di verifica intermedi o di esito negativo della verifica progettuale o di mancata validazione del progetto;
- ispezioni ipotecarie e catastali ed eventuali acquisizioni di mappe catastali;
- per tutti i di tutti i livelli progettuali sviluppati e del "as built" la consegna di n. 2 (due) copie cartacee debitamente sottoscritte, oltre n. 2 (due) copie su supporto informatico (DVD), in formato editabile e in pdf, oltre che copia in firmata digitalmente, oltre alle ulteriori copie cartacee eventualmente necessarie a fini autorizzativi;
- viaggi e le missioni, anche con mezzi propri, necessari all'esecuzione delle prestazioni, nei tempi e nei modi indicati nel presente Capitolato e il raggiungimento del luogo di esecuzione dei lavori;
- i necessari contatti da tenersi con Enti, Organi, Uffici locali, gestori di servizi e sottoservizi;
- l'uso di attrezzature, software e mezzi di calcolo;

-
- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Aggiudicatario dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
 - eventuali ulteriori rilievi topografici compresi quelli necessari per la redazione del "as built" che il progettista ritenga necessari, oltre a quelli già consegnati dall'Ufficio;
 - eventuali supplementi di indagini geologiche e geognostiche che il progettista ritenga necessari, oltre a quelli già consegnati dall'Ufficio.
 - la redazione del Certificato di regolare esecuzione;
 - la redazione della relazione di monitoraggio ambientale relativa alle opere di demolizione;
 - rilievi dei manufatti per la definizione dell'intervento
 - redazione piano di monitoraggio ambientale.

	COMMISSARIO DELEGATO EX L. 228/2012	
	Contratto per l'affidamento del servizio attinente all'architettura e ingegneria	
	di Progettazione preliminare, definitiva, Coordinamento della sicurezza in fase	
	di progettazione, Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento	
	della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di "Messa in	
	sicurezza del Quartiere Matteotti in Aulla (MS). Ulteriori demolizioni".	
	L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____	
	TRA	
	- COMMISSARIO DELEGATO EX L. N. 228/2012 (di seguito indicato come	
	"Commissario di Governo"), con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati	
	Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 94079030485, rappresentata dal	
	dirigente regionale Ing. Enzo Di Carlo, nato a _____ il ____ / ____ / _____, domiciliato	
	presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente	
	Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord, nominato con decreto del	
	Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del	
	21.05.2021, autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007 e dell'Ordinanza	
	n. 94 del 4 giugno 2021, a impegnare legalmente e formalmente l'Ufficio del	
	Commissario Delegato per il presente atto, il cui schema è stato approvato con	
	Ordinanza n. _____ del _____;	
	E	
	- ____ (in seguito per brevità indicata come "Appaltatore") con sede legale in ice	
	fiscale e partita IVA n. <i>(eventualmente, in caso di società)</i> iscritta nel Registro delle	
	Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a	
	_____ il _____, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il	
	presente atto presso la sede dell'Appaltatore; <i>(eventualmente inserire al posto della</i>	
	1	

	<i>precedente la seguente dizione)</i>	
	<i>in qualità di Procuratore speciale, giusta procura speciale conferita dal Sig.</i>	
	<i>_____ , in qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore medesimo, con</i>	
	<i>scrittura privata autenticata in data __/__/__ dal Dott. _____ , notaio in</i>	
	<i>_____ , n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta che, in copia</i>	
	<i>digitale, certificata conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio</i>	
	<i>Dott. _____ , si allega al presente contratto quale "Allegato __".</i>	
	<i>(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti)</i>	
	<i>_____ interviene al presente atto in proprio e quale mandataria/o del</i>	
	<i>Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (in seguito, per brevità, indicato come</i>	
	<i>"Appaltatore") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese:</i>	
	<i>- _____ , con sede legale a _____ , codice fiscale n. _____ e Partita Iva</i>	
	<i>n. _____ , (eventualmente, in caso di società) iscritta nel Registro delle Imprese presso</i>	
	<i>la C.C.I.A.A. di _____ ;</i>	
	<i>- _____ , con sede legale a _____ , codice fiscale n. _____ e Partita Iva n.</i>	
	<i>_____ , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ ;</i>	
	<i>giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.</i>	
	<i>50/2016, a rogito del (inserire la seguente esatta dizione se l'atto costitutivo è</i>	
	<i>prodotto per atto pubblico; altrimenti, modificarla) Dott. _____ , notaio in</i>	
	<i>_____ , n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta in data . . . che,</i>	
	<i>in copia digitale, certificata conforme all'originale analogico con firma digitale del</i>	
	<i>notaio _____ , si allega al presente atto quale "Allegato __".</i>	
	PREMESSO	
	<i>- che con Ordinanza n. ____ del _____ , ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 76 del</i>	
	<i>16/07/2020, convertito con Legge n.120/2020, a seguito dell'esito positivo dei</i>	
	2	

	controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,	
	veniva affidato il servizio attinente all'architettura e ingegneria di Progettazione	
	preliminare, definitiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,	
	Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in	
	fase di esecuzione relativamente all'intervento di "Messa in sicurezza del Quartiere	
	Matteotti in Aulla (MS). Ulteriori demolizioni".	
	- che con la suddetta Ordinanza venivano approvati il Capitolato speciale descrittivo	
	e prestazionale e lo schema del presente contratto;	
	- che l'Appaltatore, così come previsto dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016	
	e dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016, ha presentato polizza di responsabilità civile	
	professionale che copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione	
	del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico del	
	Commissario di Governo nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.	
	- che l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti	
	con il presente contratto;	
	- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di	
	scrittura privata in modalità elettronica.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in	
	corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente	
	narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in	
	proposito convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 – OGGETTO	
	Il Commissario Delegato, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore	
	Genio Civile Toscana Nord, Ing. Enzo Di Carlo, affida la prestazione del servizio	
	3	

	attinente all'architettura e ingegneria di Progettazione preliminare, progettazione	
	definitiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Progettazione	
	esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di	
	esecuzione, oltre alla redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente	
	all'intervento di "Messa in sicurezza del Quartiere Matteotti in Aulla (MS). Ulteriori	
	demolizioni". all'Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante Sig.	
	_____ , accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli secondo	
	quanto previsto:	
	- nel presente contratto;	
	- nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (in seguito indicato, per brevità,	
	come "Capitolato") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si	
	allega al presente contratto quale Allegato "A";	
	ART. 2 – DURATA	
	Il servizio attinente all'architettura e ingegneria di Progettazione preliminare,	
	Progettazione definitiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,	
	Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in	
	fase di esecuzione decorre dalla data dell'ordine di avvio dell'esecuzione da parte	
	del Responsabile Unico del Procedimento. La durata dell'incarico è stimata per	
	quanto riguarda la fase di progettazione in complessivi 155 gg. naturali e	
	consecutivi, come di seguito articolati:	
	<ul style="list-style-type: none"> • per la progettazione preliminare numero 35 giorni naturali e consecutivi, 	
	dall'ordine di avvio dell'esecuzione del RUP;	
	<ul style="list-style-type: none"> • per la progettazione definitiva numero 60 giorni naturali e consecutivi, 	
	dall'ordine di avvio dell'esecuzione del RUP;	
	<ul style="list-style-type: none"> • per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di 	
	4	

	progettazione n. 60 gg. naturali e consecutivi, dalla data di invio del verbale della	
	conferenza dei cervizi decisoria sul progetto definitivo con allegate le prescrizioni	
	per la redazione del progetto esecutivo.	
	Per quanto riguarda la fase di direzione lavori e di coordinamento delle sicurezza in	
	fase di esecuzione la durata dell'incarico sarà stabilita nel cronoprogramma	
	dell'intervento redatto a seguito della progettazione di cui sopra, stimabile	
	comunque in circa n. 180 gg, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.	
	I suddetti termini saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della	
	Stazione Appaltante, derivanti da previsioni normative, da eventuali provvedimenti	
	dell'autorità amministrativa, oppure in relazione a specifiche esigenze di carattere	
	tecnico connesse allo svolgimento dei servizi.	
	Il termine di cui trattasi pertanto resta sospeso dalla data del verbale di sospensione e	
	riprende a decorrere dall'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della	
	Stazione Appaltante.	
	L'esecutore dovrà inoltre redigere il certificato di regolare esecuzione con le	
	modalità ed entro i termini di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 (entro tre mesi	
	dal termine dei lavori).	
	Il servizio termina comunque dopo l'atto di ammissibilità del certificato di regolare	
	esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 .	
	ART. 3 - PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
	Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall'Appaltatore	
	mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate dallo stesso in	
	sede di offerta e precisamente:	
	- 1) _____;	
	- 2) _____;	
	5	

	- 3) _____ ;	
	- 4) _____ ;	
	- 5) _____ .	
	Nel caso eccezionale in cui sia necessaria una sostituzione di personale,	
	l'Appaltatore è tenuto a richiedere l'autorizzazione al RUP con un preavviso di	
	almeno 10 giorni. Il RUP autorizzerà la sostituzione della figura professionale,	
	previa verifica del possesso sia dei requisiti di idoneità professionale richiesti nella	
	lettera d'invito, sia di un <i>curriculum</i> con esperienza equivalente alla figura	
	professionale sostituita.	
	L'incaricato, per le prestazioni relative alla direzione lavori e coordinamento della	
	sicurezza in fase di esecuzione, dovrà indicare un nominativo di un professionista, in	
	possesso dei necessari requisiti, che possa svolgere tale prestazioni in caso di	
	temporanea impossibilità dell'incaricato di prestare la propria attività.	
	ART. 4 – DESCRIZIONE E MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE	
	L'incarico conferito deve essere espletato nel pieno e puntuale rispetto delle	
	disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010, per le parti	
	tuttora in vigore e nel D.Lgs. n. 81/2008.	
	Il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dovrà essere	
	sviluppato sulla base di quanto previsto dal Capitolato.	
	All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte,	
	l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del	
	contratto ai sensi dell'art. 19.	
	L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, è obbligato all'osservanza delle	
	norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della deontologia	
	professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto	
	6	

	dell'incarico.	
	Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario	
	per l'espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo egli	
	organicamente esterno e indipendente dagli uffici regionali. L'incarico sarà svolto	
	sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento che si riserva in qualsiasi	
	momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che l'Appaltatore,	
	con la sottoscrizione del contratto, si impegna a rispettare. L'inosservanza di dette	
	prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare le conseguenze	
	previste dall'art. 19.	
	In particolare, l'Appaltatore dovrà redigere il Progetto preliminare, il Progetto	
	definitivo ed il Progetto esecutivo ai sensi degli artt. da 23 a 43 del D.P.R. n.	
	207/2010, costituiti dai seguenti elaborati:	
	per il Progetto preliminare:	
	a) Relazioni, planimetrie, elaborati grafici;	
	b) Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;	
	c) Piano particellare preliminare delle aree e rilievo di massima degli immobili;	
	d) Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	
	per il Progetto definitivo	
	a) relazione generale;	
	b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche, relazione sulle modalità di	
	demolizione;	
	c) rilievi planoaltimetrici dei manufatti da demolire con eventuale indicazione di	
	materiali da assoggettare a particolari modalità di smaltimento (cemento-amianto,	
	cisterne, ecc;)	
	d) elaborati grafici;	
	7	

	e) calcoli delle strutture (ove necessari: es. manufatti provvisori, puntelli, ecc.);	
	f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze con eventuali utenze e/o servizi pubblici;	
	g) piano particellare di esproprio;	
	h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;	
	i) computo metrico estimativo;	
	l) Indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;	
	m) Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;	
	n) Elaborati necessari alla variante urbanistica (escluso eventuali relazioni geologiche),	
	oltre a tutti gli eventuali elaborati che dovessero risultare necessari in ragione alla natura dell'opera.	
	Per il Progetto esecutivo	
	a) relazione generale;	
	b) relazioni specialistiche;	
	c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, anche provvisorie, e delle eventuali opere di ripristino ambientale;	
	d) piano di smaltimento di eventuali rifiuti pericolosi (es. cemento-amianto, ecc.)	
	e) calcoli esecutivi delle strutture (ove necessari);	
	f) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (qualora necessario);	
	g) piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fascicolo dell'opera (ove fosse necessario) e quadro di incidenza della manodopera;	
	h) computo metrico estimativo e quadro economico;	
	i) cronoprogramma;	
	8	

	l) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;	
	m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;	
	n) piano particellare di esproprio	
	oltre a tutti gli eventuali elaborati che dovessero risultare necessari in ragione alla	
	natura dell'opera.	
	Inoltre, l'Appaltatore, durante lo svolgimento dell'incarico, s'impegna a :	
	- fornire risposta alle richieste di delucidazioni tecniche da parte del RUP ogni qual	
	volta sarà da questi ritenuto necessario;	
	- presenziare obbligatoriamente agli incontri che saranno organizzati dal	
	Responsabile unico del procedimento per il coordinamento e la supervisione di tutti	
	gli aspetti tecnici del progetto;	
	- presenziare alla Conferenza dei servizi che si svolge per l'acquisizione dei pareri	
	necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto;	
	- interfacciarsi con i vari Enti, Organismi e Istituzioni coinvolti a vario titolo nella	
	attività di progettazione appaltata, ai fini del suo corretto ed efficace svolgimento;	
	Per quanto riguarda l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di	
	progettazione e in fase di esecuzione l'Appaltatore deve:	
	- redigere i documenti richiesti dalla normativa, comprese le eventuali integrazioni	
	che si renderanno necessarie, assicurando il massimo supporto ai progettisti;	
	- partecipare a riunioni, conferenze, ecc. che si renderanno necessarie per il raccordo	
	con i progettisti e con il Commissario Delegato, per l'approvazione di atti, o su	
	istanza degli enti competenti.	
	Le prestazioni richieste comprendono anche i necessari rilievi dei manufatti per la	
	definizione dell'intervento e un piano di monitoraggio atto ad inquadrare l'intervento	
	all'interno del contesto ambientale in cui si andrà a operare. L'incaricato dovrà	
	9	

	produrre una Relazione di monitoraggio ambientale relativa alle operazioni di demolizione.	
	ART. 5 - CONSEGNA DEGLI ELABORATI	
	L'Appaltatore dovrà trasmettere al Commissario Delegato, ad ogni emissione della documentazione, una copia in formato digitale di tutti gli elaborati e documenti. Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF (compatibile con Autocad 12), oltre che in PDF. Gli elaborati alfanumerici e i documenti dovranno essere restituiti in formato nativo compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation, oltre che in PDF.	
	Del progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Commissario Delegato, in quanto comprese nelle spese per la progettazione, n. 2 (due) copie cartacee, oltre n. 2 (due) copie su supporto informatico (DVD), e n. 2 copie di un quaderno riassuntivo degli elaborati grafici in formato A3. Sono comprese le copie eventualmente necessarie per l'ottenimento dei dovuti pareri.	
	ART. 6 - MODIFICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO	
	L'Appaltatore è tenuto, senza avere diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le eventuali modifiche richieste dalla Conferenza dei servizi, dalle Autorità preposte al rilascio delle necessarie autorizzazioni, dal RUP sulla base dei rapporti di verifica trasmessi dal verificatore, oltre a quelle necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.	
	ART. 7 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
	Il corrispettivo contrattuale complessivo è fissato in Euro _____ (Euro _____/00) ed è risultante dal prezzo indicato dall'Appaltatore in sede di offerta economica che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega	
	10	

	al presente contratto sotto la lettera "B", oltre I.V.A. e oneri previdenziali nei termini di legge.	
	Il corrispettivo contrattuale di ogni singola prestazione è calcolato sulla base della percentuale dei rispettivi importi rispetto valore totale dell'appalto, così come individuata nella lettera d'invito a presentare offerta, ed è così ripartito:	
	- Progettazione preliminare Euro _____;	
	- Progettazione definitiva Euro _____;	
	- Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione Euro _____;	
	- Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (comprese attività di redazione del CRE e di monitoraggio ambientale) Euro _____.	
	Si evidenzia che la percentuale di oneri previdenziali applicabile, per ogni singola prestazione, è determinata dalle specifiche disposizioni in merito emesse dalle rispettive casse previdenziali cui è iscritto il professionista che esegue la prestazione.	
	Si fa presente che l'importo del corrispettivo professionale contrattuale è fisso, invariabile e omni comprensivo. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Commissario Delegato.	
	Resta inteso tra le parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.	
	11	

	ART. 8 – MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO D'ESECUZIONE	
	1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.	
	2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP per motivata ricalibrazione dell'interesse pubblico da soddisfare, può chiedere all'Appaltatore la redazione di modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione progettuale, ma che non alterino la natura generale del contratto, nella misura massima del 15 % dell'importo contrattuale.	
	3. Per l'esecuzione di tali modifiche dovranno essere preliminarmente concordate fra le parti le relative competenze, da definirsi sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, tenuto conto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.	
	ART. 9 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO	
	Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.	
	La pec del Commissario Delegato è "regionetoscana@postacert.toscana.it".	
	La pec dell'Appaltatore è: "_____".	
	La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.	
	ART. 10 – ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
	1. L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione massima pari al 30% del valore del contratto di cui al precedente art.7, secondo quanto previsto dagli articoli 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge	
	12	

	n. 77/2020.	
	2. Il Commissario Delegato erogherà, su richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo avvio di esecuzione del contratto.	
	3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti al Commissario Delegato gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Commissario Delegato, e riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.	
	5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Commissario di Governo, che avverrà con le modalità di cui al comma 6.	
	6. L'anticipazione erogata dal Commissario Delegato viene recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi nella misura percentuale doppia rispetto alla percentuale di avanzamento della prestazione, fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione. In ciascuna fattura viene evidenziato, in riduzione dell'imponibile, l'importo dell'anticipazione da recuperare.	
	ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
	1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le	
	13	

	seguenti modalità:	
	a) Il pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione preliminare e definitiva a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 7 del Capitolato al momento dell'approvazione del progetto definitivo;	
	b) Il pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 7 del Capitolato, da eseguirsi dopo l'approvazione del progetto esecutivo.	
	c) Il pagamento del corrispettivo per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, nonché per la redazione del CRE e le ulteriori attività in fase di esecuzione, avverrà secondo le seguenti modalità:	
	- 50% del corrispettivo al raggiungimento del 50% dell'importo lavori;	
	- saldo del 50% a seguito dell'emissione del CRE delle opere ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016.	
	2. Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento quali-quantitativo o dell'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione e del rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 14, da parte del Commissario Delegato, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 5.	
	La comunicazione dell'avvenuto accertamento quali/quantitativo o dell'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione e del rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 9, contestualmente all'accertamento	
	14	

	quali/quantitativo, alla verifica di conformità in corso di esecuzione e al rilascio del	
	Certificato di regolare esecuzione stesso.	
	Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di quanto previsto nel	
	presente comma, eventuali ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al	
	successivo comma 5 non potranno essere imputati al Commissario Delegato e,	
	pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002	
	né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.	
	3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D.	
	Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza	
	contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle	
	prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel	
	campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una	
	riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Appaltatore è	
	assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.	
	Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Appaltatore dovrà riportare nel	
	campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la	
	somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture	
	emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo	
	costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.	
	4. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a Commissario Delegato ai sensi	
	dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012, Piazza del Duomo 10 – Firenze,	
	C.F. 94079030485, Codice Univoco Ufficio (CUU) PM5WKM, devono essere	
	inviare tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M.	
	n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e	
	ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione dei codici CIG: 9440906218	
	15	

	e CUP: J63C18000070001. I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione	
	della fatturaPA per il Commissario vengono comunicati contestualmente alla stipula	
	del presente contratto.	
	<i>(in caso di affidamenti NON a liberi professionisti, ma a società, inserire la seguente</i>	
	<i>dicitura)</i> Per effetto della L. n. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime	
	dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo	
	"Esigibilità IVA" la lettera "S".	
	5. I pagamenti saranno disposti ai sensi dell'art. 113-bis , comma 1, del D.Lgs. n.	
	50/2016, entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuto accertamento quali – quantitativo	
	o dall'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, da parte del	
	Commissario Delegato e, rispetto all'ultima fattura dal rilascio del Certificato di	
	regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dal	
	Commissario Delegato nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture	
	pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 4, o non	
	siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse non verranno	
	accettate.	
	In ogni caso in cui l'Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al	
	precedente comma 2, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel	
	presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento,	
	l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere	
	imputabile al Commissario e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto	
	all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di	
	risarcimento dei danni.	
	6. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, il	
	pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della	
	16	

	regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.	
	Si applicano i commi 5, 5-bis e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo del Commissario Delegato in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.	
	7. Il Commissario Delegato prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procederà altresì alla verifica che l'Appaltatore non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.	
	8. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore tramite Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale, sezione di Firenze, da estinguersi mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato presso _____, Agenzia _____, con codice IBAN _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.	
	Il Sig. _____ esonera il Commissario da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.	
	Il Commissario Delegato nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.	
	ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.	
	17	

	L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e sub-	
	contraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto,	
	un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ad utilizzare, nei confronti	
	di tutti i soggetti che operino nell'ambito del contratto, lo strumento della fatturazione	
	elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del	
	2017.	
	L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Commissario Delegato	
	ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria con-	
	trapparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'Appalta-	
	tore prende atto dei seguenti codici: CIG: 9440906218 e CUP: J63C18000070001,	
	firmato digitalmente dal Sig. _____, che si allega al presente contratto quale	
	"Allegato C" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche	
	in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità del-	
	le persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicate dall'Appaltatore.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Commissario Delegato eventuali variazioni	
	relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi	
	entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.	
	ART. 13 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE	
	DELL'ESECUZIONE	
	L'ing. Stefano Malucchi è nominato quale responsabile unico del procedimento per	
	il Commissario Delegato e, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,	
	svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione.	
	ART. 14– VERIFICA DI CONFORMITA'	
	18	

	Per la verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 7 del	
	Capitolato.	
	ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto richiesta in	
	sede di offerta.	
	<i>oppure</i>	
	È ammesso il subappalto così come richiesto dall'Appaltatore in sede di gara ai	
	sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore che intende	
	avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare al	
	Commissario Delegato apposita istanza con allegata la documentazione prevista	
	dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105,	
	comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla	
	data di ricevimento della predetta istanza completa di tutta la documentazione	
	necessaria. Laddove sorga la necessità di un'integrazione, il Commissario richiederà	
	all'Appaltatore di produrre la documentazione mancante ed in tal caso il termine di	
	cui al comma 18 dell'art. 105 inizierà a decorrere dal momento del deposito di tutta	
	la documentazione richiesta.	
	Il Commissario Delegato a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli	
	adempimenti di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3,	
	commi dal 7 al 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto.	
	Comunque, fino a quella data non è consentito il subappalto. In caso di subappalto	
	non autorizzato dal Commissario Delegato, fermo restando il diritto per l'eventuale	
	risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.	
	L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della	
	cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Commissario Delegato	
	19	

	dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 19.	
	ART. 16 – CESSIONE DEL CREDITO	
	1.La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.	
	n. 50/2016 e dalla legge 21/02/1991, n. 52.	
	2. L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato,	
	anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo	
	cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati	
	mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la	
	tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo	
	gara CIG: 9440906218 e del seguente codice unico di progetto (CUP):	
	J63C18000070001. Il Commissario Delegato provvederà al pagamento del	
	corrispettivo contrattuale al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari	
	o postali dedicati come da questo comunicati.	
	3. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata	
	autenticata, dovrà essere notificato al Commissario Delegato e trasmesso anche in	
	modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 9.	
	ART. 17 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	
	L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto, così come	
	specificato nel Capitolato, con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile	
	verso il Commissario Delegato del buon andamento dello stesso e della disciplina	
	dei propri dipendenti.	
	L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva,	
	previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e preven-	
	zione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli	
	oneri relativi.	
	20	

	L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.	
	In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.	
	Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Commissario Delegato che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Commissario da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.	
	L'Appaltatore esonera il Commissario Delegato da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.	
	L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Commissario Delegato di fronte ad azioni o pretese al riguardo.	
	ART. 18 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
	L'Appaltatore, in ottemperanza all'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con DGRT n. 978/2019, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a	
	21	

	qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti	
	dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività	
	svolta.	
	In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei	
	dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 19.	
	L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di	
	Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne	
	copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del	
	subappaltatore, e ad inviare al Commissario Delegato comunicazione dell'avvenuta	
	trasmissione.	
	ART. 19 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Penali per ritardo	
	L'Appaltatore è soggetto a penalità:	
	- in caso di mancato rispetto dei termini indicati nell'art. 2 per la prestazione di	
	progettazione preliminare, definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della	
	sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della	
	sicurezza in fase di esecuzione salvo proroghe che potranno essere concesse dal	
	Commissario Delegato per giustificati motivi, verrà applicata una penale giornaliera	
	di 1 per mille dell'importo relativo a detta fase dell'incarico, per ogni giorno di	
	ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Appaltatore.	
	La stessa penale verrà applicata in caso di ritardo nell'emissione del certificato di	
	regolare esecuzione.	
	Se il ritardo persiste oltre il quindicesimo giorno il Commissario, ferma restando	
	l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, diffida ai sensi dell'art.	
	1454 del codice civile ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso	
	22	

	inutilmente il quale il contratto si intende risolto.	
	- nel caso in cui siano richiesti da parte del RUP adeguamenti progettuali a seguito	
	di rapporti di verifica intermedi o di esito negativo della verifica progettuale o di	
	mancata validazione del progetto, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre	
	gli elaborati progettuali a conformità, senza alcun onere aggiuntivo a carico del	
	Commissario Delegato. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della	
	modifica, ma non potrà mai superare un quarto del tempo contrattuale previsto ai	
	sensi dell'art. 2 in rapporto al livello progettuale. Decorso tale termine, senza che	
	siano stati presentati gli adeguamenti progettuali richiesti dal RUP, il Commissario	
	applicherà una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo previsto per	
	l'elaborazione del livello di progettazione sottoposto a verifica. Ferma restando	
	l'applicazione della suddetta penale giornaliera, persistendo l'inadempimento da	
	parte dell'Appaltatore, si procederà ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n.	
	50/2016.	
	- qualora il Direttore dei lavori non presenti il rapporto settimanale sulle principali	
	attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, è applicata una penale di 1 per	
	mille dell'importo contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione lavori, per	
	ogni settimana di ritardo. Se il ritardo persiste oltre due settimane, il Commissario	
	Delegato, ferma restando l'applicazione della penale, procederà ai sensi dell'art.	
	113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.	
	Penali per inadempimento	
	L'Appaltatore è soggetto a penalità:	
	- qualora l'affidatario, in relazione alle prestazioni di direzione lavori e	
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, non garantisca una presenza	
	tale da garantire il buon andamento dei lavori minime, così come specificato all'art.	
	23	

	4 del Capitolato, è applicata una penale di 1 per mille dell'importo contrattuale netto	
	relativo alla prestazione di direzione lavori, per ogni giorno di mancata presenza	
	senza giustificato motivo;	
	- qualora il Direttore dei lavori non partecipi a riunioni e ricognizioni indette dal	
	Commissario di Governo, è applicata una penale di 1 per mille dell'importo	
	contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione lavori, per ciascuna riunione	
	o ricognizione non effettuata.	
	Il RUP, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee	
	all'applicazione delle penali, provvederà a contestarle all'Appaltatore, per iscritto,	
	con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte	
	dell'Appaltatore di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della	
	medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.	
	Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non	
	è imputabile allo stesso, il RUP applicherà le penali nella misura riportata nel	
	presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta	
	esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti	
	sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste	
	ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 20, che dovrà essere	
	reintegrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.	
	Nel caso in cui il RUP accerti l'esistenza e la validità della motivazione della	
	controdeduzione presentata dall'Appaltatore non procederà con l'applicazione delle	
	penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di	
	contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.	
	L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Commissario Delegato ad	
	ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Commissario di	
	24	

	richiedere il risarcimento del maggior danno.	
	Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il Commissario Delegato ha facoltà d'avviare la procedura prevista dall'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.	
	Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore quale, ad esempio, la reiterata somministrazione di penali concentrata in un unico caso – tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, si procederà ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.	
	Il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:	
	- qualora la consegna degli elaborati progettuali di cui all'art. 4 avvenga con oltre 30 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dall'art.2;	
	- in caso di utilizzo da parte dell'Appaltatore di professionalità diverse da quanto previsto dall'art. 3 per l'esecuzione della prestazione;	
	- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;	
	- in caso di tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, rispetto al termine stabilito dal precedente articolo 2;	
	- in caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;	
	- in caso di subappalto non autorizzato;	
	- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con DGRT n. 978/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, compresi quelli del subappaltatore;	
	- in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001	
	25	

	(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).	
	In caso di risoluzione del contratto si procederà all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 21, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.	
	ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ in data _____ recante la firma di un soggetto autorizzato autenticata dal Dott. _____ notaio in _____ con atto del _____ n. _____ con la quale la Società _____ con sede in _____ si costituisce fideiussore a favore del Commissario Delegato nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di Euro _____ (_____/____). L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.	
	<i>(in caso di riduzione della garanzia) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto _____ (inserire dati delle certificazioni possedute dall'Appaltatore oppure dare atto dello status di microimpresa, piccola o media impresa o raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).</i>	
	Il Commissario Delegato potrà richiedere all'Appaltatore l'adeguamento dell'importo della garanzia al nuovo valore contrattuale nei casi in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	La garanzia definitiva, valida per tutto il periodo contrattuale, è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a	
	26	

	misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale	
	importo garantito.	
	L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e ob-	
	blighi contrattuali.	
	ART. 21 – RECESSO	
	1. Il Commissario Delegato si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque	
	tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni	
	eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.	
	Essa ne dovrà dare formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di al-	
	meno 20 giorni.	
	È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.	
	2. Il Commissario Delegato, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o	
	normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno	
	incidenza sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto	
	o in parte unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di preavviso	
	di cui al precedente comma 1: in tali ipotesi, l'Appaltatore ha diritto di ricevere il	
	pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il	
	corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi	
	ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o	
	indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del	
	codice civile.	
	ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI	
	I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n.	
	633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda	
	27	

	l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo,	
	tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai	
	corrispettivi contrattuali è a carico del Commissario, mentre l'imposta di bollo è a	
	carico dell'Appaltatore.	
	Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le	
	spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.	
	ART. 23 – NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme	
	legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:	
	- il D.Lgs. n. 50/2016;	
	- il D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;	
	- il D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;	
	- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;	
	- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018;	
	- la L.R. n. 38/2007, per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016 ed applicabili	
	agli interventi commissariali.	
	ART. 24 – FORO COMPETENTE	
	Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente	
	contratto, ove il Commissario Delegato sia attore o convenuto, è competente il Foro	
	di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
	Firmato digitalmente da	
	_____ per il Commissario Delegato	
	_____ per l'Appaltatore	
	Il presente contratto, composto di n. pagine____ inclusa la pagina successiva	
	relativa all'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del codice	
	28	



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 162 del 02/12/2022*Oggetto:*

L. 228/2012 art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 35/2018 - Intervento codice 2012EMS0036 - Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul Lungomare Vespucci di Marina di Massa (CUP J66J16000980001) - Impegno e liquidazione incentivo funzioni tecniche.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi novembre 2012 - L. 228/2012, art. 1, comma 548

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°3**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	No	Tabella ripartizione incentivi lavori completa
B	No	Prospetto riepilogativo
C	No	Tabella avvalimento

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 3

- A* *Tabella ripartizione incentivi lavori completa*
8759aeeecdcf46fc4a2d2fce209bff26f88bf118cd75d6fbe5ba8dda334433d
- B* *Prospetto riepilogativo*
7134b88ed221d21544c8ef4a5102f6913f75ea75b84cca05aec61b5cf2625861
- C* *Tabella avvalimento*
03e0f98e6a357da7276c6278ab4eaea393b65606608e9323aa52bc658ec09777

IL COMMISSARIO DELEGATO

CONSIDERATO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

PRESO ATTO del comma 548 dell'articolo 1 di tale Legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

PRESO, ALTRESÌ ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n. 122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è stata aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" che ha disposto all'art. 1, comma 459 che Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito della legge 30 dicembre 2021, suddetta

e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2022 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 "*Eventi novembre 2012. Presa d'atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell'economia al finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto*" la quale prende atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con D.P.C.M. del 23/03/2013, di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32,

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il "*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*", di cui all'allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l'allegato 3 alla citata Ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli "*Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata Ordinanza;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre 2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10 marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017 e n. 35 del 18 aprile 2018 e n. 11 del 19 febbraio 2019 e n. 105 del 05 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 22 del 25 maggio 2015, con la quale il sottoscritto ha approvato la sesta rimodulazione del suddetto Piano degli interventi destinando le risorse liberatesi al finanziamento di interventi già presenti nel piano post evento novembre 2012 e al finanziamento di nuovi interventi, sempre connessi all'evento novembre 2012;

TENUTO CONTO CHE tra i nuovi interventi inseriti con la suddetta Ordinanza Commissariale n. 22/2015 è stato ammesso a finanziamento tra gli altri anche l'intervento codice 2012EMS0036 "*Interventi localizzati di ripristino della funzionalità idraulica del T. Carrione, del T. Frigido, del T. Ricortola e del T. Lavello*", attuato direttamente dal Sottoscritto;

RICHIAMATA:

- l'Ordinanza Commissariale n. 42 del 26 ottobre 2015 con la quale il Sottoscritto, tra l'altro, a seguito della riorganizzazione delle strutture di vertice e dei relativi settori interni della Regione Toscana di cui alla D.G.R.T. n. 913 del 28 settembre 2015 e al D.D. n. 4310 del 29 settembre 2015, ha modificato i Settori di riferimento di cui il medesimo si avvale per l'attuazione di alcuni interventi del Piano tra cui l'intervento in questione, così come riportato nell'allegato 1 alla citata Ordinanza;
- l'Ordinanza Commissariale n. 3 del 16 febbraio 2016 con la quale il Sottoscritto, tenuto conto del riassetto istituzionale di cui agli atti sopra citati, ha in ultimo stabilito di avvalersi del Settore Assetto Idrogeologico in luogo del Genio Civile di Bacino Toscana Nord e Servizio Idrogeologico Regionale (già denominato Genio civile Toscana Nord) per tutti i successivi adempimenti non di propria competenza finalizzati all'attuazione dell'intervento

codice 2012EMS0036, individuando il dirigente assegnato al medesimo settore quale dirigente di riferimento;

- l'Ordinanza Commissariale n. 44 del 30 settembre 2016 con la quale è stato variato il titolo dell'intervento 2012EMS0036 da "*Interventi localizzati di ripristino della funzionalità idraulica del T. Carrione, del T. Frigido, del T. Ricortola e del T. Lavello*" a "*Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul Lungomare Vespucci di Marina di Massa*" ed è stato approvato il progetto preliminare dello stesso;

DATO ATTO CHE con i Decreti Dirigenziali del Direttore della Direzione Difesa del Suolo Protezione civile della Regione Toscana n. 7386 del 05/08/2016, n. 335/2017, n. 250/2018, n. 5986/2018, n. 6069/2018 e n. 18766 del 27 novembre 2018 sono stati aggiornati i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della medesima Direzione, ivi compresi quelli per quali i Settori della Direzione operano in avvalimento del sottoscritto Commissario e l'Ing. Gennarino Costabile, Dirigente del Settore Assetto idrogeologico della Regione Toscana, è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la versione aggiornata delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste dal "*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in sostituzione delle medesime disposizioni approvate con Ordinanza Commissariale n. 5/2013;

PRESO ATTO che le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra, si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione Toscana;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è assicurata dalle somme disponibili sulla contabilità speciale n. 5750 denominata "COMM DELEGATO CALAMITA' NATURALI IN REGIONE TOSCANA", capitolo n. 22196;

DATO ATTO che con Decreto n. 8656 del 21 maggio 2021 è stato modificato l'assetto organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con decorrenza dalla data del 24 maggio 2021, ed è stato nominato quale Dirigente del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Superiore l'Ing. Gennarino Costabile;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la L.R. del 13 luglio 2007, n. 38 "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*", limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO il Decreto n. 183 del 10 gennaio 2019 "*Interventi di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile - Aggiornamento e integrazione dei gruppi di lavoro per le funzioni tecniche.*" nel quale è stato individuato il gruppo di lavoro relativamente all'intervento in oggetto;

VISTO il Regolamento 43/R del 23 giugno 2020 inerente la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell'articolo 17 della Legge Regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) e, nello specifico, quanto previsto dall'art. 6;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 11 del 14 aprile 2017 di approvazione del Progetto Esecutivo e indizione della gara di appalto dei lavori relativamente all'intervento "Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul Lungomare Vespucci di Marina di Massa" (CIG 701632568D – CUP J66J16000980001)" (€ 530.251,67 per lavori ed € 77.817,41 per oneri sicurezza);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 50 del 16 ottobre 2017 di aggiudicazione efficace dei lavori relativamente all'intervento in oggetto a favore società M.G.A. s.r.l. Manutenzione Generali Autostrade con sede legale a Licciana Nardi (MS);

DATO ATTO che la sottoscrizione del contratto è avvenuta in data 9 novembre 2017;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 49 del 18 giugno 2018 di approvazione di una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo di € 66.400,44 (€ 21.685,85 per lavori + € 44.714,59 per oneri sicurezza);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 136 del 19 dicembre 2018 di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;

RICHIAMATO il documento "Indicazioni per attribuzioni degli incentivi per funzioni tecniche" approvato dal Comitato di Direzione (CD) il 30 giugno 2022;

TENUTO CONTO che in tale documento è previsto che, nel caso di modifiche contrattuali ex art. 106, comma 1, lettera b) e lett. c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l'incentivo è riconosciuto per tutte le fasi, ad eccezione della sola funzione di "programmazione della spesa". In tali caso il valore della modifica, comprensivo dei costi della sicurezza, si somma con l'importo a base di gara iniziale, come individuato al comma 3 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 43/R/2020, al fine di individuare la percentuale di incentivo da applicare, e che l'incentivo per le modifiche non previste nei documenti di gara sarà riconosciuto ai componenti del gruppo tecnico che abbiano effettivamente svolto le funzioni di cui all'allegato B del D.P.G.R. richiamato;

CONSIDERATO, pertanto, che le varianti richiamate nel documento citato sopra non prevedono il riconoscimento della quota dell'1% della Fase della Programmazione per il calcolo dell'incentivo;

CONSIDERATO, dunque, in riferimento allo stanziamento per incentivi funzioni tecniche, ex articoli 113 del D.Lgs. 50/2016 e 4 dell'allegato B all'ordinanza n. 60/2016, calcolato secondo le disposizioni del D.P.G.R. n. 43/r/2020 e del Documento approvato dal Comitato di Direzione in data 30 giugno 2022 ("Indicazioni per attribuzioni degli incentivi per funzioni tecniche"), pari ad € 13.685,40, ossia il 2% sull'importo posto a base di gara (€ 530.251,67) inclusi i costi della sicurezza (€ 77.817,41) e la perizia di variante (€ 31.486,26 per lavori al lordo del ribasso d'asta + € 44.714,59 per oneri sicurezza) pari ad un importo complessivo di € 684.269,93, assumere l'impegno di spesa per la quota di € 10.936,13 (€ 10.948,32 (80% di € 13.685,40) - € 12,19 (1% della programmazione di spesa non dovuta) in quanto trattasi di fondi vincolati;

RITENUTO opportuno, rispetto al Q.E. precedente approvato, rimodulare le somme stanziare per gli incentivi e gli imprevisti come di seguito meglio dettagliato:

	Perizia di variante	Rimodulazione	Differenza
a) CATEGORIE LAVORAZIONI			
OG3 (opere stradali) (IVA 10%)	€ 272.726,15	€ 114.165,24	
OS11 (apparecchiature e strutture speciali) (IVA 22%)	€ 114.165,24	€ 114.165,24	
COSTO COMPLESSIVO OPERE A CORPO ED A MISURA	€ 386.891,39	€ 386.891,39	
TOTALE LAVORI A CORPO ED A MISURA	€ 386.891,39	€ 386.891,39	
b) ONERI PER LA SICUREZZA			
Sicurezza categoria OG3	€ 106.078,95	€ 106.078,95	
Sicurezza categoria OS11	€ 16.453,05	€ 16.453,05	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 122.532,00	€ 122.532,00	
TOTALE LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	€ 509.423,39	€ 509.423,39	
c) SOMME A DISPOSIZIONE			
Lavori in economia (Liquidazione su fattura)	€ 38.618,16	€ 38.618,16	
Oneri per la ricerca, deviazione e ripristino sottoservizi di reti	€ 13.000,00	€ 13.000,00	
Rilievo topografico	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
Prove su materiali	€ 3.050,00	€ 3.050,00	
Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)	€ 10.188,47	€ 13.670,16	+ € 3.481,69
Spese Tecniche Progett., DL, Sicurezza, iva ed oneri compresi 10%	€ 77.103,16	€ 77.103,16	

IVA 10 %	€ 37.880,51	€ 37.880,51	
Eventuale aumento IVA dal 10% al 11,5% a decorrere dal 1.01.2018	€	€	
IVA 22 % SU LAVORI	€ 28.736,02	€ 28.736,02	
Eventuale aumento IVA dal 22% al 25% a decorrere dal 1.01.2018	€ -	€ -	
Imprevisti	€ 124.625,29	€ 121.143,60	- € 3.481,69
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 340.576,61	€ 340.576,61	
TOTALE IMPEGNO DI SPESA	€ 850.000,00	€ 850.000,00	

DATO ATTO che i membri del gruppo tecnico che hanno effettivamente svolto le funzioni di cui all'allegato B del D.P.G.R n. 43/R/2020 necessarie alla realizzazione dell'intervento "*Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul Lungomare Vespucci di Marina di Massa*", sono i seguenti:

- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gennarino Costabile;
- Collaboratori: Ing. Francesco Piani, Dott.ssa Giuliana Zeghini, Manuela Tognetti, Silvia Mattioli;
- Direttore dei lavori: Ing. Gennarino Costabile
- Collaudatore tecnico amministrativo: Ing. Francesco Venturi;

DATO ATTO che all'Ing. Costabile, in quanto RUP dell'intervento in oggetto, non spetta l'importo di € 4.839,24, al lordo degli oneri, per l'incentivo funzioni tecniche e, che, pertanto, per tale somma dovrà essere dichiarata economia:

- € 2.187,23 per quota RUP;
- € 437,44 per quota verifica preventiva della progettazione ;
- € 2.214,57 per quota direzione lavori ;

DATO ATTO, inoltre, che occorre dichiarare economia per l'importo di € 2.706,69, al lordo degli oneri, per le seguenti motivazioni:

- € 1.230,31 per quota CSE affidata esternamente;
- € 1.476,38 per quota Direttori Operativi non assegnata;

DATO ATTO che sono stati predisposti l'allegato A "Tabella ripartizione incentivi lavori completa", l'apposito riepilogo allegato B, e la Tabella avvalimento allegato C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di € 10.936,13 a favore di Regione Toscana, codice fiscale 01386030488, (Cod.ContSpec. 7) sul

capitolo n. 22196 della contabilità speciale n. 5750, che presenta la necessaria disponibilità, quali risorse necessarie per gli incentivi funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (CUP J66J16000980001);

RITENUTO, dunque, di riversare a Regione Toscana codice fiscale 01386030488 (Cod.ContSpec. 7), la somma di € 3.390,20, al lordo degli oneri, a titolo di incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, imputandola all'impegno di spesa assunto con il presente atto, sul capitolo n. 22196 della contabilità speciale n. 5750 (CUP J66J16000980001), così come indicato nell'allegato B) riepilogativo;

DATO ATTO che:

- è stata inserita sul portale Fenix-RT tutta la documentazione prevista dalle disposizioni in relazione sia alla specifica fase di liquidazione che a tutte le precedenti fasi di attuazione dell'intervento;
- sono state rispettate le disposizioni di attuazione dell'intervento, compresi gli obblighi di informativa e di monitoraggio, tra cui, ove previsti, quelli inerenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), come indicato dalle disposizioni di attuazione;
- dalla documentazione inserita e, ove effettuato, dal sopralluogo, non risultano criticità in merito al rispetto delle disposizioni;

ORDINA

1. di assumere l'impegno di spesa per l'importo di € 10.936,13 (€ 10.948,32 (80% di € 13.685,40) - € 12,19 (1% della programmazione di spesa non dovuta), al lordo degli oneri, a favore di Regione Toscana, codice fiscale 01386030488, (Cod.ContSpec. 7) sul capitolo n. 22196 della contabilità speciale n. 5750, che presenta la necessaria disponibilità, quali risorse necessarie per gli incentivi funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (CUP J66J16000980001);
2. di prendere atto della somma impegnata con il presente atto dal Commissario Delegato a favore di Regione Toscana per le funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 svolte dai dipendenti regionali, per un totale complessivo di € 10.933,08 al lordo degli oneri;
3. di prendere atto che, ai fini della determinazione degli incentivi funzioni tecniche del personale di Regione Toscana, relativamente all'intervento "*Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul Lungomare Vespucci di Marina di Massa*" codice 2012EMS0036, CUP J66J16000980001, sono stati predisposti l'allegato A "Tabella ripartizione incentivi lavori completa", l'apposito riepilogo allegato B, e la Tabella avvalimento allegato C, parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. di dare atto che occorre dichiarare economia per l'importo complessivo di € 7.545,93, al lordo degli oneri, per le motivazioni espresse in narrativa;
5. di riversare a Regione Toscana codice fiscale 01386030488 (Cod.ContSpec. 7) la somma complessiva di € 3.390,20, al lordo degli oneri, a titolo di incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, imputandola all'impegno di spesa assunto con il presente atto sul capitolo n. 22196 della contabilità speciale n. 5750 (CUP J66J16000980001), così come indicato nell'allegato B) riepilogativo;

6. di dare atto che è stata inserita sul portale Fenix-RT tutta la documentazione prevista dalle disposizioni in relazione sia alla specifica fase di liquidazione che a tutte le precedenti fasi di attuazione dell'intervento; che sono state rispettate le disposizioni di attuazione dell'intervento, compresi gli obblighi di informativa e di monitoraggio, tra cui, ove previsti, quelli inerenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), come indicato dalle disposizioni di attuazione; e, che, dalla documentazione inserita e, ove effettuato, dal sopralluogo, non risultano criticità in merito al rispetto delle disposizioni;
7. di rinviare a successivo atto di Regione Toscana la corresponsione degli incentivi funzioni tecniche al personale regionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati "A" e "B" e "C" nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 163 del 02/12/2022

Oggetto:

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Lavori per la realizzazione di "Casse di espansione di Figline - Lotto Prulli" sita nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI) - Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo. CUP: D17B14000280003.

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
1	No	ALLEGATO 1 - Verbale della conferenza dei servizi
2	Si	ALLEGATO 2 - Elenco elaborati progettuali

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- 1* *ALLEGATO 1 - Verbale della conferenza dei servizi*
7650030f732b80b1908b8bfb6c6c4cf8ba3f8b9400f07a43f1ec2613b4512d778

- 2* *ALLEGATO 2 - Elenco elaborati progettuali*
556bf9d1b9815b17e0d2b96142f6c5bd7118cfe5d5992e94b69f71d8471766cd

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014, che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "*Sblocca Italia*", e in particolare, l'articolo 7, comma 2, che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

- 1) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- 2) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 3) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;
- 4) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
- 5) che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città

Metropolitana di Firenze;

DATO ATTO che il suddetto Accordo di Programma è stato approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

VISTA l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del 19/02/2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";

VISTA l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";

VISTA l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 23/05/2016 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16/12/2016 recante "*D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi*", che ha provveduto all'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO in particolare l'allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016 recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO il D.L. n. 4 del 27.01.2022 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito in Legge n. 25 del 28.03.2022;

VISTO il D.L. n. 50 del 17.05.2022 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito in legge n. 91 del 15.07.2022;

VISTO IL D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che il Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico si avvale del Settore Genio Civile Valdarno Superiore per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto e che occorre procedere all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di “Casse di espansione di Figline – lotto Prulli”;

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la Linea Guida n. 3 recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

DATO ATTO che con Decreto n. 20345 del 10/12/2019 l'Ing. Marianna Bigiarini è stata individuata quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento denominato “Casse di espansione di Figline – Lotto Prulli e Lotto Leccio” di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Superiore”;

RICHIAMATO il Decreto n. 10222 del 26/05/2022 con il quale è stato modificato e integrato il gruppo tecnico per la realizzazione dell'intervento;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l'Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

RICHIAMATI i decreti regionali nn. 15323 del 24/10/2017 e 15602 del 27/10/2017 coi quali il Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (in seguito Settore VIA) della Regione Toscana, ha emanato il provvedimento conclusivo con il quale ha disposto di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione della cassa di espansione denominata “Prulli” sul Fiume Arno (cod. intervento 09IR002/G4), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate nei richiamati atti;

VISTA l'Ordinanza n. 67 del 12/06/2019, con la quale è stato approvato, in esito alla conferenza dei servizi decisoria del 26/02/2021, il progetto definitivo denominato “Casse di espansione di Figline – lotto Prulli”, codice Rendis intervento 09IR002/G4_2, codice CUP: D17B14000280003, dell'importo complessivo di € 46.718.859,99, che ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità e costituito, ove occorre, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 (Conv. In L. 116/2014) e art. 12 del DPR 327/2001, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del DPR 327/2001;

PRESO ATTO che con l'Ordinanza Commissariale n. 111 del 09/07/2021, veniva affidato l'incarico relativo alla progettazione esecutiva dei lavori in oggetto all'operatore economico RTI con capogruppo la società BETASTUDIO srl. con sede legale a Ponte San Nicolò (PD);

PRESO ATTO che con l'Ordinanza Commissariale n. 196 del 07/12/2021, veniva affidato l'incarico relativo al servizio di verifica preventiva della progettazione, propedeutica alla validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, inerente il progetto esecutivo relativamente all'intervento “Casse di espansione di Figline – Lotto Prulli” sita nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI), alla società APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L. con sede legale in Roma.

PRESO ATTO della nota con data 14/06/2022 prot. n. 0242617 con la quale l'operatore economico RTI con capogruppo la società BETASTUDIO srl. con sede legale a Ponte San Nicolò (PD) trasmetteva il progetto esecutivo inerente i lavori in oggetto;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento che, anche in recepimento delle osservazioni dei proprietari a norma dell'art. 17 del DPR 327/2001 presenta alcune variazioni non sostanziali rispetto al progetto definitivo, derivanti dall'ingegnerizzazione delle soluzioni progettuali del livello definitivo, ai miglioramenti ed efficientamenti degli impianti elettromeccanici e delle strutture;

TENUTO CONTO che per le predette modifiche progettuali è necessario procedere alla variazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto con Ord. 67/2019, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001 e dichiarare la pubblica utilità ai sensi dell'art. 12, c.1, lett. a), del medesimo D.P.R.;

VISTO che con Ordinanze del Commissario nn. 9/2016 e 60/2016 è stato dato atto che il Commissario svolge il ruolo di Autorità espropriante ai sensi del D.P.R. 327/2001, avvalendosi del Settore regionale "Genio Civile Valdarno Superiore" come ufficio per le espropriazioni e che il titolare del predetto ufficio è il dirigente dello stesso Settore regionale;

VISTO che ai fini di garantire la partecipazione degli interessati ai sensi della L. 241/1990, del D.P.R. 327/2001, ex artt. 11 e 16, e della L.R. 40/2009, gli avvisi di avvio del procedimento sono stati effettuati mediante pubblicazione:

- in data 10/08/2022 e 11/08/2022 su due quotidiani;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte II n. 33 del 17/08/2022;
- sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- sugli albi pretori del Comune di Figline e Incisa Valdarno, del Comune di Reggello e della Città Metropolitana di Firenze.

DATO ATTO che in esito alle suddette comunicazioni sono pervenute due osservazioni;

PRESO ATTO che il giorno 12/09/2022 si teneva, presso la sede del Genio Civile Valdarno Superiore in via San Gallo 34 a Firenze, la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990, in forma semplificata ed asincrona, al fine dell'approvazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che in Conferenza dei Servizi non sono stati espressi dissensi qualificati, né in forma orale né in forma scritta, ai sensi dell'articolo 14-quinquies della L. 241/90 e, quindi, la determinazione favorevole della stessa è immediatamente efficace;

DATO ATTO che la determinazione finale positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi, allegato 1 al presente atto;

CONSIDERATO necessario trasmettere in forma telematica copia del presente atto alle amministrazioni invitate a partecipare alla predetta Conferenza dei servizi, risultanti dal predetto verbale;

CONSIDERATO che, nel suddetto progetto esecutivo si è tenuto conto:

- degli obblighi previsti dall'art. 29, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, relativi all'introduzione di clausole di revisione e di compensazione dei prezzi;
- degli obblighi introdotti dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 relativi all'aggiornamento dei prezziari utilizzati per la predisposizione del progetto, secondo le modalità operative disciplinate dalla Delibera di Giunta regionale n. 630 del 07/06/2022, come modificata dalla Delibera di Giunta regionale n. 878 del 29/07/2022;

DATO ATTO che il progetto esecutivo in parola nel suo insieme è costituito dagli elaborati conservati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore ed elencati nell'allegato 2 al presente atto;

VISTO il Piano della Sicurezza e Coordinamento relativo all'intervento in parola con acclusi i relativi allegati come da vigente normativa in materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, redatto il 14/06/2022 dall'Ing. Luca Montemurro in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, elaborati conservati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

CONSIDERATO che per la redazione degli elaborati progettuali e la definizione dell'importo posto a base di gara è stato usato parzialmente il Prezzario regionale di cui all'art. 12 della L.R. n. 38/2007 (approvato con D.G.R.T. n. 828 del 18/07/2022) e, per le lavorazioni ivi non presenti, sono state, comunque, elaborate adeguate analisi secondo i criteri e la metodologia del Prezzario;

DATO ATTO che il progetto esecutivo in parola è stato sottoposto a verifica secondo i criteri previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, come da rapporto conclusivo rilasciato dal soggetto verificatore, società APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L. con sede legale in Roma, in data 04/11/2022 (prot. 0421144 del 04/11/2022);

TENUTO CONTO che è in corso il reperimento delle risorse necessarie a dare copertura economica dell'intervento, finanziato per un importo di Euro 46.718.859,99, contabilità speciale 6010, capitoli 1115-1116;

RITENUTO di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo "Casse di espansione di Figline – Lotto Prulli" sita nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI);

DATO ATTO che l'approvazione e autorizzazione del progetto dal sottoscritto Commissario costituisce, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.L. 91/2014, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

RITENUTO necessario rinviare, a seguito del reperimento delle necessarie risorse finanziarie:

- la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001. Tale dichiarazione potrà essere effettuata in sede di nuova approvazione del progetto esecutivo, che dia atto della copertura economica dell'intervento e degli esiti delle procedure di cui all'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'indizione della gara d'appalto relativa ai lavori di cui all'oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

ORDINA

- 1) di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 241/90 tenutasi il 12/09/2022, relativa all'intervento "Casse di espansione di Figline – lotto Prulli", allegato 1 al presente atto;
- 2) di adottare le risultanze della Conferenza dei servizi, dando atto che la presente determinazione finale positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti;
- 3) di disporre che copia della presente ordinanza commissariale sia trasmessa in forma telematica alle amministrazioni invitate a partecipare alla predetta Conferenza dei servizi;
- 4) di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento "Casse di espansione di Figline – Lotto Prulli", conservato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore composto dagli elaborati elencati nell'allegato 2 al presente atto;

5) di apporre il vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo "Casse di espansione di Figline – Lotto Prulli" ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.L. 91/2014 e dell'art. 9 del DPR 327/2001;

6) di rinviare a seguito del reperimento della copertura economica dell'intervento:

- la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001;
- l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'indizione della gara d'appalto relativa ai lavori di cui all'oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

7) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza;

Il Dirigente
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

WBS	N1	N2	CODICE	REV	FILE	TITOLO	SCALA
A 0 DOCUMENTAZIONE GENERALE							
	.01	A0.01		1	PE_A0.01_01	RELAZIONE GENERALE	
B STATO ATTUALE							
B 1 INQUADRAMENTO GENERALE							
	.01	B1.01		0	PE_B1.01_00	COROGRAFIA	1:25000
	.02	B1.02		0	PE_B1.02_00	PLANIMETRIA STATO ATTUALE SU BASE ORTOFOTOGRAFICA	1:5000
	.03	B1.03		0	PE_B1.03_00	PLANIMETRIA STATO ATTUALE SU CTR	1:5000
	.04	B1.04		0	PE_B1.04_00	INQUADRAMENTO URBANISTICO	1:5000
	.05	B1.05		0	PE_B1.05_00	CARTA DEI VINCOLI	1:5000
	.06	B1.06		0	PE_B1.06_00	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO	1:5000
	.07	.01	B1.07.01	0	PE_B1.07.01_00	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: Ubicazione planimetrica delle immagini	1:5000
	.07	.02	B1.07.02	0	PE_B1.07.02_00	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: Immagini fotografiche	-
B 2 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI							
	.01	B2.01		0	PE_B2.01_00	PGRA - PERICOLOSITA' DA ALLUVIONE	
	.02	B2.02		0	PE_B2.02_00	PGRA - AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI MISURE DI PROTEZIONE	
	.03	B2.03		0	PE_B2.03_00	PGRA - AREE DI CONTESTO FLUVIALE E PERICOLOSITA' DERIVATA DA FLASH FLOOD	
	.04	B2.04		0	PE_B2.04_00	PGRA - RISCHIO ALLUVIONE	
B 3 INDAGINI PREGRESSE							
INDAGINI TOPOGRAFICHE							
	.01	.01	B3.01.01	0	PE_B3.01.01_00	RELAZIONE INDAGINI	-
	.01	.02	B3.01.02	1	PE_B3.01.02_01	PLANIMETRIA CAPOSALDI	1:5000
	.01	.03	B3.01.03	0	PE_B3.01.03_00	MONOGRAFIE BASI E CAPOSALDI	1:10000
INDAGINI GEOGNOSTICHE							
	.02	B3.02		1	PE_B3.02_01	INDAGINI GEOGNOSTICHE E DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE	1:5000
B 4 INDAGINI INTEGRATIVE							
	.01	B4.01		1	PE_B4.01_01	RELAZIONE INDAGINI (integrative)	
	.02	B4.02		1	PE_B4.02_01	PLANIMETRIA UBICAZIONE INDAGINI INTEGRATIVE	
C GEOLOGIA E GEOTECNICA							
C 1 GEOLOGIA							
	.01	C1.01		0	PE_C1.01_00	RELAZIONE GEOLOGICA	
	.02	C1.02		0	PE_C1.02_00	RAPPORTI E CERTIFICATI DI INDAGINE	
	.03	C1.03		0	PE_C1.03_00	CARTA GEOLOGICA	
	.04	C1.04		0	PE_C1.04_00	CARTA GEOMORFOLOGICA	
	.05	C1.05		0	PE_C1.05_00	CARTA LITOTECNICA	
	.06	C1.06		0	PE_C1.06_00	SEZIONI TERRITORIALI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE	
C 2 IDROGEOLOGIA							
	.01	C2.01		0	PE_C2.01_00	CARTA IDROGEOLOGICA	
	.02	C2.02		0	PE_C2.02_00	CARTA DELLA SOGGIACENZA DELLA FALDA NELLE AREE SOTTOPOSTE A SCAVO	
C 3 GEOTECNICA							
	.01	C3.01		0	PE_C3.01_00	RELAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE	
	.01	.01	C3.01.01	0	PE_C3.01.01_00	RAPPORTO DI PROVA INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE INTEGRATIVE E CERTIFICATI DI LABORATORIO	
	.02	C3.02		0	PE_C3.02_00	RELAZIONE GEOTECNICA GENERALE	
	.03	C3.03		0	PE_C3.03_00	RELAZIONE SISMICA	
	.04	.01	C3.04.01	0	PE_C3.04.01_00	PLANIMETRIA UBICAZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE Tav.1/3	
	.04	.02	C3.04.02	0	PE_C3.04.02_00	PLANIMETRIA UBICAZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE Tav.2/3	
	.04	.03	C3.04.03	0	PE_C3.04.03_00	PLANIMETRIA UBICAZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE Tav.3/3	
	.05	.01	C3.05.01	0	PE_C3.05.01_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE A1	1:1000
	.05	.02	C3.05.02	0	PE_C3.05.02_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE A3	1:1000
	.05	.03	C3.05.03	0	PE_C3.05.03_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE A2A	1:1000
	.05	.04	C3.05.04	0	PE_C3.05.04_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE A2B	1:1000
	.05	.05	C3.05.05	0	PE_C3.05.05_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE A4	1:1000
	.05	.06	C3.05.06	0	PE_C3.05.06_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE AM	1:1000
	.05	.07	C3.05.07	0	PE_C3.05.07_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE PN1.A.A	1:1000
	.05	.08	C3.05.08	0	PE_C3.05.08_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE PN1.A.B	1:1000
	.05	.09	C3.05.09	0	PE_C3.05.09_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE PN1.C2	1:1000
	.05	.10	C3.05.10	0	PE_C3.05.10_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE PN1.C3	1:1000
	.05	.11	C3.05.11	0	PE_C3.05.11_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE PN1.CH	1:1000
	.05	.12	C3.05.12	0	PE_C3.05.12_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE PS1.A	1:1000
	.05	.13	C3.05.13	0	PE_C3.05.13_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE PS1.C	1:1000
	.05	.14	C3.05.14	0	PE_C3.05.14_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE PS2.A	1:1000
	.05	.15	C3.05.15	0	PE_C3.05.15_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE PS2.C	1:1000
	.05	.16	C3.05.16	0	PE_C3.05.16_00	PROFILO GEOTECNICO ARGINE PS2.CH	1:1000
D 0 IDROLOGIA E IDRAULICA							
	.01	D0.01		1	PE_D0.01_01	RELAZIONE IDROLOGICA IDRAULICA	
	.02	D0.02		0	PE_D0.02_00	ALLEGATO A - PARAMETRI IDROLOGICI	
	.03	D0.03		1	PE_D0.03_01	ALLEGATO B - RISULTATI MODELLISTICA IDRAULICA - MODELLO GENERALE	
	.04	D0.04		0	PE_D0.04_00	ALLEGATO C - RISULTATI MODELLISTICA IDRAULICA - MODELLO RETICOLO SECONDARIO	
	.05	D0.05		0	PE_D0.05_00	BACINI IDROGRAFICI DEL VALDARNO SUPERIORE - STATO ATTUALE	1:50000
	.06	D0.06		0	PE_D0.06_00	BACINI IDROGRAFICI DEL F.SIEVE - STATO ATTUALE	1:50000
	.07	D0.07		0	PE_D0.07_00	BACINI IDROGRAFICI - STATO DI PROGETTO	1:50000/1:25000
	.08	D0.08		0	PE_D0.08_00	MODELLO GENERALE - ELEMENTI DELLA MODELLAZIONE IDRAULICA - VALDARNO SUPERIORE - STATO ATTUALE	1:10000
	.09	D0.09		0	PE_D0.09_00	MODELLO GENERALE - ELEMENTI DELLA MODELLAZIONE IDRAULICA - F. SIEVE - STATO ATTUALE	1:10000
	.10	D0.10		0	PE_D0.10_00	MODELLO GENERALE - ELEMENTI DELLA MODELLAZIONE IDRAULICA - STATO DI PROGETTO	1:10000
	.11	D0.11		0	PE_D0.11_00	MODELLO DI DETTAGLIO - ELEMENTI DELLA MODELLAZIONE IDRAULICA - STATO DI PROGETTO	1:5000
	.12	D0.12		0	PE_D0.12_00	PLANIMETRIA DELLE AREE INONDABILI DAL F. ARNO E TRATTI DI RIGURGITO - STATO ATTUALE	1:5000
	.13	D0.13		0	PE_D0.13_00	PLANIMETRIA DELLE AREE INONDABILI DAL F. ARNO E TRATTI DI RIGURGITO - STATO DI PROGETTO	1:5000
	.14	D0.14		0	PE_D0.14_00	ALLAGABILITA' RESIDUA DA RETICOLO SECONDARIO PER INSUFFICIENZA DEI TRATTI A MONTE DELL'INTERVE	1:5000
	.15	D0.15		0	PE_D0.15_00	ALLAGABILITA' RESIDUA PER INTERMITTENZA DI SCOLO DEL RETICOLO MINORE	1:5000
	.16	D0.16		0	PE_D0.16_00	DOMINIO SPAZIALE DEGLI EFFETTI DELL'INTERVENTO	1:50000
	.17	D0.17		0	PE_D0.17_00	CARTA DEI BENEFICI IDRAULICI ATTESI NELL'AREA METROPOLITANA DI FIRENZE - 1 /2	1:10000
	.18	D0.18		0	PE_D0.18_00	CARTA DEI BENEFICI IDRAULICI ATTESI NELL'AREA METROPOLITANA DI FIRENZE - 2 /2	1:10000
E STATO DI PROGETTO - OPERE PRINCIPALI							
E 0 INQUADRAMENTO GENERALE							
	.01	E0.01		0	PE_E0.01_00	PLANIMETRIA GENERALE E QUADRO D'UNIONE	
	.02	.01	E0.02.01	0	PE_E0.02.01_00	PLANIMETRIA DI PROGETTO - 1/3	1:2000
	.02	.02	E0.02.02	0	PE_E0.02.02_00	PLANIMETRIA DI PROGETTO - 2/3	1:2000
	.02	.03	E0.02.03	0	PE_E0.02.03_00	PLANIMETRIA DI PROGETTO - 3/3	1:2000
E 1 OPERE IN TERRA							
	.01	.01	E1.01.01	0	PE_E1.01.01_00	RELAZIONE DI CALCOLO - STABILITA' ARGINALE E FILTRAZIONI	
	.01	.02	E1.01.02	0	PE_E1.01.02_00	FASCICOLI DI CALCOLO STABILITA'	
	.01	.03	E1.01.03	0	PE_E1.01.03_00	FASCICOLI DI CALCOLO CEDIMENTI	

	.02	E1.02	0	PE_E1.02_00	PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO TRATTI ARGINALI E AREE DI ESCAVO	1:5000	
	.03	.01	E1.03.01	0	PE_E1.03.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE AM - QUADRO 1	1:500
	.03	.02	E1.03.02	0	PE_E1.03.02_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE AM - QUADRO 2	1:500
	.03	.03	E1.03.03	0	PE_E1.03.03_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE AM - QUADRO 3	1:500
	.03	.04	E1.03.04	1	PE_E1.03.04_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE AM	1:200
	.04	.01	E1.04.01	0	PE_E1.04.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PS1.A - QUADRO 1	1:500
	.04	.02	E1.04.02	0	PE_E1.04.02_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PS1.A - QUADRO 2	1:500
	.04	.03	E1.04.03	1	PE_E1.04.03_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE PS1.A	1:200
	.05	.01	E1.05.01	0	PE_E1.05.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PS2.A - QUADRO 1	1:500
	.05	.02	E1.05.02	0	PE_E1.05.02_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PS2.A - QUADRO 2	1:500
	.05	.03	E1.05.03	1	PE_E1.05.03_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE PS2.A	1:200
	.06	.01	E1.06.01	0	PE_E1.06.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PS1.C - QUADRO 1	1:500
	.06	.02	E1.06.02	0	PE_E1.06.02_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PS1.C - QUADRO 2	1:500
	.06	.03	E1.06.03	0	PE_E1.06.03_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PS1.C - QUADRO 3	1:500
	.06	.04	E1.06.04	0	PE_E1.06.04_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PS1.C - QUADRO 4	1:500
	.06	.05	E1.06.05	1	PE_E1.06.05_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE PS1.C	1:200
	.07	.01	E1.07.01	0	PE_E1.07.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PS2.C - QUADRO 1	1:500
	.07	.02	E1.07.02	0	PE_E1.07.02_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PS2.C - QUADRO 2	1:500
	.07	.03	E1.07.03	1	PE_E1.07.03_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE PS2.C	1:200
	.08	.01	E1.08.01	0	PE_E1.08.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PS2.CH	1:500
	.08	.02	E1.08.02	1	PE_E1.08.02_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE PS2.CH	1:200
	.09	.01	E1.09.01	0	PE_E1.09.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PN1.CH_A - QUADRO 1	1:500
	.09	.02	E1.09.02	0	PE_E1.09.02_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PN1.CH_A - QUADRO 2	1:500
	.09	.03	E1.09.03	1	PE_E1.09.03_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE PN1.CH_A	1:200
	.10	.01	E1.10.01	0	PE_E1.10.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PN1.CH_B	1:500
	.10	.02	E1.10.02	1	PE_E1.10.02_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE PN1.CH_B	1:200
	.11	.01	E1.11.01	0	PE_E1.11.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PN1.C2 - QUADRO 1	1:500
	.11	.02	E1.11.02	0	PE_E1.11.02_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PN1.C2 - QUADRO 2	1:500
	.11	.03	E1.11.03	1	PE_E1.11.03_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE PN1.C2	1:200
	.12	.01	E1.12.01	0	PE_E1.12.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PN1.C3_A - QUADRO 1	1:500
	.12	.02	E1.12.02	0	PE_E1.12.02_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PN1.C3_A - QUADRO 2	1:500
	.12	.03	E1.12.03	1	PE_E1.12.03_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE PN1.C3_A	1:200
	.13	.01	E1.13.01	0	PE_E1.13.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PN1.C3_B	1:500
	.13	.02	E1.13.02	1	PE_E1.13.02_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE PN1.C3_B	1:200
	.14	.01	E1.14.01	0	PE_E1.14.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PN1.A_A - QUADRO 1	1:500
	.14	.02	E1.14.02	0	PE_E1.14.02_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PN1.A_A - QUADRO 2	1:500
	.14	.03	E1.14.03	0	PE_E1.14.03_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PN1.A_A - QUADRO 3	1:500
	.14	.04	E1.14.04	1	PE_E1.14.04_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE PN1.A_A	1:200
	.15	.01	E1.15.01	0	PE_E1.15.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PN1.A_B - QUADRO 1	1:500
	.15	.02	E1.15.02	0	PE_E1.15.02_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PN1.A_B - QUADRO 2	1:500
	.15	.03	E1.15.03	0	PE_E1.15.03_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE PN1.A_B - QUADRO 3	1:500
	.15	.04	E1.15.04	1	PE_E1.15.04_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE PN1.A_B	1:200
	.16	.01	E1.16.01	1	PE_E1.16.01_01	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE A1 - QUADRO 1	1:500
	.16	.02	E1.16.02	1	PE_E1.16.02_01	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE A1 - QUADRO 2	1:500
	.16	.03	E1.16.03	1	PE_E1.16.03_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE A1	1:200
	.17	.01	E1.17.01	1	PE_E1.17.01_01	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE GA_SX1 - GA_DX1	1:500
	.17	.02	E1.17.02	1	PE_E1.17.02_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE GA_SX1	1:200
	.17	.03	E1.17.03	1	PE_E1.17.03_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE GA_DX1	1:200
	.18	.01	E1.18.01	1	PE_E1.18.01_01	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE GA_SX2	1:500
	.18	.02	E1.18.02	1	PE_E1.18.02_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE GA_SX2	1:200
	.19	.01	E1.19.01	1	PE_E1.19.01_01	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE GA_DX2	1:500
	.19	.02	E1.19.02	1	PE_E1.19.02_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE GA_DX2	1:200
	.20	.01	E1.20.01	1	PE_E1.20.01_01	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE GA_SX3 - GA_DX3	1:500
	.20	.02	E1.20.02	1	PE_E1.20.02_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE GA_SX3	1:200
	.20	.03	E1.20.03	1	PE_E1.20.03_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE GA_DX3	1:200
	.21	.01	E1.21.01	0	PE_E1.21.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE A2A_A	1:500
	.21	.02	E1.21.02	1	PE_E1.21.02_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE A2A_A	1:200
	.22	.01	E1.22.01	0	PE_E1.22.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE A2A_B - QUADRO 1	1:500
	.22	.02	E1.22.02	0	PE_E1.22.02_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE A2A_B - QUADRO 2	1:500
	.22	.03	E1.22.03	0	PE_E1.22.03_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE A2A_B - QUADRO 3	1:500
	.22	.04	E1.22.04	1	PE_E1.22.04_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE A2A_B	1:200
	.23	.01	E1.23.01	0	PE_E1.23.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE A2B - QUADRO 1	1:500
	.23	.02	E1.23.02	0	PE_E1.23.02_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE A2B - QUADRO 2	1:500
	.23	.03	E1.23.03	1	PE_E1.23.03_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE A2B	1:200
	.24	.01	E1.24.01	0	PE_E1.24.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE A3 - QUADRO 1	1:500
	.24	.02	E1.24.02	0	PE_E1.24.02_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE A3 - QUADRO 2	1:500
	.24	.03	E1.24.03	0	PE_E1.24.03_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE A3 - QUADRO 3	1:500
	.24	.04	E1.24.04	1	PE_E1.24.04_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE A3	1:200
	.25	.01	E1.25.01	0	PE_E1.25.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE ARGINE A4	1:500
	.25	.02	E1.25.02	1	PE_E1.25.02_01	LIBRETTO SEZIONI ARGINE A4	1:200
	.26	.01	E1.26.01	1	PE_E1.26.01_01	SEZIONI ARGINALI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - 1/2	1:100
	.26	.02	E1.26.02	1	PE_E1.26.02_01	SEZIONI ARGINALI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - 2/2	1:100
	.27	.01	E1.27.01	1	PE_E1.27.01_01	PLANIMETRIA DI PROGETTO AREA DI ESCAVO SPS1	1:1000
	.27	.02	E1.27.02	1	PE_E1.27.02_01	PLANIMETRIA DI PROGETTO AREA DI ESCAVO SPS2	1:1000
	.27	.03	E1.27.03	1	PE_E1.27.03_01	PLANIMETRIA DI PROGETTO AREA DI ESCAVO SPN1 SPN1.1	1:1000
	.27	.04	E1.27.04	1	PE_E1.27.04_01	PLANIMETRIA DI PROGETTO AREA DI ESCAVO SSX2-SSX3	1:1000
E 2	FABBRICATI						
	.02	.01	.02.01	1	PE_02.01_01	LOCALI TECNICI PUNTO DI CONSEGNA 1 (OPERA DI PRESA) - EDIFICI 1 E 1.1 (DX)	
	.02	.02	.02.02	1	PE_02.02_01	LOCALI TECNICI PUNTO DI CONSEGNA 2 (IMPIANTO IDROVORO N 1) - EDIFICI 2 E 2.1 (DX)	
	.02	.03	.02.03	1	PE_02.03_01	LOCALE TECNICO PUNTO DI CONSEGNA 3 - EDIFICIO 3 (DX)	
	.02	.04	.02.04	1	PE_02.04_01	LOCALI TECNICI PUNTO DI CONSEGNA 4 (IMPIANTO IDROVORO N 2) - EDIFICI 4 E 4.1 (DX)	
	.02	.05	.02.05	1	PE_02.05_01	LOCALE TECNICO PUNTO DI CONSEGNA 5 - EDIFICIO 1 (SX)	
	.02	.06	.02.06	1	PE_02.06_01	LOCALE TECNICO PUNTO DI CONSEGNA 6 - EDIFICIO 2 (DX)	
E 3	OPERA DI PRESA						
	.01	E3.01	1	PE_E3.01_01	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	.02	E3.02	0	PE_E3.02_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200	
	.03	E3.03	0	PE_E3.03_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA A QUOTA +130.00 M S.L.M.	1:100	
	.04	E3.04	0	PE_E3.04_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA FONDAZIONI	1:100	
	.05	E3.05	0	PE_E3.05_00	ARCHITETTONICO - SEZIONI A-A E B-B	1:100	
	.06	E3.06	0	PE_E3.06_00	CASSERI - PIANTE E SEZIONI DA A-A A D-D	varie	
	.07	E3.07	0	PE_E3.07_00	CASSERI - PIANTE E SEZIONI DA E-E A V-V	varie	
	.08	E3.08	1	PE_E3.08_01	ARMATURE - FONDAZIONI	varie	
	.09	E3.09	0	PE_E3.09_00	ARMATURE - ELEVAZIONI	varie	
	.10	E3.10	1	PE_E3.10_01	CARPENTERIE - PASSERELLA PEDONALE	varie	
	.11	E3.11	1	PE_E3.11_01	CARPENTERIE - PASSERELLA CARRABILE	varie	
E 4	OPERA DI CONNESSIONE T. CHIESIMONE						

	.01	E4.01	0	PE_E4.01_00	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	.02	E4.02	0	PE_E4.02_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA		
	.03	E4.03	0	PE_E4.03_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA A QUOTA +130.00 M S.L.M.	1:200	
	.04	E4.04	0	PE_E4.04_00	ARCHITETTONICO - SEZIONI DA A-A A C-C	varie	
	.05	E4.05	0	PE_E4.05_00	CASSERI	varie	
	.06	E4.06	0	PE_E4.06_00	ARMATURE - PIANTE	varie	
	.07	E4.07	0	PE_E4.07_00	ARMATURE - SEZIONI	varie	
E 5	PASSERELLA CARRABILE SUL T. CHIESIMONE						
	.01	E5.01	1	PE_E5.01_01	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	.02	E5.02	0	PE_E5.02_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE		
	.03	E5.03	1	PE_E5.03_01	STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA, PROSPETTO E SEZIONE		
	.04	E5.04	1	PE_E5.04_01	CARPENTERIA SPALLE E PILE		
	.05	E5.05	1	PE_E5.05_01	ARMATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 1		
	.06	E5.06	1	PE_E5.06_01	ARMATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 2		
	.07	E5.07	1	PE_E5.07_01	CARPENTERIA E ARMATURA TRAVI IMPALCATO		
	.08	E5.08	0	PE_E5.08_00	PARTICOLARI GIUNTI E APPOGGI		
E 6	OPERE DI RESTITUZIONE						
	.00	E6.00	1	PE_E6.00_01	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	OPERA REPS1						
	.01	.01	E6.01.01	0	PE_E6.01.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200
	.01	.02	E6.01.02	0	PE_E6.01.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100
	.01	.03	E6.01.03	0	PE_E6.01.03_00	CASSERI	1:100
	.01	.04	E6.01.04	0	PE_E6.01.04_00	ARMATURE	1:100
	OPERA REPS2						
	.02	.01	E6.02.01	0	PE_E6.02.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200
	.02	.02	E6.02.02	0	PE_E6.02.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100
	.02	.03	E6.02.03	0	PE_E6.02.03_00	CASSERI	1:100
	.02	.04	E6.02.04	0	PE_E6.02.04_00	ARMATURE	1:100
	OPERA REPN1						
	.03	.01	E6.03.01	0	PE_E6.03.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200
	.03	.02	E6.03.02	0	PE_E6.03.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100
	.03	.03	E6.03.03	0	PE_E6.03.03_00	CASSERI	1:100
	.03	.04	E6.03.04	0	PE_E6.03.04_00	ARMATURE - PIANTE	1:100
	.03	.05	E6.03.05	0	PE_E6.03.05_00	ARMATURE - SEZIONI	1:100
	OPERA REPN2						
	.04	.01	E6.04.01	0	PE_E6.04.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200
	.04	.02	E6.04.02	0	PE_E6.04.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100
	.04	.03	E6.04.03	0	PE_E6.04.03_00	CASSERI	1:100
	.04	.04	E6.04.04	0	PE_E6.04.04_00	ARMATURE - PIANTE	1:100
	.04	.05	E6.04.05	0	PE_E6.04.05_00	ARMATURE - SEZIONI	1:100
E 7	OPERE DI PRESIDIO						
	.00	E7.00	1	PE_E7.00_01	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	OPERA PRPS1						
	.01	.01	E7.01.01	0	PE_E7.01.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200
	.01	.02	E7.01.02	0	PE_E7.01.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100
	.01	.03	E7.01.03	0	PE_E7.01.03_00	CASSERI	1:100
	.01	.04	E6.01.04	0	PE_E6.01.04_00	ARMATURE	1:100
	OPERA PRPS2						
	.02	.01	E7.02.01	0	PE_E7.02.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200
	.02	.02	E7.02.02	0	PE_E7.02.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100
	.02	.03	E7.02.03	0	PE_E7.02.03_00	CASSERI	1:100
	.02	.04	E7.02.04	0	PE_E7.02.04_00	ARMATURE - PIANTE	1:100
	.02	.05	E7.02.05	0	PE_E7.02.05_00	ARMATURE - ELEVAZIONI	1:100
	OPERA PRPS3						
	.03	.01	E7.03.01	0	PE_E7.03.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200
	.03	.02	E7.03.02	0	PE_E7.03.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100
	.03	.03	E7.03.03	0	PE_E7.03.03_00	CASSERI	1:100
	.03	.04	E7.03.04	0	PE_E7.03.04_00	ARMATURE	1:100
	OPERA PRPS4						
	.04	.01	E7.04.01	0	PE_E7.04.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200
	.04	.02	E7.04.02	0	PE_E7.04.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100
	.04	.03	E7.04.03	0	PE_E7.04.03_00	CASSERI	1:100
	.04	.04	E7.04.04	0	PE_E7.04.04_00	ARMATURE - PIANTE	1:100
	.04	.05	E7.04.05	0	PE_E7.04.05_00	ARMATURE - ELEVAZIONI	1:100
	OPERA PRPN1						
	.05	.01	E7.05.01	0	PE_E7.05.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200
	.05	.02	E7.05.02	0	PE_E7.05.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100
	.05	.03	E7.05.03	0	PE_E7.05.03_00	CASSERI	1:100
	.05	.04	E7.05.04	0	PE_E7.05.04_00	ARMATURE - PIANTE	varie
	.05	.05	E7.05.05	0	PE_E7.05.05_00	ARMATURE - ELEVAZIONI	1:100
	OPERA PRPN2						
	.06	.01	E7.06.01	0	PE_E7.06.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200
	.06	.02	E7.06.02	0	PE_E7.06.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100
	.06	.03	E7.06.03	0	PE_E7.06.03_00	ARCHITETTONICO - SEZIONI DA B-B A V-V	1:100
	.06	.04	E7.06.04	0	PE_E7.06.04_00	CASSERI	1:100
	.06	.05	E7.06.05	0	PE_E7.06.05_00	ARMATURE - SEZIONI	1:100
	OPERA PRS1						
	.07	.01	E7.07.01	0	PE_E7.07.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200
	.07	.02	E7.07.02	0	PE_E7.07.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100
	.07	.03	E7.07.03	0	PE_E7.07.03_00	CASSERI	1:100
	.07	.04	E7.07.04	0	PE_E7.07.04_00	ARMATURE	1:100
	OPERA PRS2						
	.08	.01	E7.08.01	0	PE_E7.08.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200
	.08	.02	E7.08.02	0	PE_E7.08.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100
	.08	.03	E7.08.03	0	PE_E7.08.03_00	CASSERI	1:100
	.08	.04	E7.08.04	0	PE_E7.08.04_00	ARMATURE	1:100
	OPERA PRS3						
	.09	.01	E7.09.01	0	PE_E7.09.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200
	.09	.02	E7.09.02	0	PE_E7.09.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100
	.09	.03	E7.09.03	0	PE_E7.09.03_00	CASSERI	1:100
	.09	.04	E7.09.04	0	PE_E7.09.04_00	ARMATURE	1:100
	OPERA PRS4						
	.10	.01	E7.10.01	0	PE_E7.10.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200
	.10	.02	E7.10.02	0	PE_E7.10.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100
	.10	.03	E7.10.03	0	PE_E7.10.03_00	CASSERI	1:100
	.10	.04	E7.10.04	0	PE_E7.10.04_00	ARMATURE	1:100
	OPERA PRS5						
	.11	.01	E7.11.01	0	PE_E7.11.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:200

	.11	.02	E7.11.02	0	PE_E7.11.02_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100	
	.11	.03	E7.11.03	0	PE_E7.11.03_00	CASSERI	1:100	
	.11	.04	E7.11.04	0	PE_E7.11.04_00	ARMATURE	1:100	
	.12	.01	E7.12.01	0	PE_E7.12.01_00	OPERA PRSX6	1:200	
	.12	.02	E7.12.02	0	PE_E7.12.02_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100	
	.12	.03	E7.12.03	0	PE_E7.12.03_00	ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA E SEZIONE A-A	1:100	
	.12	.04	E7.12.04	0	PE_E7.12.04_00	CASSERI	1:100	
	.12	.04	E7.12.04	0	PE_E7.12.04_00	ARMATURE	1:100	
E 8	SFIORATORI DI SICUREZZA							
	.01	.01	E8.01.01	0	PE_E8.01.01_00	OPERA PRULLI SUD		
	.01	.02	E8.01.02	0	PE_E8.01.02_00	PLANIMETRIA STATO DI FATTO E DI PROGETTO		
	.02	.01	E8.02.01	0	PE_E8.02.01_00	SEZIONI TRASVERSALI E LONGITUDINALI		
	.02	.02	E8.02.02	0	PE_E8.02.02_00	OPERA PRULLI NORD		
	.02	.02	E8.02.02	0	PE_E8.02.02_00	PLANIMETRIA STATO DI FATTO E DI PROGETTO		
	.02	.02	E8.02.02	0	PE_E8.02.02_00	SEZIONI TRASVERSALI E LONGITUDINALI		
F	STATO DI PROGETTO - OPERE COMPLEMENTARI							
F 1	OPERE IN CA							
	.01	.01	F1.01.01	0	PE_F1.01.01_00	OPERA OPPS1		
	.01	.02	F1.01.02	0	PE_F1.01.02_00	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	.01	.03	F1.01.03	0	PE_F1.01.03_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE		
	.01	.04	F1.01.04	1	PE_F1.01.04_01	STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA, PROSPETTO E SEZIONE	1:200/100	
	.01	.05	F1.01.05	1	PE_F1.01.05_01	CARPENTERIA		
	.02	.01	F1.02.01	0	PE_F1.02.01_00	ARMATURE		
	.02	.02	F1.02.02	0	PE_F1.02.02_00	OPERA OPPS3		
	.02	.03	F1.02.03	0	PE_F1.02.03_00	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	.02	.04	F1.02.04	1	PE_F1.02.04_01	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE	1:200/100	
	.03	.01	F1.03.01	0	PE_F1.03.01_00	STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA, PROSPETTO E SEZIONE		
	.03	.02	F1.03.02	0	PE_F1.03.02_00	CARPENTERIA		
	.03	.03	F1.03.03	0	PE_F1.03.03_00	ARMATURE		
	.03	.04	F1.03.04	1	PE_F1.03.04_01	OPERA OPPS4	1:200/100	
	.03	.05	F1.03.05	1	PE_F1.03.05_01	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	.04	.01	F1.04.01	0	PE_F1.04.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE		
	.04	.02	F1.04.02	0	PE_F1.04.02_00	STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA, PROSPETTO E SEZIONI		
	.04	.03	F1.04.03	0	PE_F1.04.03_00	CARPENTERIA		
	.04	.04	F1.04.04	0	PE_F1.04.04_00	ARMATURE		
	.04	.05	F1.04.05	0	PE_F1.04.05_00	OPERA OPPS5 - OPPS6	1:200/100	
	.04	.06	F1.04.06	1	PE_F1.04.06_01	OPERA OPPS5 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE	1:200/100	
	.04	.07	F1.04.07	1	PE_F1.04.07_01	OPERA OPPS6 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	.05	.01	F1.05.01	0	PE_F1.05.01_00	STATO DI FATTO - OPPS5 PLANIMETRIA E SEZIONE		
	.05	.02	F1.05.02	0	PE_F1.05.02_00	STATO DI PROGETTO - OPPS6 - PLANIMETRIA, E SEZIONI		
	.05	.03	F1.05.03	0	PE_F1.05.03_00	CARPENTERIA		
	.05	.04	F1.05.04	1	PE_F1.05.04_01	ARMATURE	1:200/100	
	.05	.05	F1.05.05	1	PE_F1.05.05_01	OPERA OPPS5 - OPPS6		
	.06	.01	F1.06.01	0	PE_F1.06.01_00	OPERA OPPN1		
	.06	.02	F1.06.02	0	PE_F1.06.02_00	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	.06	.03	F1.06.03	0	PE_F1.06.03_00	OPERA DI PRESIDIO - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	.06	.04	F1.06.04	0	PE_F1.06.04_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE		
	.06	.05	F1.06.05	1	PE_F1.06.05_01	STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA E SEZIONI		
	.06	.06	F1.06.06	1	PE_F1.06.06_01	CARPENTERIA E ARMATURE		
	.06	.07	F1.06.07	1	PE_F1.06.07_01	ARMATURE	1:200/100	
	.06	.08	F1.06.08	1	PE_F1.06.08_01	ARMATURE OPERA DI PRESIDIO		
	.07	.01	F1.07.01	0	PE_F1.07.01_00	OPERA OPPN3 - Sovralzo arginale		
	.07	.02	F1.07.02	0	PE_F1.07.02_00	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	.07	.03	F1.07.03	0	PE_F1.07.03_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE		
	.07	.04	F1.07.04	1	PE_F1.07.04_01	STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA, PROSPETTO E SEZIONI	1:200/100	
	.07	.05	F1.07.05	1	PE_F1.07.05_01	CARPENTERIA		
	.08	.01	F1.08.01	1	PE_F1.08.01_01	ARMATURE		
	.08	.02	F1.08.02	0	PE_F1.08.02_00	OPERA OPPN3 - Attraversamento T.Chiesimone		
	.08	.03	F1.08.03	0	PE_F1.08.03_00	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	.08	.04	F1.08.04	0	PE_F1.08.04_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE		
	.08	.05	F1.08.05	1	PE_F1.08.05_01	STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA, PROSPETTO E SEZIONI		
	.08	.06	F1.08.06	1	PE_F1.08.06_01	VIABILITÀ; PLANIMETRIE, PROFILO E SEZIONI		
	.08	.07	F1.08.07	1	PE_F1.08.07_01	CARPENTERIA		
	.08	.08	F1.08.08	1	PE_F1.08.08_01	ARMATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 1		
	.08	.09	F1.08.09	0	PE_F1.08.09_00	ARMATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 2	1:100/50	
	.09	.01	F1.09.01	0	PE_F1.09.01_00	CARPENTERIA E ARMATURA TRAVI IMPALCATO		
	.09	.02	F1.09.02	0	PE_F1.09.02_00	PARTICOLARI GIUNTI E APPOGGI		
	.09	.03	F1.09.03	1	PE_F1.09.03_01	OPERA OPSX1		
	.09	.04	F1.09.04	1	PE_F1.09.04_01	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	.09	.05	F1.09.05	1	PE_F1.09.05_01	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONI	1:200/50	
	.10	.01	F1.10.01	0	PE_F1.10.01_00	STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA, PROSPETTO E SEZIONI		
	.10	.02	F1.10.02	0	PE_F1.10.02_00	CARPENTERIA		
	.10	.03	F1.10.03	0	PE_F1.10.03_00	ARMATURE		
	.10	.04	F1.10.04	0	PE_F1.10.04_00	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE	1:500	
	.10	.05	F1.10.05	1	PE_F1.10.05_01	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONI	1:200/100	
	.10	.06	F1.10.06	1	PE_F1.10.06_01	STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIE, PROSPETTI E SEZIONI TAV 1/2	1:200/100	
	.10	.07	F1.10.07	1	PE_F1.10.07_01	STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIE, PROSPETTI E SEZIONI TAV 2/2	1:200/100	
	.11	.01	F1.11.01	0	PE_F1.11.01_00	CARPENTERIA		
	.11	.02	F1.11.02	0	PE_F1.11.02_00	ARMATURE - TAV 1/2		
	.11	.03	F1.11.03	0	PE_F1.11.03_00	ARMATURE - TAV 2/2		
	.11	.04	F1.11.04	1	PE_F1.11.04_01	OPERA OPSX3	1:200/50	
	.11	.05	F1.11.05	1	PE_F1.11.05_01	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		
	.12	.01	F1.12.01	0	PE_F1.12.01_00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA E SEZIONE		
	.12	.02	F1.12.02	0	PE_F1.12.02_00	STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA E SEZIONI		
	.12	.03	F1.12.03	0	PE_F1.12.03_00	CARPENTERIA		
	.12	.04	F1.12.04	1	PE_F1.12.04_01	ARMATURE	1:200/100	

		.03	.03	F4.03.03	0	PE_F4.03.03_00	PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO DI DETTAGLIO - 3/3	1:2000
G STATO DI PROGETTO - SISTEMAZIONI CORSI D'ACQUA								
G 1	FIUME ARNO	.01	G1.01	0	PE_G1.01_00	PLANIMETRIA E SEZIONI TOPOLOGICHE STATO DI PROGETTO	1:500 / 1:100	
		.02	G1.02	1	PE_G1.02_01	LIBRETTO SEZIONI	1:200	
G 2	TORRENTE CHIESIMONE	.01	G2.01	0	PE_G2.01_00	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE STATO DI PROGETTO	1:500	
		.02	G2.02	1	PE_G2.02_01	LIBRETTO SEZIONI	1:200	
		.03	G2.03	0	PE_G2.03_00	SEZIONI TIPOLOGICHE	1:500 / 1:100	
G 3	BORRO GAGLIANELLA	.01	G3.01	1	PE_G3.01_01	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE STATO DI PROGETTO	1:500	
		.02	G3.02	1	PE_G3.02_01	LIBRETTO SEZIONI	1:200	
		.03	G3.03	1	PE_G3.03_01	SEZIONI TIPOLOGICHE	1:500 / 1:100	
G 4	BORRO MORIANO	.01	G4.01	0	PE_G4.01_00	PLANIMETRIA, SEZIONE TIPO E PROFILO LONGITUDINALE STATO DI PROGETTO	1:500 / 1:100	
		.02	G4.02	1	PE_G4.02_01	LIBRETTO SEZIONI	1:200	
G 5	BORRO RICAVO	.01	G5.01	0	PE_G5.01_00	PLANIMETRIA, SEZIONE TIPO E PROFILO LONGITUDINALE STATO DI PROGETTO	1:500 / 1:50	
		.02	G5.02	1	PE_G5.02_01	LIBRETTO SEZIONI	1:100	
H INTERFERENZE								
H 0	PARTE GENERALE	.01	H0.01	1	PE_H0.01.01_01	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE		
		.01	H0.01	2	PE_H0.01.02_01	PROGRAMMA DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE		
		.02	H0.02	0	PE_H0.02.01_00	PLANIMETRIA GENERALE DEI SERVIZI, SOTTOSERVIZI E INFRASTRUTTURE 1/3	1:2000	
		.02	H0.02	0	PE_H0.02.02_00	PLANIMETRIA GENERALE DEI SERVIZI, SOTTOSERVIZI E INFRASTRUTTURE 2/3	1:2000	
		.02	H0.02	0	PE_H0.02.03_00	PLANIMETRIA GENERALE DEI SERVIZI, SOTTOSERVIZI E INFRASTRUTTURE 3/3	1:2000	
H 1	ACQUEDOTTI	.01	H1.01	0	PE_H1.01_00	UBICAZIONE PLANIMETRICA DELLE INTERFERENZE	1:5000	
		.02	H1.02	0	PE_H1.02_00	RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	1:1000	
		.03	H1.03	0	PE_H1.03_00	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:20	
H 2	FOGNATURE	.01	H2.01	0	PE_H2.01_00	UBICAZIONE PLANIMETRICA DELLE INTERFERENZE	1:5000	
		.02	H2.02	0	PE_H2.02_00	RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	1:1000	
		.03	H2.03	0	PE_H2.03_00	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:20	
H 3	GASDOTTI	.01	H3.01	0	PE_H3.01_00	UBICAZIONE PLANIMETRICA DELLE INTERFERENZE	1:5000	
		.02	H3.02	0	PE_H3.02_00	RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	1:1000	
H 4	LINEE ELETTRICHE	.01	H4.01	0	PE_H4.01_00	UBICAZIONE PLANIMETRICA DELLE INTERFERENZE	1:5000	
		.02	H4.02	1	PE_H4.02_01	RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE LINEE BASSA E MEDIA TENSIONE	varie	
		.03	H4.03	0	PE_H4.03_00	RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE LINEE ALTA TENSIONE	varie	
H 5	LINEE TELEFONICHE	.01	H5.01	0	PE_H5.01_00	UBICAZIONE PLANIMETRICA DELLE INTERFERENZE	1:5000	
		.02	H5.02	0	PE_H5.02_00	RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	1:1000	
H 6	POZZI	.01	H6.01	0	PE_H6.01_00	UBICAZIONE PLANIMETRICA DELLE INTERFERENZE	1:5000	
H 7	ALTRI PROGETTI	.01	H7.01	0	PE_H7.01_00	ANALISI E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA TERZA CORSIA AUTOSTRADALE	varie	
I OPERE ELETTROMECCANICHE E IMPIANTI ELETTRICI								
I 1		.01	I1.01	0	PE_I1.01_00	OPERE ELETTROMECCANICHE, COMANDO E CONTROLLO: RELAZIONE TECNICA		
		.02	I1.02	1	PE_I1.02_01	OPERE ELETTROMECCANICHE, COMANDO E CONTROLLO: SPECIFICHE TECNICHE		
I 2	OPERA DI PRESA	.01	I2.01.01	1	PE_I2.01.01_01	PARATOIE A RUOTE - INSTALLAZIONE		
		.01	I2.01.02	1	PE_I2.01.02_01	PARATOIE A RUOTE - INSTALLAZIONE SEZIONI		
		.01	I2.01.03	1	PE_I2.01.03_01	PARATOIE A RUOTE - DIAFRAMMA		
		.01	I2.01.04	1	PE_I2.01.04_01	PARATOIE A RUOTE - DIAFRAMMA SEZIONI		
		.01	I2.01.05	0	PE_I2.01.05_00	PARATOIE A RUOTE - GUARNIZIONE DI TENUTA		
		.01	I2.01.06	1	PE_I2.01.06_01	PARATOIE A RUOTE - GARGAME		
		.01	I2.01.07	1	PE_I2.01.07_01	PARATOIE A RUOTE - GARGAME SEZIONI E PARTICOLARI (1/2)		
		.01	I2.01.08	1	PE_I2.01.08_01	PARATOIE A RUOTE - GARGAME SEZIONI E PARTICOLARI (2/2)		
		.01	I2.01.09	1	PE_I2.01.09_01	PARATOIE A RUOTE - ARGANO DI SOLLEVAMENTO		
		.01	I2.01.10	1	PE_I2.01.10_01	PARATOIE A RUOTE - ARGANO DI SOLLEVAMENTO - TRAVE		
		.01	I2.01.11	1	PE_I2.01.11_01	PARATOIE A RUOTE - ARGANO DI SOLLEVAMENTO - PARTICOLARI		
		.02	I2.02.01	1	PE_I2.02.01_01	PANCONATURA - INSTALLAZIONE		
		.02	I2.02.02	1	PE_I2.02.02_01	PANCONATURA - INSTALLAZIONE SEZIONI		
		.02	I2.02.03	1	PE_I2.02.03_01	PANCONATURA - DIAFRAMMA		
		.02	I2.02.04	0	PE_I2.02.04_00	PANCONATURA - GUARNIZIONE DI TENUTA		
		.02	I2.02.05	1	PE_I2.02.05_01	PANCONATURA - GARGAME		
		.02	I2.02.06	1	PE_I2.02.06_01	PANCONATURA - GARGAME SEZIONI		
		.02	I2.02.07	1	PE_I2.02.07_01	PANCONATURA - TRAVE PESCATRICE E SOSPENSIONE PANCONI		
		.03	I2.03	1	PE_I2.03_01	GRIGLIE		
I 3	PRESIDI E RESTITUZIONI	.01	I3.01.01	1	PE_I3.01.01_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 2 m - INSTALLAZIONE		
		.01	I3.01.02	1	PE_I3.01.02_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 2 m - DIAFRAMMA		
		.01	I3.01.03	1	PE_I3.01.03_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 2 m - DIAFRAMMA SEZIONI		
		.01	I3.01.04	0	PE_I3.01.04_00	PARATOIE A RUOTE 2 x 2 m - GUARNIZIONE DI TENUTA		
		.01	I3.01.05	1	PE_I3.01.05_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 2 m - GARGAME		
		.01	I3.01.06	1	PE_I3.01.06_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 2 m - GARGAME SEZIONI		
		.01	I3.01.07	1	PE_I3.01.07_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 2 m - GUIDA SUPERIORE		
		.01	I3.01.08	1	PE_I3.01.08_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 2 m - ARGANO DI SOLLEVAMENTO		
		.01	I3.01.09	1	PE_I3.01.09_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 2 m - ARGANO DI SOLLEVAMENTO - TRAVE		
		.01	I3.01.10	1	PE_I3.01.10_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 2 m - ARGANO DI SOLLEVAMENTO - PARTICOLARI		
		.02	I3.02.01	1	PE_I3.02.01_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 3 m - INSTALLAZIONE		
		.02	I3.02.02	1	PE_I3.02.02_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 3 m - DIAFRAMMA		
		.02	I3.02.03	1	PE_I3.02.03_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 3 m - DIAFRAMMA SEZIONI		
		.02	I3.02.04	0	PE_I3.02.04_00	PARATOIE A RUOTE 2 x 3 m - GUARNIZIONE DI TENUTA		
		.02	I3.02.05	1	PE_I3.02.05_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 3 m - GARGAME		
		.02	I3.02.06	1	PE_I3.02.06_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 3 m - GARGAME SEZIONI		
		.02	I3.02.07	1	PE_I3.02.07_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 3 m - GUIDA SUPERIORE		
		.02	I3.02.08	1	PE_I3.02.08_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 3 m - ARGANO DI SOLLEVAMENTO		
		.02	I3.02.09	1	PE_I3.02.09_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 3 m - ARGANO DI SOLLEVAMENTO - TRAVE		
		.02	I3.02.10	1	PE_I3.02.10_01	PARATOIE A RUOTE 2 x 3 m - ARGANO DI SOLLEVAMENTO - PARTICOLARI		
		.03	I3.03.01	0	PE_I3.03.01_00	PANCONATURA - INSTALLAZIONE		
		.03	I3.03.02	1	PE_I3.03.02_01	PANCONATURA - DIAFRAMMA		
		.03	I3.03.03	0	PE_I3.03.03_00	PANCONATURA - GUARNIZIONE DI TENUTA		

	.03	.04	13.03.04	1	PE_13.03.04_01	PANCONATURA - GARGAME
	.03	.05	13.03.05	1	PE_13.03.05_01	PANCONATURA - TRAVE PESCATRICE
I 4	SCHEMA ELETTRICO					
	.01		14.01	0	PE_14.01_00	QUADRO CENTRALIZZATO OL CON DISTINTA BASE
	.02		14.02	1	PE_14.02_01	QUADRO OX (LOCALE IN PROSSIMITA DELLA PARATOIA) CON DISTINTA BASE
	.03		14.03	1	PE_14.03_01	QUADRO O (LOCALE IN PROSSIMITA DELLA PARATOIA) CON DISTINTA BASE
	.04		14.04	0	PE_14.04_00	UBICAZIONE QUADRI LOCALI
I 5	LINEE ELETTRICHE E SEGNALI					
	.01		15.01	2	PE_15.01_02	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO
	.02		15.02	1	PE_15.02_01	PLANIMETRIA GENERALE LINEE ELETTRICHE E SEGNALI
	.03	.01	15.03.01	1	PE_15.03.01_01	PLANIMETRIA PUNTO DI CONSEGNA N 1
	.03	.02	15.03.02	1	PE_15.03.02_01	PLANIMETRIA PUNTO DI CONSEGNA N 2
	.03	.03	15.03.03	1	PE_15.03.03_01	PLANIMETRIA PUNTO DI CONSEGNA N 3
	.03	.04	15.03.04	1	PE_15.03.04_01	PLANIMETRIA PUNTO DI CONSEGNA N 4
	.03	.05	15.03.05	1	PE_15.03.05_01	PLANIMETRIA PUNTO DI CONSEGNA N 5
	.03	.06	15.03.06	1	PE_15.03.06_01	PLANIMETRIA PUNTO DI CONSEGNA N 6
	.04	.01	15.04.01	1	PE_15.04.01_01	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNE OPERA DI PRESA
	.04	.02	15.04.02	1	PE_15.04.02_01	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNE IMPIANTO IDROVORO N 1
	.04	.03	15.04.03	1	PE_15.04.03_01	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNE IMPIANTO IDROVORO N 2
	.05	.01	15.05.01	1	PE_15.05.01_01	LOCALI TECNICI OPERA DI PRESA - EDIFICIO 1 E 1.1 (DX) - PIANTE
	.05	.02	15.05.02	1	PE_15.05.02_01	LOCALI TECNICI OPERA DI PRESA - EDIFICIO 1.1 (DX) - PROSPETTO
	.05	.03	15.05.03	1	PE_15.05.03_01	LOCALI TECNICI OPERA DI PRESA - EDIFICIO 1.1 (DX) - PROSPETTO
	.05	.04	15.05.04	1	PE_15.05.04_01	LOCALE TECNICO - EDIFICIO 2 (DX) - PIANTA E PROSPETTI
	.05	.05	15.05.05	1	PE_15.05.05_01	CABINA ENEL PER FORNITURA 2 - EDIFICIO 2.1 - PIANTA E PROSPETTI
	.05	.06	15.05.06	1	PE_15.05.06_01	LOCALE TECNICO - EDIFICIO 3 (DX) - PIANTA E PROSPETTI
	.05	.07	15.05.07	1	PE_15.05.07_01	LOCALE TECNICO - EDIFICIO 4 (DX) - PIANTA E PROSPETTI
	.05	.08	15.05.08	1	PE_15.05.08_01	CABINA ENEL PER FORNITURA 4 - EDIFICIO 4.1 (DX) - PIANTA E PROSPETTI
	.05	.09	15.05.09	1	PE_15.05.09_01	LOCALE TECNICO - EDIFICIO 1 (SX) - PIANTA
	.05	.10	15.05.10	1	PE_15.05.10_01	LOCALE TECNICO - EDIFICIO 1 (SX) - PROSPETTI
	.05	.11	15.05.11	1	PE_15.05.11_01	LOCALE TECNICO - EDIFICIO 2 (SX) - PIANTA E PROSPETTI
	.06	.01	15.06.01	1	PE_15.06.01_01	SCHEMA A BLOCCHI BT
	.06	.02	15.06.02	1	PE_15.06.02_01	SCHEMA A BLOCCHI TD
	.06	.03	15.06.03	1	PE_15.06.03_01	SCHEMI QUADRI ELETTRICI
	.07		15.07	2	PE_15.07_02	SPECIFICHE TECNICHE
	.08		15.08	1	PE_15.08_01	PIANO DI MANUTENZIONE
L 0	GESTIONE DELLE MATERIE					
	.01		10.01	1	PE_10.01_01	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
M 0	CANTIERIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA					
	.01		M0.01	0	PE_M0.01_00	RELAZIONE SULLA CANTIERIZZAZIONE E OPERE PROVVISORIALI
	.02		M0.02	0	PE_M0.02_00	PLANIMETRIA GENERALE DELLA CANTIERIZZAZIONE
	.03		M0.03	1	PE_M0.03_01	CRONOPROGRAMMA
	.04		M0.04	0	PE_M0.04_00	PROGETTO DI PIANO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA E DEL RISCHIO IDRAULICO
N 0	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO					
	.01		N0.01	1	PE_N0.01_01	RELAZIONE SUL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
	.02	.01	N0.02.01	1	PE_N0.02.01_01	MAPPA CATASTALE - QUADRO 1/3
	.02	.02	N0.02.02	1	PE_N0.02.02_01	MAPPA CATASTALE - QUADRO 2/3
	.02	.03	N0.02.03	1	PE_N0.02.03_01	MAPPA CATASTALE - QUADRO 3/3
O 0	ASPETTI AMBIENTALI					
	.01		O0.01	0	PE_O0.01_00	PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE (PAC)
	.02	.00	O0.02.00	0	PE_O0.02.00_00	PROGETTO DI PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - RELAZIONE
	.02	.01	O0.02.01	0	PE_O0.02.01_00	PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA):UBICAZIONE DELLE STAZIONI DI MISURA - FASE DI ANTE OPERAM (AO)
	.02	.02	O0.02.02	0	PE_O0.02.02_00	PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA):UBICAZIONE DELLE STAZIONI DI MISURA - FASE DI CORSO D'OPERA (CO)
	.02	.03	O0.02.03	0	PE_O0.02.03_00	PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA):UBICAZIONE DELLE STAZIONI DI MISURA - FASE DI POST OPERAM (PO)
	.03	.00	O0.03.00	0	PE_O0.03.00_00	PROGETTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE AREE DI PERTINENZA FLUVIALE (PRA) - RELAZIONE
	.03	.01	O0.03.01	0	PE_O0.03.01_00	PROGETTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE AREE DI PERTINENZA FLUVIALE (PRA) - PLANIMETRIA
	.04		O0.04	0	PE_O0.04_00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PAC, PMA, PRA
P 0	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO					
	.01		P0.01	0	PE_P0.01_00	RELAZIONE TECNICA E PRESCRIZIONI
	.02		P0.02	1	PE_P0.02_01	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
	.03		P0.03	0	PE_P0.03_00	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
	.04	.01	P0.04.01	0	PE_P0.04.01_00	PLANIMETRIA GENERALE DI CANTIERE
	.04	.02	P0.04.02	0	PE_P0.04.02_00	PLANIMETRIA GENERALE SULLE INTERFERENZE
	.04	.03	P0.04.03	0	PE_P0.04.03_00	PLANIMETRIA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO RESIDUO
	.04	.04	P0.04.04	0	PE_P0.04.04_00	TAVOLA TECNICA DEGLI SCAVI
	.05	.01	P0.05.01	0	PE_P0.05.01_00	OPERA DI PRESA
	.05	.02	P0.05.02	0	PE_P0.05.02_00	OPERA DI CONNESSIONE
	.05	.03	P0.05.03	0	PE_P0.05.03_00	OPERA DI PRESIDIO PRPS2
	.05	.04	P0.05.04	0	PE_P0.05.04_00	OPERA DI RESTITUZIONE REPS1
	.05	.05	P0.05.05	0	PE_P0.05.05_00	OPERA OPSX2 - VIA BENELUX
	.06		P0.06	0	PE_P0.06_00	MODULI PER IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI
	.07		P0.07	0	PE_P0.07_00	DOCUMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DELLE NECESSARIE MISURE ANTI CONTAGIO DA COVID-19
	.08		P0.08	0	PE_P0.08_00	FASCICOLO DELL'OPERA
Q 0	DOCUMENTAZIONE ECONOMICA AMMINISTRATIVA					
	.01		Q0.01	1	PE_Q0.01_01	ELENCO PREZZI
	.02		Q0.02	1	PE_Q0.02_01	ANALISI DEI PREZZI
	.03		Q0.03	1	PE_Q0.03_01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	.04		Q0.04	1	PE_Q0.04_01	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
	.05		Q0.05	1	PE_Q0.05_01	QUADRO ECONOMICO
	.06		Q0.06	1	PE_Q0.06_01	SCHEMA DI CONTRATTO
	.07		Q0.07	1	PE_Q0.07_01	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
R 0	PIANO DI MANUTENZIONE					
	.01		R0.01	1	PE_R0.01_01	MANUALE D'USO
	.02		R0.02	1	PE_R0.02_01	MANUALE DI MANUTENZIONE
	.03		R0.03	1	PE_R0.03_01	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**